



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

LUGLIO/AGOSTO 2025



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	6
SEZIONE SECONDA	26
SEZIONE TERZA	41
SEZIONE QUARTA	60
SEZIONE QUINTA	80
SEZIONE SESTA	113
SEZIONE FERIALE	144

LUGLIO/AGOSTO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni Unite



SEZIONI UNITE

Sez. U, Sentenza n. 27515 del 10/04/2025 Ud. (dep. **28/07/2025**) Rv. **288366-01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: ANDREAZZA GASTONE. Relatore: ANDREAZZA GASTONE. Imputato: PMT C/ VALCA DAVIDE AGOSTIN. P.M. ROMANO GIULIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE SASSARI, 28/03/2024

599041 REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DELITTI - EPIDEMIA - Epidemia colposa - Condotta omissiva - Configurabilità - Sussistenza.

Il delitto di epidemia colposa può essere integrato anche da una condotta omissiva. (Vedi: Sez. U civ., n. 576 del 2008, Rv. 600899-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 438 CORTE COST., Cod. Pen. art. 452, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 16 com. 3, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 77 com. 4

Massime precedenti Difformi: N. 9133 del 2018 Rv. 272261-01

Massime precedenti Vedi: N. 28301 del 2016 Rv. 267829-01, N. 21554 del 2021 Rv. 281334-01, N. 53102 del 2016 Rv. 268554-01, N. 32216 del 2018 Rv. 273568-01, N. 16286 del 2009 Rv. 243455-01, N. 8067 del 2025 Rv. 287643-01, N. 48014 del 2019 Rv. 277791-01, N. 24487 del 2023 Rv. 284856-01, N. 29315 del 2009 Rv. 244585-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22474 del 2016 Rv. 266803-01, N. 30328 del 2002 Rv. 222138-01, N. 3512 del 2022 Rv. 282473-01, N. 38343 del 2014 Rv. 261103-01

Sez. U, Sentenza n. 27059 del 27/02/2025 Ud. (dep. **23/07/2025**) Rv. **288214-02**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: ELIAN ANDREA. P.M. GAETA PIETRO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 13/06/2024

671008 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA - Delitti e contravvenzioni in continuazione - Erronea determinazione unitaria nella misura di un terzo della diminvente ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. - Sanzione inflitta rientrante nei limiti edittali - Pena illegittima - Sussistenza - Pena illegale - Esclusione.

In tema di giudizio abbreviato, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, l'erronea determinazione unitaria, nella misura di un terzo, della diminvente prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., piuttosto che in maniera distinta, con riduzione della metà per le contravvenzioni, integra un'ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale, sempre che la sanzione inflitta rientri nei limiti edittali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47182 del 2022 Rv. 283818-01, N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01, N. 877 del 2023 Rv. 283886-01

SEZIONI UNITE

Sez. **U**, **Sentenza n. 27059 del 27/02/2025** Ud. (dep. **23/07/2025**) Rv. **288214-01**

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Relatore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Imputato:* **ELIAN ANDREA.** *P.M.* **GAETA PIETRO.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 13/06/2024

671008 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA - Continuazione tra delitti e contravvenzioni - Art. 442, comma 2, cod. proc. pen. novellato dalla legge n. 103 del 2017 - Diminuente per il rito - Distinti criteri di computo - Sussistenza.

Nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione per il rito ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14068 del 2019 Rv. 275772-01, N. 17842 del 2024 Rv. 286474-01, N. 39087 del 2019 Rv. 276869-01, N. 33454 del 2023 Rv. 285023-01

Massime precedenti Difformi: N. 40079 del 2023 Rv. 285218-01, N. 48834 del 2022 Rv. 284076-01, N. 41755 del 2021 Rv. 282670-01

Massime precedenti Vedi: N. 5034 del 2019 Rv. 275218-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47182 del 2022 Rv. 283818-01, N. 7578 del 2021 Rv. 280539-01, N. 40983 del 2018 Rv. 273751-01

LUGLIO/AGOSTO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



Sez. 1, **Sentenza n. 26901 del 22/07/2025** Cc. (dep. 22/07/2025) Rv. **288218-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: D. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIUDICE DI PACE TRAPANI, 20/06/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Ritardo nell'esecuzione del decreto di espulsione imputabile all'amministrazione - Proroga della misura pre-espulsiva - Legittimità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, non costituisce presupposto legittimante la proroga della misura il ritardo nell'esecuzione del decreto di espulsione imputabile esclusivamente all'amministrazione, per essere la stessa rimasta inattiva, posto che, ai sensi dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 20 d.l. 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, per le proroghe rilevano solamente cause imputabili allo straniero o al Paese terzo, senza più alcun riferimento a necessità genericamente collegate "al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio". (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di proroga motivato sulla mera esigenza di riprogrammazione del viaggio di accompagnamento coatto della persona trattenuta già identificata in vista del rilascio di un nuovo lasciapassare verso lo Stato terzo).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 296 art. 14 com. 5, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15, Decreto Legge 19/09/2023 num. 123 art. 20, Legge 13/11/2023 num. 162 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 18637 del 2025 Rv. 287895-01, N. 16364 del 2025 Rv. 287885-01, N. 15746 del 2025 Rv. 287810-02

Sez. 1, **Sentenza n. 26889 del 22/07/2025** Cc. (dep. 22/07/2025) Rv. **288335-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: A. P.M. ESPOSITO ALDO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 03/07/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Identificazione e fotosegnalamento del migrante in occasione dei soccorsi marittimi - "Sottrazione al controllo" di frontiera ai fini dell'espulsione - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, non integra il presupposto della sottrazione al controllo di frontiera, di cui all'art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la condizione del soggetto che, pur privo dei requisiti per l'ingresso in Italia, sia stato identificato e fotosegnalato in occasione di un'operazione di soccorso marittimo, con conseguente illegittimità, per difetto di base legale, tanto del decreto di espulsione emesso a suo carico quanto, in via derivata, della misura del trattenimento ad essa strumentale.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/09/2024 num. 187 art. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. A) CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 15755 del 2025 Rv. 287843-01, N. 15754 del 2025 Rv. 287842-01, N. 18637 del 2025 Rv. 287895-01, N. 15748 del 2025 Rv. 287840-02

Sez. 1, Sentenza n. 26618 del 11/07/2025 Cc. (dep. 21/07/2025) Rv. 288476-01

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE.** *Estensore:* **MAGI RAFFAELLO.** *Relatore:* **MAGI RAFFAELLO.** *Imputato:* **D'EUGENIO ALFONSO. P.M. TAMPIERI LUCA.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' FIRENZE, 30/04/2025

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Pericolo di reiterazione del reato - Attualità e concretezza - Caratteri - Fattispecie.

In tema di misure cautelari personali, l'accertamento dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede una prognosi incentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti all'indagato, in rapporto alle sue attuali condizioni, non essendo, invece, richiesta l'individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato. (Fattispecie relativa a misura cautelare disposta a carico di soggetto indagato per crollo di costruzioni e omicidio colposo plurimo aggravato, nella quale la Corte ha escluso il concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati alla luce dell'intervenuto sequestro preventivo della società già amministrata dall'indagato, con contestuale nomina di un amministratore giudiziario).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C)

Massime precedenti Conformi: N. 15978 del 2016 Rv. 266988-01, N. 25130 del 2016 Rv. 267232-01, N. 47891 del 2016 Rv. 268366-01, N. 33004 del 2017 Rv. 271216-01, N. 53645 del 2016 Rv. 268977-01, N. 5054 del 2021 Rv. 280566-01, N. 18744 del 2016 Rv. 266946-01, N. 3043 del 2016 Rv. 265618-01, N. 24779 del 2016 Rv. 267830-01, N. 12869 del 2022 Rv. 282991-01, N. 18745 del 2016 Rv. 266749-01, N. 6593 del 2022 Rv. 282767-01, N. 11511 del 2017 Rv. 269684-01, N. 14840 del 2020 Rv. 279122-01, N. 11250 del 2019 Rv. 277242-01, N. 47837 del 2018 Rv. 273994-01, N. 26093 del 2016 Rv. 267264-01, N. 55216 del 2018 Rv. 274085-01

Massime precedenti Difformi: N. 11728 del 2024 Rv. 286182-01, N. 21350 del 2016 Rv. 266958-01, N. 24477 del 2016 Rv. 267091-01, N. 49318 del 2015 Rv. 265623-01, N. 34154 del 2018 Rv. 273674-01, N. 24476 del 2016 Rv. 266999-01, N. 37087 del 2015 Rv. 264688-01, N. 9908 del 2016 Rv. 267570-01, N. 19006 del 2016 Rv. 266568-01, N. 43113 del 2015 Rv. 265653-01, N. 11372 del 2016 Rv. 266481-01, N. 50343 del 2015 Rv. 265395-01

Massime precedenti Vedi: N. 24478 del 2015 Rv. 263722-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40538 del 2009 Rv. 244377-01

Sez. 1, Sentenza n. 25543 del 10/07/2025 Cc. (dep. 10/07/2025) Rv. 288152-01

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **MONACO MARCO MARIA.** *Relatore:* **MONACO MARCO MARIA.** *Imputato:* **I. P.M. COCOMELLO ASSUNTA.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIUDICE DI PACE TRAPANI, 19/06/2025

SEZIONE PRIMA

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Domanda di protezione internazionale - Competenza a provvedere sul trattenimento - Corte d'appello - Spettanza - Giudice di pace - Esclusione.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in presenza di una domanda di protezione internazionale, ancorché reiterata, la competenza per l'esame della convalida del trattenimento del richiedente asilo spetta esclusivamente alla corte di appello competente ex art. 5-bis, comma 1, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e non al giudice di pace.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 16 bis com. 1 lett. B) PENDENTE, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15750 del 2025 Rv. 287811-02 Rv. 287811-01, N. 15748 del 2025 Rv. 287840-01

Sez. 1, Sentenza n. 25541 del 10/07/2025 Cc. (dep. 10/07/2025) Rv. 288164-01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CAPPUCCIO DANIELE. Relatore: CAPPUCCIO DANIELE. Imputato: E. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 12/06/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Soggetto in stato di trattenimento pre-espulsivo - Richiesta di protezione internazionale - Obbligo di registrazione - Sussistenza - Perentorietà del termine - Esclusione - Valutazione della strumentalità della domanda - Conseguenze - Nuovo titolo giustificativo.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale da parte del soggetto in stato di trattenimento pre-espulsivo fa sorgere l'obbligo dell'amministrazione di registrarla entro i termini procedurali previsti dall'art. 26, comma 2-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, aventi natura non perentoria, nonché di valutarla per verificare se possa considerarsi strumentale ad evitare l'espulsione o il respingimento, con conseguente adozione, in quest'ultima ipotesi, di nuovo provvedimento questorile di trattenimento cd. "secondario" da inviare entro 48 ore alla corte d'appello per la tempestiva convalida.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/09/2024 num. 187 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 28 art. 26 com. 2, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 28 art. 28 bis, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17508 del 2025 Rv. 287819-01, N. 18274 del 2025 Rv. 287894-01, N. 15747 del 2025 Rv. 287838-01, N. 23931 del 2025 Rv. 288069-01, N. 16399 del 2025 Rv. 287887-02, N. 16529 del 2025 Rv. 287845-01

Sez. 1, Sentenza n. 29723 del 01/07/2025 Cc. (dep. 26/08/2025) Rv. 288482-01

SEZIONE PRIMA

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA. Imputato: PINTO RICCARDO. P.M. UFILUGELLI FRANCESCO. (Conf.)

Rigetta, CORTE MILITARE APPELLO ROMA, 15/01/2025

608020 REATI MILITARI - REATI CONTRO LA FEDELTA' E LA DIFESA MILITARE - IN GENERE - Vilipendio di cui all'art. 81 cod. pen. mil. pace - Maggiore afflittività rispetto alla disciplina del vilipendio comune di cui all'art. 290 cod. pen. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 cod. pen. mil. pace, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 112 Cost., sia con riferimento alla mancata previsione della necessità dell'autorizzazione a procedere del Ministro della giustizia, diversamente da quanto prescritto per l'analogo reato di vilipendio previsto dall'art. 290 cod. pen., sia con riferimento alla maggiore gravità del trattamento sanzionatorio rispetto a tale seconda fattispecie. (In motivazione la Corte ha osservato, con riguardo al primo aspetto, che l'autorizzazione a procedere non ha natura di garanzia processuale, ma è un atto politico, libero nei fini ed insindacabile da parte dell'autorità giudiziaria, sicché del pari insindacabile è la scelta del legislatore di escluderne la necessità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 81, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 112, Cod. Pen. art. 290 CORTE COST., Cod. Pen. art. 313 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 45074 del 2010 Rv. 249272-01, N. 1903 del 2018 Rv. 272045-01

Sez. 1, Sentenza n. 26871 del 26/06/2025 Cc. (dep. 22/07/2025) Rv. 288477-01

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: S. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 29/11/2024

657005 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO - Delitti in materia di stupefacenti - Sentenza di condanna alla pena detentiva e sentenza di condanna alla sanzione sostitutiva di cui all'art. 73, comma 5-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990 - Applicabilità "in executivis" della disciplina del reato continuato - Esclusione - Ragioni.

In tema di continuazione, ove vengano in rilievo due sentenze di condanna per delitti in materia di sostanze stupefacenti, delle quali l'una abbia inflitto la pena detentiva e l'altra la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può applicarsi "in executivis" la disciplina del reato continuato, poiché la conseguente riduzione della durata della pena sostitutiva ne frusterebbe il peculiare scopo di favorire la risocializzazione di soggetti che, a causa della "addictio", potrebbero nuovamente delinquere.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 45535 del 2017 Rv. 271304-01, N. 534 del 2019 Rv. 276157-01, N. 33419 del 2009 Rv. 244551-01, N. 33420 del 2023 Rv. 284998-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40983 del 2018 Rv. 273750-01

Sez. 1, Sentenza n. 29717 del 26/06/2025 Cc. (dep. 26/08/2025) Rv. 288479-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: ZAGO MONICA. P.M. TAMPIERI LUCA. (Conf.)

SEZIONE PRIMA

Rigetta, TRIBUNALE GENOVA, 14/01/2025

577032 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Pena oggetto di sospensione condizionale poi revocata in sede esecutiva - Revoca del beneficio per violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. - Decorrenza del termine di estinzione della pena - Data di irrevocabilità della sentenza - Esclusione - Data di revoca del beneficio - Sussistenza.

Il termine per l'estinzione della pena, quando la stessa sia stata condizionalmente sospesa per la terza volta in violazione del divieto di cui all'art. 164, comma quarto, cod. pen., con statuizione poi revocata "in executivis", non decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza, ma da quella in cui la pena, a seguito del provvedimento del giudice dell'esecuzione, è divenuta eseguibile. (In motivazione la Corte ha, altresì, chiarito che le questioni relative all'insussistenza dei presupposti per revocare il beneficio ai sensi dell'art. 168, comma terzo, cod. pen., ad esempio per via del suo consolidamento e della conseguente estinzione del reato, possono essere dedotte solo nel procedimento di esecuzione avente ad oggetto la revoca della sospensione condizionale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 173, Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Pen. art. 172, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21603 del 2024 Rv. 286411-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2 del 2015 Rv. 261399-01, N. 36460 del 2024 Rv. 287004-01, N. 46387 del 2021 Rv. 282225-01 Rv. 282225-02, N. 37345 del 2015 Rv. 264381-01

Sez. 1, Sentenza n. 25960 del 25/06/2025 Ud. (dep. **15/07/2025**) Rv. **288447-01**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: TORIELLO MICHELE. Relatore: TORIELLO MICHELE. Imputato: SINGH DALVIR (CUI 03ZWVOC). P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE MODENA, 16/01/2025

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Specifico mandato ad impugnare richiesto al solo difensore di ufficio dell'imputato giudicato in assenza - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114, nella parte in cui richiede al difensore di ufficio dell'imputato giudicato in assenza il deposito a pena di inammissibilità, unitamente all'atto di impugnazione, dello specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, poiché la norma non collide né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge, e non introduce una irragionevole disparità di trattamento tra il difensore di ufficio e quello di fiducia dell'imputato giudicato in assenza.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 27, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 PENDENTE, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. O PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 43718 del 2023 Rv. 285324-01, N. 20318 del 2024 Rv. 286423-01, N. 3365 del 2024 Rv. 285900-01, N. 13168 del 2025 Rv. 287736-01, N. 45842 del 2024 Rv. 287340-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 24510 del 23/06/2025 Cc. (dep. **03/07/2025**) Rv. **288163-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: GENTILINI MANUEL. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, GIP TRIBUNALE NOVARA, 20/01/2025

630155 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE - Applicazione del lavoro di pubblica utilità - Disciplina prevista dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada - Deroga alla durata edittale del lavoro di pubblica utilità indicata dall'art. 54, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000 - Sussistenza - Deroga al criterio di computo stabilito dall'art. 54, comma 5, d.lgs. n. 274 del 2000 - Esclusione.

In tema di reato di guida in stato di ebbrezza, l'art. 186, comma 9-bis, cod. strada introduce una deroga alla durata edittale della pena del lavoro di pubblica utilità indicata dall'art. 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ma non anche al criterio di computo della pena sostitutiva stabilito dal quinto comma dello stesso articolo.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 9 lett. B, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22167 del 2015 Rv. 263789-01, N. 64 del 2014 Rv. 258391-01

Massime precedenti Vedi: N. 17561 del 2024 Rv. 286496-01, N. 17884 del 2025 Rv. 288103-01

Sez. 1, Sentenza n. 24511 del 23/06/2025 Cc. (dep. **03/07/2025**) Rv. **288170-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore: CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: T. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Dichiara competenza, TRIBUNALE PORDENONE, 10/04/2025

649014 GIUDICE DI PACE - ORGANI GIUDIZIARI - GIUDICE - COMPETENZA PER MATERIA Delitto di percosse ai danni di uno dei soggetti elencati dall'art. 577, comma secondo, cod. pen. ovvero contro il convivente - Competenza del giudice di pace - Sussistenza - Ragioni.

Il giudice di pace è sempre competente per il delitto di percosse, anche se commesso contro uno dei soggetti elencati dall'art. 577, comma secondo, cod. pen. ovvero contro il convivente, in quanto il riferimento a dette categorie di persone, contenuto nell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, riguarda esclusivamente il reato di lesioni personali di cui all'art. 582 cod. pen.

Riferimenti normativi: Legge 15/10/2013 num. 119 art. 1 CORTE COST., Legge 28/08/2000 num. 274 art. 4 com. 1 lett. A) CORTE COST., Decreto Legge 14/08/2013 num. 93 art. 2 com. 4 CORTE COST., Legge 15/10/2013 num. 119 CORTE COST., Cod. Pen. art. 581, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 585 com. 1, Cod. Pen. art. 577 com. 2

Massime precedenti Difformi: N. 13708 del 2020 Rv. 279260-01

Massime precedenti Vedi: N. 11221 del 2025 Rv. 287993-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12759 del 2024 Rv. 286153-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 24362 del 23/06/2025** Cc. (dep. **02/07/2025**) Rv. **288161-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: B. P.M. DI NARDO MARILIA. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA CATANIA, 01/04/2025

661102 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE - Violazione del contraddittorio - Annullamento con rinvio - Necessità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di giudizio di cassazione, ove il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, se ne deve disporre l'annullamento con rinvio, in ossequio alla regola generale ricavabile dal combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. per i casi in cui venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a decreto emesso "de plano", con il quale, pur non ricorrendo alcuno dei casi di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., veniva dichiarata inammissibile l'istanza di applicazione della detenzione speciale di cui all'art. 47-quinquies legge 26 luglio 1975, n. 354).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 quinquies CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21826 del 2020 Rv. 279397-01, N. 6117 del 2021 Rv. 280524-01

Massime precedenti Difformi: N. 9818 del 2014 Rv. 259172-01, N. 41754 del 2014 Rv. 260524-01, N. 22282 del 2020 Rv. 279452-01

Massime precedenti Vedi: N. 45981 del 2024 Rv. 287402-01, N. 5042 del 2020 Rv. 278461-01, N. 38808 del 2016 Rv. 268119-01

Sez. 1, **Sentenza n. 27827 del 13/06/2025** Ud. (dep. **29/07/2025**) Rv. **288337-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: Z. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO CATANIA, 28/10/2024

656015 DIFESA E DIFENSORI - INCOMPATIBILITA' - Difesa di più imputati nello stesso procedimento - Incompatibilità - Condizioni.

In tema di difesa tecnica, l'incompatibilità prevista dall'art. 106, comma 1, cod. proc. pen. sussiste soltanto ove il contrasto di interessi tra i coimputati sia effettivo, concreto ed attuale, tale cioè da rendere impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili, da implicare una posizione processuale che renda concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa, e da risultare riscontrabile in relazione a specifici atti del procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 106 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182

Massime precedenti Conformi: N. 10757 del 2017 Rv. 269310-01, N. 29479 del 2013 Rv. 256448-01, N. 39449 del 2018 Rv. 273766-01

Massime precedenti Vedi: N. 34536 del 2021 Rv. 282108-01, N. 10887 del 2013 Rv. 254783-01, N. 33132 del 2018 Rv. 273891-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 24684 del 13/06/2025** Cc. (dep. **04/07/2025**) Rv. **288171-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: PMT C/ CILI ERVIN. P.M. PERELLI SIMONE. (Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE TERAMO, 10/03/2025

657005 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO - Disciplina del reato continuato in sede esecutiva - Art. 188 disp. att. cod. proc. pen. - Revocabilità del consenso del pubblico ministero - Esclusione - Ricorso per cassazione - Condizioni.

In tema di continuazione in sede esecutiva tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento, è irrevocabile il consenso scritto prestato dal pubblico ministero alla richiesta di rideterminazione della pena presentata nell'interesse del condannato ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., sicché, ove il giudice dell'esecuzione accolga la richiesta, il pubblico ministero non può ricorrere per cassazione, dolendosi della misura della pena, avverso il provvedimento che abbia recepito l'accordo, salvo in caso in cui denunci errori che hanno portato alla determinazione di una pena illegale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 188, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 115 del 1998 Rv. 210451-01, N. 12195 del 2019 Rv. 276038-01, N. 22298 del 2018 Rv. 273138-01, N. 37968 del 2021 Rv. 282054-01, N. 18884 del 2001 Rv. 218811-01, N. 6225 del 2025 Rv. 287557-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37107 del 2015 Rv. 264858-01, N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01, N. 877 del 2023 Rv. 283886-01, N. 33040 del 2015 Rv. 264206-01

Sez. 1, **Sentenza n. 25127 del 10/06/2025** Cc. (dep. **08/07/2025**) Rv. **288446-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: RULLO MICHELE. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Conf.)

Rigetta, CORTE MILITARE APPELLO ROMA, 11/12/2024

608017 REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - INSUBORDINAZIONE - Militare che durante la visita ingiuri l'ufficiale medico - Rapporto gerarchico - Sussistenza - Reato - Configurabilità.

Integra il reato di insubordinazione con ingiuria la condotta del militare del ruolo ordinario che, durante una visita medica, offenda il prestigio, l'onore o la dignità di un ufficiale medico della sanità militare, poiché, appartenendo quest'ultimo al ruolo speciale dell'esercito italiano, vi è tra gli stessi un rapporto gerarchico. (Vedi: Sez. 1, n. 9050 del 1989, Rv. 181693-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 189 CORTE COST., Decr. Legisl. Pres. 15/03/2010 num. 66 art. 621, Decr. Legisl. Pres. 15/03/2010 num. 66 art. 626, Decr. Legisl. Pres. 15/03/2010 num. 66 art. 181, Decr. Legisl. Pres. 15/03/2010 num. 66 art. 208

Massime precedenti Vedi: N. 39711 del 2016 Rv. 267810-01, N. 12313 del 2020 Rv. 278699-01, N. 35385 del 2019 Rv. 276612-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 24919 del 10/06/2025** Ud. (dep. **07/07/2025**) Rv. **288443-01**

Presidente: **BONI MONICA**. Estensore: **APRILE STEFANO**. Relatore: **APRILE STEFANO**.
Imputato: **VERGARA SOSSIO**. (Conf.)

Rigetta, CORTE MILITARE APPELLO ROMA, 15/01/2025

608004 REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - ABBANDONO DI POSTO E VIOLAZIONE DI CONSEGNA - Disposizioni di carattere generale - Elementi integrativi della consegna - Necessità del relativo richiamo nell'ordine impartito - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità del reato di violata consegna, di cui all'art. 120 cod. pen. mil. pace, vengono in rilievo tutte le prescrizioni tassative, generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali, impartite per l'adempimento di un determinato servizio al fine di regolarne le modalità di esecuzione, indipendentemente dal loro specifico e diretto richiamo nell'ordine particolare. (Fattispecie relativa alla violazione di quanto prescritto da una circolare in tema di custodia delle armi, nella quale si è ritenuto irrilevante che detta circolare non fosse stata richiamata nell'ordine specifico con cui si era disposto che l'imputato svolgesse un servizio in abiti civili portando al seguito l'armamento ordinario, in quanto contenente disposizioni integrative in ordine al comportamento da osservare nell'espletamento di tale tipo di servizio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 120 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5371 del 2000 Rv. 216218-01

Massime precedenti Vedi: N. 30693 del 2007 Rv. 237351-01, N. 458 del 2021 Rv. 280212-01, N. 19862 del 2009 Rv. 243783-01

Sez. 1, **Sentenza n. 27234 del 06/06/2025** Cc. (dep. **24/07/2025**) Rv. **288448-01**

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE**. Estensore: **CALASELICE BARBARA**. Relatore: **CALASELICE BARBARA**. Imputato: **CORTE APPELLO DI LECCE. P.M. PATARNELLO MARCO**. (Diff.)

Dichiara competenza, CORTE APPELLO LECCE, 04/04/2025

673136 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE - Sentenza irrevocabile - Restituzione di cose sequestrate disposta in un precedente grado di giudizio - Questioni concernenti l'attuazione del provvedimento in caso di rifiuto da parte dell'avente diritto alla restituzione - Decisione - Competenza - Individuazione.

Dopo la definizione del giudizio con sentenza irrevocabile, la competenza a provvedere sul reperto oggetto di sequestro, di cui sia stata ordinata la restituzione all'avente diritto che l'abbia espressamente rifiutata, non spetta al giudice dell'esecuzione ma, trattandosi di mero adempimento esecutivo, a quello che ha disposto la restituzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 151 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 86

Massime precedenti Vedi: N. 37612 del 2016 Rv. 267604-01, N. 38845 del 2024 Rv. 287091-01, N. 41216 del 2018 Rv. 274388-01

Sez. 1, **Sentenza n. 28293 del 29/05/2025** Cc. (dep. **01/08/2025**) Rv. **288338-01**

Presidente: **CENTOFANTI FRANCESCO**. Estensore: **MAGI RAFFAELLO**. Relatore: **MAGI RAFFAELLO**. Imputato: **S. P.M. SASSONE GIUSEPPE**. (Diff.)

SEZIONE PRIMA

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE VARESE, 05/03/2025

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Beneficio subordinato agli obblighi di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen. - Revocabilità prima della scadenza del termine previsto per l'adempimento - Condizioni - Fattispecie.

In tema di sospensione condizionale della pena, il beneficio che, ai sensi dell'art. 165, comma quinto, cod. pen., sia stato subordinato alla partecipazione ed al superamento di percorsi di recupero può essere revocato prima della scadenza del termine previsto per l'adempimento dell'obbligo solo se il condannato abbia omissso di avviare il percorso impostogli, ovvero se gli sia stata contestualmente applicata una misura di prevenzione personale ed egli ne abbia violato le prescrizioni. (Fattispecie relativa all'annullamento del provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, nonostante il condannato avesse regolarmente iniziato il percorso di recupero, aveva revocato il beneficio prima della scadenza del termine fissato per il suo completamento, a cagione della asserita ripresa di atteggiamenti violenti in danno della medesima persona offesa del delitto di maltrattamenti per il quale era intervenuta condanna).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/2023 num. 168 art. 15 com. 1, Cod. Pen. art. 165 com. 5, Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17907 del 2025 Rv. 288167-01, N. 9223 del 2025 Rv. 287683-01, N. 6842 del 2025 Rv. 287591-01, N. 30720 del 2024 Rv. 286832-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7551 del 1998 Rv. 210798-01

Sez. 1, Sentenza n. 24915 del 28/05/2025 Cc. (dep. 07/07/2025) Rv. 288462-01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: CHIRICO VINCENZO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 21/03/2025

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Diniego del beneficio a causa di precedente ostativo - Precedente costituito da condanna a pena sospesa per reato "medio tempore" depenalizzato - Questione non dedotta nel giudizio di cognizione - Richiesta di riconoscimento del beneficio "in executivis" - Possibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di sospensione condizionale della pena, ove il giudice della cognizione non abbia concesso il beneficio a causa di una precedente condanna a pena sospesa per reato depenalizzato prima della sua decisione, è preclusa al condannato che non abbia dedotto mediante impugnazione la questione della non ostatività di tale precedente la possibilità di proporla davanti al giudice dell'esecuzione, dovendosi ritenere che, negando l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 163 cod. pen. nonostante l'intervenuta depenalizzazione, la sentenza abbia espresso - alla luce delle condotte anteriori del reo, pur se non più costituenti reato - un giudizio di non meritevolezza insuscettibile di essere rivisto in sede esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7512 del 2025 Rv. 287559-01, N. 12788 del 2023 Rv. 284264-01, N. 14013 del 2025 Rv. 287817-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4687 del 2006 Rv. 232610-01, N. 26259 del 2016 Rv. 266872-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 24941 del 28/05/2025** Ud. (dep. **07/07/2025**) Rv. **288193-01**

Presidente: **BONI MONICA**. Estensore: **RUSSO CARMINE**. Relatore: **RUSSO CARMINE**.
Imputato: **GUBITOSI MANUEL**. P.M. **MIGNOLO OLGA**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 25/10/2024

665017 NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE -
Cambiamento della numerazione civica - Comunicazione - Onere dell'imputato - Sussistenza.

L'imputato che abbia dichiarato o eletto domicilio, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., ha l'onere di comunicarne qualunque variazione, anche se dipendente da un cambiamento della numerazione civica ad opera dell'amministrazione comunale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27547 del 2009 Rv. 244663-01

Massime precedenti Difformi: N. 12687 del 2019 Rv. 275477-01, N. 11150 del 2012 Rv. 252439-01

Massime precedenti Vedi: N. 50166 del 2019 Rv. 278044-01, N. 25225 del 2020 Rv. 279463-02, N. 33699 del 2017 Rv. 270742-01, N. 27132 del 2020 Rv. 279633-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 58120 del 2017 Rv. 271772-01

Sez. 1, **Sentenza n. 27854 del 23/05/2025** Cc. (dep. **29/07/2025**) Rv. **288478-01**

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE**. Estensore: **TOSCANI EVA**. Relatore: **TOSCANI EVA**.
Imputato: **PMT C/ PICILLO EDOARDO**. P.M. **GIORDANO LUIGI**. (Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE PAVIA, 18/12/2024

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Divieto di sostituzione per i reati di cui all'art. 4-bis legge n. 354 del 1975 - Riferibilità all'intero contenuto della norma - Applicazione - Conseguenze in relazione ai reati ostativi c.d. "di seconda fascia" - Fattispecie.

In tema di pene detentive brevi, il richiamo contenuto nell'art. 59, comma 1, lett. d), legge 24 novembre 1981, n. 689, ai reati di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, deve intendersi come riferito all'intero contenuto dispositivo della norma, comprensivo delle condizioni ostative alla possibilità di accedere ai benefici penitenziari e alle misure alternative e non al mero elenco dei titoli di reato in essa citati, sicché, qualora la condanna riguardi un reato ostativo c.d. "di seconda fascia", il divieto di sostituzione della pena detentiva opera solo in presenza di elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso un patteggiamento per rapina aggravata, in cui si eccepiva l'illegalità della pena sostitutiva applicata, in ragione della violazione del divieto, contenuto all'art. 59, comma 1, lett. d), legge n. 689 del 1981, di disporre la sostituzione della pena detentiva per un titolo di reato rientrante nel "catalogo" di cui all'art. 4-bis legge n. 354 del 1975).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Pen. art. 628 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1989 num. 681 art. 59 com. 1 lett. D, Legge 24/11/1989 num. 681 art. 72, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40479 del 2024 Rv. 287248-01, N. 13751 del 2020 Rv. 278976-01, N. 12388 del 2025 Rv. 288065-01, N. 31488 del 2023 Rv. 284961-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01, N. 37107 del 2015 Rv. 264857-01, N. 33040 del 2015 Rv. 264205-01, N. 5352 del 2024 Rv. 285851-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 28322 del 23/05/2025** Cc. (dep. **01/08/2025**) Rv. **288339-01**

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE**. Estensore: **TOSCANI EVA**. Relatore: **TOSCANI EVA**.
Imputato: **MONACO GIANFRANCO**. P.M. **PERELLI SIMONE**. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 30/01/2025

671008 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA - Ulteriore riduzione di pena prevista ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità al condannato con giudizio ordinario che non abbia proposto appello - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non consente la riduzione di un sesto della pena all'imputato che, giudicato con rito ordinario, non abbia proposto appello, in quanto il riconoscimento del beneficio nel solo caso di giudizio abbreviato non è irragionevole né arbitrario, ma rientra in una legittima scelta discrezionale di politica criminale del legislatore, giustificata dalla natura deflattiva del rito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 24 com. 1 lett. C, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 42681 del 2023 Rv. 285394-01, N. 8236 del 2025 Rv. 287627-01, N. 20346 del 2025 Rv. 288216-01, N. 4237 del 2024 Rv. 285820-01

Sez. 1, **Sentenza n. 25133 del 13/05/2025** Cc. (dep. **08/07/2025**) Rv. **288194-01**

Presidente: **BONI MONICA**. Estensore: **ALIFFI FRANCESCO**. Relatore: **ALIFFI FRANCESCO**. Imputato: **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**. P.M. **MIGNOLO OLGA**. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CAGLIARI, 14/02/2025

657012 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Interessato - Nozione - Fattispecie.

In tema di esecuzione, sono "interessati", e, quindi, legittimati a partecipare al procedimento, i titolari di situazioni giuridiche soggettive astrattamente tutelabili nel processo di cognizione (persone offese, parti civili, terzi estranei titolari di diritti sui beni confiscati) che, in seguito ad una statuizione irrevocabile, abbiano subito un concreto pregiudizio che intendano rimuovere, o siano state private di un vantaggio correlato alla propria posizione processuale. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il Consiglio Regionale, pur avendo adottato il provvedimento impugnato, non fosse legittimato a partecipare all'incidente di esecuzione che un ex consigliere regionale, condannato per il delitto di peculato, aveva promosso onde ottenere che la sospensione del vitalizio - disposta ex art. 28, comma secondo, n. 5, cod. pen., in seguito all'applicazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici - non eccedesse l'ammontare indicato dall'art. 545, comma settimo, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 28 com. 2 lett. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 662, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 545 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 23761 del 2010 Rv. 247281-01

Massime precedenti Vedi: N. 7869 del 2024 Rv. 285854-01, N. 27151 del 2024 Rv. 286633-01, N. 6059 del 2025 Rv. 287486-01, N. 2013 del 2020 Rv. 277725-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 25806 del 13/05/2025 Cc. (dep. 14/07/2025) Rv. 288463-01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: GIP TRIBUNALE PERUGIA. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)

Dichiara competenza, GIP TRIBUNALE PERUGIA, 07/02/2025

595021 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - CALUNNIA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - Prima comunicazione della falsa incolpazione all'autorità - Consumazione del delitto di calunnia - Sufficienza - Ragioni - Conseguenze in tema di competenza territoriale.

La calunnia, quale reato istantaneo, si consuma nel tempo e nel luogo in cui la falsa incolpazione è portata per la prima volta a conoscenza dell'autorità giudiziaria o di altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire, perché già in tale momento sorge la possibilità di incriminazione a carico della persona falsamente incolpata, sicché, a tal fine, è irrilevante la reiterazione di eventuali, successive dichiarazioni di conferma della falsa accusa da parte dello stesso soggetto. (Fattispecie in cui la Corte ha individuato la competenza avendo riguardo al luogo di ricezione delle dichiarazioni contenenti la falsa incolpazione da parte della polizia giudiziaria, prima autorità a riceverle). (Conf.: Sez. 1, n. 1989 del 1972, Rv. 120251-01; Vedi: Sez. U, n. 2110 del 1996, Rv. 203768-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 330

Massime precedenti Conformi: N. 9961 del 1999 Rv. 214181-01, N. 2880 del 1998 Rv. 210384-01, N. 8577 del 2000 Rv. 216683-01, N. 2933 del 2010 Rv. 245773-01

Massime precedenti Vedi: N. 51721 del 2016 Rv. 268756-01, N. 13416 del 2016 Rv. 267269-01, N. 40098 del 2008 Rv. 241708-01

Sez. 1, Sentenza n. 24927 del 07/05/2025 Ud. (dep. 07/07/2025) Rv. 288213-01

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA. Imputato: PMT C/ ORSINI ALESSANDRO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE MILITARE ROMA, 15/10/2024

608003 REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - IN GENERE - Distruzione o deterioramento di cose mobili militari - Appartenenza del bene all'amministrazione militare - Titolarità giuridica del bene - Necessità - Esclusione - Rapporto di detenzione stabile e continuativo - Sufficienza - Fattispecie.

Il reato di distruzione o deterioramento di cose mobili militari, di cui all'art. 169 cod. pen. mil. pace, può avere ad oggetto non solo i beni destinati al servizio militare dei quali l'amministrazione sia proprietaria, ma anche quelli che la stessa detenga in modo stabile e continuativo. (Vedi: Sez. U, n. 7966 del 1980, Rv. 145713-01). (Fattispecie relativa al danneggiamento di un veicolo adibito al servizio militare, detenuto dall'amministrazione in forza di un contratto di noleggio a lungo termine).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 169 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6834 del 2013 Rv. 254810-01, N. 14844 del 2020 Rv. 279052-01, N. 44136 del 2023 Rv. 285401-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 24914 del 07/05/2025** Cc. (dep. 07/07/2025) Rv. 288444-01

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: ZONCU MARIA GRECA. Relatore: ZONCU MARIA GRECA. Imputato: ASSISI PASQUALE MICHAEL. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. SORVEGLIANZA L'AQUILA, 11/02/2025

657031 ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Benefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi - Impossibilità di collaborazione con la giustizia - Accertamento - Richiesta diretta al tribunale di sorveglianza - Inammissibilità - Ragioni.

In tema di benefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi, l'accertamento incidentale dell'oggettiva impossibilità di collaborazione con la giustizia di cui all'art. 58-ter ord. pen. non può essere autonomamente richiesto dal detenuto al tribunale di sorveglianza, neppure in pendenza del procedimento di concessione del beneficio innanzi al magistrato di sorveglianza, spettando a quest'ultimo la valutazione della pregiudizialità in concreto di tale accertamento rispetto alla decisione da adottare.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 70 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22410 del 2021 Rv. 281395-01

Massime precedenti Vedi: N. 48717 del 2019 Rv. 277792-01, N. 3758 del 2016 Rv. 265996-01, N. 12555 del 2020 Rv. 278904-01 Rv. 278904-02, N. 40044 del 2013 Rv. 257410-01

Sez. 1, **Sentenza n. 28574 del 06/05/2025** Ud. (dep. 05/08/2025) Rv. 288340-01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: GRIECO TERESA. Relatore: GRIECO TERESA. Imputato: ACQUISTO MICHELE. P.M. TAMPIERI LUCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 22/01/2025

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Cauzione - Omesso deposito entro il termine stabilito nel provvedimento applicativo - Reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 - Configurabilità - Pendenza della richiesta di rateizzazione al momento della scadenza del termine - Rilevanza - Esclusione.

Integra il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 il mancato versamento della cauzione, di cui all'art. 31 del medesimo decreto, entro il termine stabilito nel provvedimento applicativo della misura di prevenzione, a nulla rilevando che, prima della scadenza del termine, il sottoposto abbia formulato istanza di rateizzazione sulla quale il tribunale non si sia pronunciato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 31, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 76 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12104 del 2021 Rv. 280658-01, N. 39829 del 2019 Rv. 277065-01, N. 34352 del 2016 Rv. 267665-01, N. 38310 del 2016 Rv. 267857-01, N. 51874 del 2019 Rv. 277918-01, N. 2769 del 2015 Rv. 262721-01

Sez. 1, **Sentenza n. 25118 del 15/04/2025** Cc. (dep. 08/07/2025) Rv. 288172-01

SEZIONE PRIMA

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: GALATI VINCENZO. Relatore: GALATI VINCENZO. Imputato: BALLONE RAFFAELE. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE CHIETI, 27/01/2025

657005 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO - Applicazione della continuazione in relazione a reati estinti - Possibilità - Ragioni.

In sede esecutiva, è consentita l'applicazione della disciplina della continuazione anche in relazione a reati già estinti, sussistendo l'interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell'art. 671 cod. proc. pen., anche se da essa non derivino immediate e concrete conseguenze rispetto all'entità della pena da espiare, in ragione degli ulteriori effetti che possono conseguirne.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Cod. Pen. art. 172, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4692 del 2007 Rv. 236568-01, N. 27639 del 2013 Rv. 256777-01, N. 9825 del 2009 Rv. 243292-01, N. 33921 del 2015 Rv. 264893-01, N. 24705 del 2008 Rv. 240803-01

Massime precedenti Vedi: N. 10711 del 2022 Rv. 282894-01, N. 8025 del 2019 Rv. 276927-01, N. 10380 del 2021 Rv. 280740-01

Sez. 1, Sentenza n. 25656 del 15/04/2025 Ud. (dep. 11/07/2025) Rv. 288173-01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: KRASHI ELKIER (ALIAS TOMAJ ELKIER - CUI 03FOYWN). P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 27/09/2024

665017 NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE - Espulsione dell'imputato - Causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. - Esclusione - Conseguenze - Sopravvenuta inefficacia della elezione o dichiarazione di domicilio - Esclusione.

La dichiarazione di elezione di domicilio mantiene i suoi effetti anche successivamente all'espulsione dell'imputato, non costituendo quest'ultima circostanza di caso fortuito o di forza maggiore che, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., impedisce all'imputato di comunicare l'eventuale mutamento del luogo dichiarato o eletto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3858 del 2016 Rv. 266085-01, N. 34174 del 2008 Rv. 240749-01, N. 6104 del 2018 Rv. 272161-01

Massime precedenti Vedi: N. 40851 del 2024 Rv. 287139-01, N. 29660 del 2019 Rv. 276972-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12778 del 2020 Rv. 278869-01, N. 23948 del 2020 Rv. 279420-01, N. 42603 del 2023 Rv. 285213-01, N. 41280 del 2006 Rv. 234905-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 24501 del 09/04/2025** Ud. (dep. **03/07/2025**) Rv. **288221-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: F. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO REGGIO CALABRIA, 15/05/2024

612008 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - Presenza sul luogo del reato - Configurabilità del concorso morale - Condizioni.

In tema di concorso di persone, la presenza sul luogo dell'esecuzione del reato è sufficiente ad integrare gli estremi di una forma di compartecipazione criminosa ideale, allorché palesi chiara adesione e incitamento ulteriore alla condotta dell'esecutore materiale, fornendogli stimolo all'azione e maggiore senso di impunità e sicurezza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28895 del 2020 Rv. 279807-01, N. 50323 del 2013 Rv. 257979-01

Massime precedenti Vedi: N. 28794 del 2019 Rv. 276820-01, N. 37855 del 2024 Rv. 287069-01, N. 13201 del 2024 Rv. 286218-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 337 del 2009 Rv. 241574-01

Sez. 1, **Sentenza n. 25390 del 03/04/2025** Cc. (dep. **09/07/2025**) Rv. **288177-01**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: JOUAHRI HAMZA (CUI 06KYCP4). P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 26/09/2024

662009 IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI - Dichiarazioni rese da indagato o imputato di reato connesso o collegato senza le garanzie riconosciute dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. - Inutilizzabilità "erga omnes" ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen. - Condizioni - Fattispecie.

L'inutilizzabilità prevista dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. ricorre anche in caso di dichiarazioni rese nella fase delle indagini da chi, sin dall'inizio dell'esame o dopo l'emersione di indizi a suo carico nel corso di tale atto, senza che lo stesso sia stato interrotto, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato o imputato di reato connesso o di reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a reato di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni rese senza garanzie difensive da cittadini stranieri condotti presso le autorità di frontiera per ingresso illegale in territorio nazionale, per i quali erano, quindi, già emersi indizi del reato di cui all'art. 10-bis del citato d.lgs.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 363, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 371 com. 2 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29770 del 2009 Rv. 244462-01, N. 28942 del 2020 Rv. 279806-01, N. 30922 del 2020 Rv. 280277-01

Massime precedenti Difformi: N. 1914 del 2019 Rv. 274343-01

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 9473 del 2025 Rv. 287773-01, N. 20834 del 2023 Rv. 284539-01, N. 28583 del 2021 Rv. 281807-01, N. 575 del 2019 Rv. 274393-01, N. 20936 del 2017 Rv. 270363-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 160 del 2000 Rv. 216246-01, N. 15208 del 2010 Rv. 246584-01, N. 33583 del 2015 Rv. 264479-01, N. 12067 del 2010 Rv. 246375-01

Sez. 1, Sentenza n. 24506 del 28/03/2025 Cc. (dep. **03/07/2025**) Rv. **288162-01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO**. *Estensore:* **GRIECO TERESA**. *Relatore:* **GRIECO TERESA**. *Imputato:* **CALABRO' ANTONINO**. *P.M.* **LOY MARIA FRANCESCA**. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA REGGIO CALABRIA, 19/11/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Liberazione anticipata - Requisito della partecipazione all'opera di rieducazione - Esistenza di rapporti disciplinari - Criteri di valutazione.

In tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 103 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 30717 del 2019 Rv. 277497-01, N. 17427 del 2011 Rv. 250311-01

Massime precedenti Vedi: N. 34572 del 2023 Rv. 285120-01, N. 4019 del 2021 Rv. 280522-01, N. 13233 del 2021 Rv. 280985-01

Sez. 1, Sentenza n. 25098 del 19/03/2025 Ud. (dep. **08/07/2025**) Rv. **288445-01**

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE**. *Estensore:* **CURAMI MICAELA SERENA**. *Relatore:* **CURAMI MICAELA SERENA**. *Imputato:* **CICINO FRANCESCO**. *P.M.* **CASELLA GIUSEPPINA**. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 05/07/2023

673104 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI - Utilizzazione di impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica - Motivazione delle eccezionali ragioni di urgenza - Desumibilità implicita dal riferimento ad attività criminosa in corso - Possibilità.

In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza, richieste dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. per l'esecuzione delle operazioni mediante l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della procura, può desumersi anche implicitamente dal riferimento all'attività criminosa in corso, indicata nel provvedimento del pubblico ministero, ovvero complessivamente ricavabile dagli atti del procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 45896 del 2013 Rv. 258159-01, N. 5103 del 2010 Rv. 246435-01, N. 15396 del 2008 Rv. 239633-01, N. 30994 del 2018 Rv. 273594-01, N. 49754 del 2012 Rv. 254101-01, N. 24241 del 2004 Rv. 228107-01

Massime precedenti Vedi: N. 25255 del 2006 Rv. 234836-01, N. 6788 del 2006 Rv. 234597-01, N. 42892 del 2011 Rv. 251505-01, N. 25082 del 2019 Rv. 277608-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 919 del 2004 Rv. 226487-01, N. 170 del 2000 Rv. 216664-01, N. 30347 del 2007 Rv. 236754-01

Sez. 1, Sentenza n. 27516 del 18/03/2025 Ud. (dep. **28/07/2025**) Rv. **288336-02**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: CALASELICE BARBARA. Relatore: CALASELICE BARBARA. Imputato: BATTAGLIA ROSARIO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO CATANZARO, 28/03/2024

659049 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE - Impedimento dovuto a ragioni di salute - Obbligo di nominare un sostituto processuale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

Il difensore impedito a comparire per ragioni di salute è tenuto, qualora si tratti di impedimento prevedibile, a nominare un sostituto processuale, ovvero ad indicare le specifiche ragioni che rendono impossibile la sostituzione. (Fattispecie relativa a richiesta di rinvio rigettata per la prevedibilità dell'impedimento, e per la ritenuta infondatezza dei motivi addotti dal difensore per giustificare l'omessa nomina di un sostituto processuale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 38475 del 2019 Rv. 276761-01

Massime precedenti Vedi: N. 50731 del 2019 Rv. 277717-01, N. 31377 del 2018 Rv. 273808-01, N. 3223 del 2021 Rv. 280869-01, N. 48270 del 2018 Rv. 274699-02, N. 48912 del 2016 Rv. 268166-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41432 del 2016 Rv. 267747-01

Sez. 1, Sentenza n. 27516 del 18/03/2025 Ud. (dep. **28/07/2025**) Rv. **288336-01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: CALASELICE BARBARA. Relatore: CALASELICE BARBARA. Imputato: BATTAGLIA ROSARIO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO CATANZARO, 28/03/2024

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. - Circostanza aggravante dell'associazione armata - Configurabilità a carico del partecipe - Condizioni.

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis com. 4

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 44704 del 2015 Rv. 265254-01, N. 13008 del 1998 Rv. 211901-01, N. 50714 del 2019 Rv. 278010-01

Massime precedenti Vedi: N. 31920 del 2021 Rv. 281811-02, N. 2159 del 2024 Rv. 285908 - 05

Sez. 1, Sentenza n. 24273 del 28/02/2025 Ud. (dep. **01/07/2025**) Rv. **288151-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO - ALIFFI FRANCESCO .. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO - ALIFFI FRANCESCO .. Imputato: PG C/ AIELLO SALVATORE. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 28/02/2024

594179 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - Impiego di danaro, beni o utilità di provenienza delittuosa - Finalità dissimulativa della condotta - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. non è necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulative volte ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni, in quanto tale delitto tutela, in via residuale rispetto a quelli di riciclaggio e autoriciclaggio, la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall'utilizzo di beni di provenienza illecita.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 ter CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 ter lett. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 43781 del 2024 Rv. 287270-01, N. 37678 del 2015 Rv. 264466-01, N. 24273 del 2021 Rv. 281626-01, N. 9026 del 2014 Rv. 258525-01

Massime precedenti Difformi: N. 26796 del 2021 Rv. 281552-03, N. 39756 del 2011 Rv. 251194-01, N. 33076 del 2016 Rv. 267692-01 Rv. 267691-01, N. 13085 del 2014 Rv. 259477-01

Massime precedenti Vedi: N. 18184 del 2024 Rv. 286323-02, N. 49524 del 2019 Rv. 279149-01, N. 14215 del 2025 Rv. 287821-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25191 del 2014 Rv. 259586-01 Rv. 259590-01

LUGLIO/AGOSTO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 26934 del 11/07/2025 Cc. (dep. 23/07/2025) Rv. 288379-01

Presidente: CAPUTO ANGELO. Estensore: AIELLI LUCIA. Relatore: AIELLI LUCIA. Imputato: PMT C/ IERACITANO ROSARIO. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 20/03/2025

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Delitto di dichiarazione infedele - Delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato - Rapporto di specialità - Sussistenza - Ragioni.

Sussiste rapporto di specialità tra il delitto di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato previsto dall'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., in quanto la condotta fraudolenta diretta all'evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla stessa derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 640 com. 2 lett. 1, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 22191 del 2014 Rv. 259578-01, N. 36776 del 2024 Rv. 286923-02, N. 36916 del 2020 Rv. 280788-01, N. 37398 del 2023 Rv. 285034-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20664 del 2017 Rv. 269667-01, N. 1235 del 2011 Rv. 248865-01

Sez. 2, Sentenza n. 29552 del 09/07/2025 Cc. (dep. 18/08/2025) Rv. 288451-01

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: SARACO ANTONIO. Relatore: SARACO ANTONIO. Imputato: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. C/ SACCUCCI UMBERTO. P.M. PIRRELLI FRANCESCA ROMANA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 28/02/2025

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Ordinanza ex art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Imposizione alle parti della riassunzione del giudizio davanti al giudice civile - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.

E' ricorribile per cassazione, in quanto affetta da abnormità strutturale, l'ordinanza ex art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. con cui la corte di appello, nel rimettere le parti innanzi al giudice civile per la prosecuzione del giudizio, abbia imposto loro di provvedere alla sua "riassunzione" davanti a quest'ultimo, posto che l'indicata disposizione ne prevede la mera traslazione dal settore penale a quello civile, senza soluzione di continuità o necessità di iniziative delle parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Massime precedenti Vedi: N. 46179 del 2023 Rv. 285351-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5307 del 2008 Rv. 238240-01, N. 260 del 1999 Rv. 215094-01, N. 37502 del 2022 Rv. 283552-01, N. 38481 del 2023 Rv. 285036-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 29406 del 08/07/2025** Cc. (dep. 11/08/2025) Rv. **288383-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: COLELLA SIMONETTA. Relatore: COLELLA SIMONETTA. Imputato: MEOLA FLAVIO. P.M. STURZO GASPARE. (Diff.)

Qualifica appello il ricorso, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE NOCERA INFERIORE, 10/12/2024
661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sentenza di non luogo a procedere - Ricorso "per saltum"
- Ammissibilità - Ragioni.

La sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. è impugnabile con ricorso per cassazione "per saltum", seppur per fare valere soltanto vizi di legittimità, in quanto il disposto dell'art. 569 cod. proc. pen., nel riferirsi alla "sentenza di primo grado" senza alcuna precisazione ulteriore, non limita la proponibilità immediata dell'impugnativa alle sentenze emesse in esito al giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12864 del 2022 Rv. 283367-01

Massime precedenti Difformi: N. 18305 del 2019 Rv. 275916-01, N. 5452 del 2023 Rv. 284138-01, N. 27526 del 2018 Rv. 272963-01, N. 22551 del 2024 Rv. 286561-01, N. 34872 del 2018 Rv. 273426-01

Massime precedenti Vedi: N. 28063 del 2024 Rv. 286724-01, N. 20257 del 2025 Rv. 288091-01, N. 33086 del 2024 Rv. 286805-01

Sez. 2, **Sentenza n. 29336 del 08/07/2025** Cc. (dep. 07/08/2025) Rv. **288381-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: COSCIONI GIUSEPPE. Relatore: COSCIONI GIUSEPPE. Imputato: ZHENG DONGMEI. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 28/03/2025

659136 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE - Trasmissione degli atti al pubblico ministero ai fini della contestazione di fatti ulteriori in assenza di decisione sull'originaria imputazione - Abnormità - Sussistenza - Fattispecie.

E' affetto da abnormità funzionale il provvedimento con cui il giudice, ai fini dell'eventuale contestazione di ulteriori ipotesi di reato, ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen., senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato l'ordinanza del tribunale che, verificata l'impossibilità di accertare il reato presupposto del contestato riciclaggio e ritenuto di non poter diversamente qualificare tale delitto, aveva disposto la regressione del procedimento per ulteriori approfondimenti ed eventuali nuove formulazioni di reato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15991 del 2016 Rv. 266836-01, N. 31835 del 2018 Rv. 273696-01

Massime precedenti Vedi: N. 30440 del 2024 Rv. 286744-01, N. 34529 del 2019 Rv. 276429-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 26031 del 03/07/2025** Cc. (dep. 15/07/2025) Rv. **288494-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: DE SANTIS ANNA MARIA. Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA. Imputato: TURRIZIANI SALVATORE. P.M. ALEMI FLAVIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 19/03/2025

673008 PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE - Analisi comparativa del DNA - Violazione dei Protocolli internazionali - Certezza degli esiti - Esclusione - Valenza indiziante - Esclusione - Mero dato processuale - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di indagini genetiche, l'analisi comparativa del DNA effettuata in violazione delle regole procedurali prescritte dai Protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonché di ripetizione delle analisi, priva di certezza gli esiti cui perviene, sicché non è possibile conferire ad essi una valenza indiziante, costituendo, piuttosto, un mero dato processuale, sprovvisto di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probatori. (Fattispecie relativa a indagini genetiche su fascette rinvenute sul luogo di una rapina e utilizzate per immobilizzare la vittima).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 38184 del 2022 Rv. 283904-04 Rv. 283904-04, N. 27813 del 2024 Rv. 286745-01, N. 36080 del 2015 Rv. 264863-01

Massime precedenti Vedi: N. 11622 del 2020 Rv. 278827-01, N. 15140 del 2022 Rv. 283144-01, N. 15577 del 2021 Rv. 281412-01, N. 2476 del 2015 Rv. 261867-01

Sez. 2, **Sentenza n. 26165 del 03/07/2025** Ud. (dep. 16/07/2025) Rv. **288481-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: LORA LAMIA DONIN GIANNI. P.M. ALEMI FLAVIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 26/02/2025

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Beneficio subordinato al risarcimento del danno - Accertamento delle condizioni economiche dell'imputato - Verifica giudiziale - Condizioni.

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, nel subordinare la concessione del beneficio al risarcimento del danno, non deve accertare preventivamente le condizioni economiche dell'imputato, ma è tenuto ad effettuare un motivato apprezzamento delle stesse, nel caso in cui emergano dagli atti elementi che inducono a dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta o in quello in cui detti elementi siano forniti dalla parte interessata in vista della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25685 del 2016 Rv. 267372-01, N. 25413 del 2016 Rv. 267134-01, N. 38431 del 2023 Rv. 285041-01, N. 1867 del 2021 Rv. 280344-01, N. 11142 del 2023 Rv. 284609-01, N. 3187 del 2021 Rv. 280407-01, N. 22094 del 2021 Rv. 281510-01, N. 46959 del 2021 Rv. 282348-01, N. 39785 del 2023 Rv. 285260-01, N. 14205 del 2015 Rv. 263185-01, N. 11371 del 2018 Rv. 272544-01, N. 11299 del 2020 Rv. 278799-01, N. 48913 del 2018 Rv. 274599-01

Massime precedenti Vedi: N. 37160 del 2024 Rv. 287113-01, N. 4626 del 2020 Rv. 278290-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 25992 del 01/07/2025** Cc. (dep. **15/07/2025**) Rv. **288325-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: PELLEGRINO ANDREA. Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Imputato: BRINDISI FRANCESCO. P.M. CUOMO LUIGI. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 28/11/2024

594209 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE - Truffa contrattuale - Pagamento con bonifico bancario su carta ricaricabile dotata di IBAN e collegata a un conto corrente - Assimilazione ad un'ordinaria operazione su conto corrente - Tempo e luogo di consumazione - Individuazione.

La truffa contrattuale realizzata mediante pagamento con bonifico bancario su carta dotata di IBAN e collegata a un conto corrente acceso presso una banca territoriale, in quanto operazione assimilabile ad un bonifico bancario, in cui l'ordine di pagamento non è contestuale all'accredito, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 8 CORTE COST., Cod. Pen. art. 9 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36359 del 2016 Rv. 268252-01, N. 23781 del 2020 Rv. 279484-01, N. 33588 del 2023 Rv. 285143-02, N. 10570 del 2023 Rv. 284424-01, N. 54948 del 2017 Rv. 271761-01

Sez. 2, **Sentenza n. 29548 del 01/07/2025** Cc. (dep. **18/08/2025**) Rv. **288384-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Imputato: ROSSI CLAUDIO. P.M. CUOMO LUIGI. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 14/10/2024

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Amministratore di condominio - Querela nei confronti del precedente amministratore per appropriazione indebita - Delibera assembleare - Necessità - Esclusione - Ragioni.

L'amministratore di condominio è legittimato a proporre querela, senza necessità di autorizzazione o ratifica assembleare, per il delitto di appropriazione indebita del denaro giacente sul conto corrente condominiale commesso dal precedente amministratore, costituendo il bene sottratto "cosa comune" ai sensi del disposto dell'art. 1130, comma primo, n. 2, cod. civ., la cui gestione rientra fra le sue specifiche attribuzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1117, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33813 del 2023 Rv. 284991-01

Massime precedenti Vedi: N. 2347 del 2016 Rv. 266325-01, N. 36925 del 2024 Rv. 286924-01, N. 30472 del 2025 Rv. 288363-01, N. 45902 del 2021 Rv. 282444-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40354 del 2013 Rv. 255975-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 27040 del 17/06/2025** Ud. (dep. **23/07/2025**) Rv. **288496-03**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: M. P.M. PICUTI FABIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 10/12/2024

609034 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - CONNESSIONE TELEOLOGICA - Circostanza di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen. in relazione al delitto di lesione personale - Assorbimento nel delitto di rapina egualmente contestato - Esclusione - Indicazioni.

L'aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., ritenuta configurabile in relazione al delitto di lesioni personali, non rimane assorbita nel delitto di rapina, del pari contestato, nel caso in cui la violenza esercitata dal soggetto agente sia esorbitante rispetto a quella necessaria a integrare tale più grave fattispecie delittuosa. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che, per la configurabilità di tale circostanza, è sufficiente che la volontà del soggetto agente sia diretta alla commissione del delitto-fine e che, a tale scopo, il predetto si sia avvalso del delitto-mezzo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 lett. 2, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 21458 del 2019 Rv. 276543-01, N. 38399 del 2017 Rv. 271211-01

Massime precedenti Vedi: N. 37070 del 2023 Rv. 285247-01, N. 7377 del 2024 Rv. 286086-01, N. 28491 del 2025 Rv. 288346-01, N. 14376 del 2025 Rv. 287822-01, N. 46869 del 2022 Rv. 284038-01

Sez. 2, **Sentenza n. 27040 del 17/06/2025** Ud. (dep. **23/07/2025**) Rv. **288496-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: M. P.M. PICUTI FABIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 10/12/2024

603050 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - IN GENERE - Nozione di malattia - Fattispecie.

Il delitto di lesioni personali è configurabile anche in mancanza di un'alterazione di natura anatomica, a condizione che ricorra una limitazione funzionale o una compromissione delle funzioni dell'organismo significativa, anche se non definitiva. (Fattispecie relativa a somministrazione, attuata con violenza, di benzodiazepine con perdita di coscienza e riduzione delle capacità di resistenza psichica e fisica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 585

Massime precedenti Conformi: N. 40428 del 2009 Rv. 245378-01, N. 714 del 1999 Rv. 212156-01, N. 17505 del 2008 Rv. 239541-01, N. 33492 del 2019 Rv. 276930-01, N. 22156 del 2016 Rv. 267306-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 27040 del 17/06/2025** Ud. (dep. **23/07/2025**) Rv. **288496-02**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: M. P.M. PICUTI FABIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 10/12/2024

673008 PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE - Lesioni personali - Dichiarazioni della persona offesa - Valore probatorio - Necessità del referto medico - Esclusione.

In tema di valutazione della prova, il delitto di lesioni personali, per il principio del libero convincimento del giudice e per l'assenza di gerarchia tra i mezzi di prova, può essere provato in base alle sole dichiarazioni della persona offesa, di cui sia stata positivamente apprezzata l'attendibilità, anche in mancanza di un referto medico che attesti la "malattia" derivata dalla condotta lesiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 585, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194

Massime precedenti Conformi: N. 42027 del 2014 Rv. 260986-01, N. 43614 del 2021 Rv. 282088-01

Massime precedenti Vedi: N. 3239 del 2023 Rv. 284061-01, N. 12920 del 2020 Rv. 279070-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41461 del 2012 Rv. 253214-01

Sez. 2, **Sentenza n. 25778 del 13/06/2025** Ud. (dep. **14/07/2025**) Rv. **288495-01**

Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: DEL SOLE VINCENZO EMIR. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 30/09/2024

594072 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - Estorsione cd. "progressiva" - Pluralità di contributi e di concorrenti - Rilevanza - Indicazioni.

Integra il concorso nel delitto di estorsione, nella specie cd. "progressiva", ogni comportamento esteriore che, seppur non connotato da minacce direttamente indirizzate alla parte lesa, risulti idoneo a fornire un apprezzabile contributo alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, in tutte o in alcuna delle fasi dell'ideazione, dell'organizzazione o dell'esecuzione, assumendo carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che sussiste nel caso in cui le condotte dei concorrenti, in esito a una valutazione effettuata con il criterio della prognosi postuma, siano integrate in unico obiettivo perseguito dai predetti in varia e diversa misura, sicchè è sufficiente che ciascun soggetto agente abbia consapevolezza del contributo, anche unilaterale, recato alla condotta altrui.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15860 del 2015 Rv. 263089-01, N. 43745 del 2024 Rv. 287193-02, N. 28794 del 2019 Rv. 276820-01, N. 44859 del 2019 Rv. 277773-03, N. 36115 del 2017 Rv. 271005-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 310 del 2000 Rv. 218525-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 26920 del 12/06/2025 Cc. (dep. 23/07/2025) Rv. 288480-04

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: PMT C/ GRAVINESE SABATINO. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 28/03/2025

664032 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Decisione della Cassazione che annulla l'ordinanza del tribunale del riesame di annullamento del provvedimento genetico - Immediata esecutività - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, la decisione della Corte di cassazione che, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, annulli l'ordinanza del tribunale del riesame, che, a sua volta, aveva caducato il provvedimento "genetico", non è immediatamente esecutiva, dovendo essere salvaguardata, a fronte dell'iniziale annullamento dell'ordinanza applicativa del vincolo, la libertà personale dell'indagato, fino alla nuova pronuncia del tribunale del riesame. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, in caso di conferma, all'esito del giudizio di rinvio, del titolo cautelare, l'esecutività della decisione, anche in caso di nuova proposizione del ricorso per cassazione, è immediata, operando il disposto dell'art. 588, comma 2, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 588 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 21826 del 2022 Rv. 283365-01, N. 2888 del 2014 Rv. 258371-01, N. 5548 del 2025 Rv. 287575-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19214 del 2020 Rv. 279092-01 Rv. 279092-02

Sez. 2, Sentenza n. 26920 del 12/06/2025 Cc. (dep. 23/07/2025) Rv. 288480-02

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: PMT C/ GRAVINESE SABATINO. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 28/03/2025

664095 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO - Procedimento plurisoggettivo avente ad oggetto più reati connessi o probatoriamente collegati - Interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Sussistenza delle condizioni per applicare la misura anche in ordine a reato per il quale non è prescritto l'interrogatorio preventivo - Interrogatorio postumo di garanzia anche per i coindagati di reati connessi non ostativi all'espletamento dell'interrogatorio preventivo - Necessità - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, il giudice per le indagini preliminari che, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di un indagato, una misura personale in ordine a reato per cui non è prescritto il previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., deve effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati per i quali ricorrono le condizioni per disporre una misura in ordine a reati connessi non ostativi all'espletamento dell'interrogatorio preventivo, non potendo disporre la separazione processuale d'ufficio e senza sentire le parti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 PENDENTE

Massime precedenti Difformi: N. 27080 del 2025 Rv. 288191-01

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 3609 del 2019 Rv. 275880-01, N. 31440 del 2020 Rv. 280062-01, N. 19068 del 2025 Rv. 288044-01, N. 11921 del 2025 Rv. 287672-01, N. 3 del 1998 Rv. 210258-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 44895 del 2014 Rv. 260926-01, N. 17274 del 2020 Rv. 279281-01

Sez. 2, Sentenza n. 26906 del 12/06/2025 Ud. (dep. **23/07/2025**) Rv. **288460-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: DE SANTIS ANNA MARIA. Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA. Imputato: MASTIO GIUSEPPE. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. SASSARI, 18/09/2024

594205 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Fraudolenta induzione in errore - Omessa esecuzione di controlli dell'ente erogatore - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

Ai fini della configurabilità del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, non rileva la mancanza di controlli, da parte dell'ente erogatore, circa la veridicità dei dati forniti dal richiedente il contributo pubblico, atteso che la fraudolenta induzione in errore postula che il "deceptus" abbia a disposizione strumenti di tutela, pur se concretamente non utilizzati, collegandosi la responsabilità penale al fatto del soggetto agente, indipendentemente dall'eventuale cooperazione della vittima.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 52316 del 2016 Rv. 268960-01

Massime precedenti Vedi: N. 6772 del 2025 Rv. 287584-01, N. 44878 del 2019 Rv. 279036-03, N. 13573 del 2024 Rv. 286319-02, N. 46354 del 2024 Rv. 287378-01, N. 51538 del 2019 Rv. 278230-01, N. 23940 del 2020 Rv. 279490-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11969 del 2025 Rv. 287649-01, N. 26351 del 2002 Rv. 221663-01

Sez. 2, Sentenza n. 26920 del 12/06/2025 Cc. (dep. **23/07/2025**) Rv. **288480-03**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: PMT C/ GRAVINESE SABATINO. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 28/03/2025

666013 NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - NULLITA' A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITA' - Omessa effettuazione del previo interrogatorio di garanzia ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. ed espletamento dell'interrogatorio postumo - Sussistenza - Deducibilità per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o rilevanza "ex officio" da parte dello stesso - Esclusione.

In tema di nullità processuali, l'omissione del previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che non può essere dedotta dinanzi al tribunale del riesame o da quest'ultimo rilevata "ex officio", ove non sia stata in precedenza eccepita dall'interessato, in sede di interrogatorio postumo di garanzia nelle more svolto.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 PENDENTE

Massime precedenti Difformi: N. 27080 del 2025 Rv. 288191-02, N. 27444 del 2025 Rv. 288192-01

Massime precedenti Vedi: N. 17916 del 2025 Rv. 288037-01, N. 37608 del 2021 Rv. 282023-01, N. 41786 del 2021 Rv. 282460-01, N. 11921 del 2025 Rv. 287672-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5396 del 2015 Rv. 263024-01 Rv. 263026-01, N. 39060 del 2009 Rv. 244188-01, N. 15069 del 2024 Rv. 286356-01

Sez. 2, Sentenza n. 27153 del 10/06/2025 Ud. (dep. 24/07/2025) Rv. **288377-01**

Presidente: **VERGA GIOVANNA.** *Estensore:* **CERSOSIMO EMANUELE.** *Relatore:* **CERSOSIMO EMANUELE.** *Imputato:* **BUROV DUMITRU (CUI 04JZ3GB).** *P.M.* **ALEMI FLAVIA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 04/12/2024

594130 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - FURTO PUNIBILE A QUERELA - FURTO D'USO - Configurabilità - Restituzione del bene sottratto - Spontaneità - Necessità - Sussistenza - Mancanza - Conseguenze.

Il delitto furto d'uso postula la restituzione spontanea della refurtiva dopo il suo uso momentaneo, sicché tutte le cause, anche indipendenti dalla volontà del colpevole, che determinano una coazione o impediscono la restituzione rendono configurabile il più grave delitto di furto. (Conf.: n. 9090 del 1990, Rv. 184695-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 626 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1045 del 2007 Rv. 236020-01 Rv. 236019-01, N. 6431 del 2015 Rv. 262664-01

Massime precedenti Vedi: N. 48732 del 2014 Rv. 261231-01, N. 42127 del 2024 Rv. 287252-01, N. 42048 del 2017 Rv. 271425-01

Sez. 2, Sentenza n. 27148 del 06/06/2025 Ud. (dep. 24/07/2025) Rv. **288461-02**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Relatore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Imputato:* **CAMPONERO CLAUDIA.** *P.M.* **STURZO GASPARE.** (Diff.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 19/11/2024

609031 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - ABUSO DI AUTORITA' O DI PARTICOLARI RELAZIONI - Abuso di relazioni di ufficio o di prestazioni d'opera - Necessità del rapporto d'ufficio tra autore del fatto e soggetto passivo - Esclusione - Strumentalizzazione dell'ufficio o della prestazione - Sufficienza - Fattispecie.

L'aggravante dell'abuso di ufficio o della prestazione d'opera, prevista all'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., non afferisce ai soli rapporti derivanti dalla comune appartenenza dell'autore del fatto e del soggetto passivo a un medesimo ufficio o dall'esistenza tra gli stessi di un rapporto di prestazione d'opera, risultando configurabile anche nel caso in cui l'agente, per commettere il reato, si avvalga, strumentalizzandoli, dell'ufficio ricoperto o della prestazione svolta, a

SEZIONE SECONDA

prescindere da una relazione diretta con la persona offesa. (Fattispecie relativa a frode informatica commessa dall'impiegata di uno studio professionale ai danni di un cliente, realizzata utilizzando le credenziali bancarie della vittima, in possesso dell'indicato studio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 11, Cod. Pen. art. 640 ter

Massime precedenti Conformi: N. 42790 del 2003 Rv. 227614-01

Massime precedenti Vedi: N. 49523 del 2019 Rv. 278243-03, N. 11631 del 2020 Rv. 278720-01 Rv. 278720-01, N. 4939 del 2020 Rv. 278117-01, N. 39396 del 2019 Rv. 277048-02, N. 47633 del 2019 Rv. 277456-01

Sez. 2, Sentenza n. 27148 del 06/06/2025 Ud. (dep. 24/07/2025) Rv. 288461-01

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Relatore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Imputato:* **CAMPONERO CLAUDIA.** *P.M.* **STURZO GASPARE.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 19/11/2024

609035 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA' - Valutazione dell'entità del danno - Momento della commissione del reato - Riferibilità - Diminuzione per fatti successivi al reato - Irrilevanza - Fattispecie.

Ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen., l'entità del danno patrimoniale deve essere valutata con riferimento al momento in cui il reato risulta commesso, sicché è irrilevante la sua successiva riduzione, conseguente alla rifusione del danno alla persona offesa. (Fattispecie relativa a frode informatica, in cui è stata ritenuta corretta la configurabilità dell'indicata aggravante, sebbene fosse intervenuto l'integrale risarcimento del danno da parte dell'assicurazione della vittima).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 7, Cod. Pen. art. 640 ter

Massime precedenti Conformi: N. 36311 del 2019 Rv. 277032-01

Massime precedenti Vedi: N. 53981 del 2018 Rv. 274425-01, N. 40314 del 2023 Rv. 285253-01, N. 13236 del 2020 Rv. 278948-01, N. 20519 del 2024 Rv. 286461-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42124 del 2024 Rv. 287095-03

Sez. 2, Sentenza n. 25349 del 27/05/2025 Ud. (dep. 09/07/2025) Rv. 288324-01

Presidente: **VERGA GIOVANNA.** *Estensore:* **ARIOLLI GIOVANNI.** *Relatore:* **ARIOLLI GIOVANNI.** *Imputato:* **GIUFFRIDA GRAZIA.** *P.M.* **SASSONE GIUSEPPE.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 02/10/2024

673099 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA - Dichiarazioni doppiamente "de relato" - Valutazione probatoria - Natura di indizio - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di testimonianza indiretta, le dichiarazioni doppiamente "de relato", che riportano circostanze la cui fonte dichiarativa abbia appreso, a sua volta, "de relato", non costituiscono prova diretta ma meri indizi, in grado di fondare la dichiarazione di colpevolezza solo se corredati da altri elementi idonei ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 38064 del 2019 Rv. 277062-01, N. 46332 del 2016 Rv. 268525-01, N. 41835 del 2015 Rv. 265436-01, N. 14704 del 2020 Rv. 279408-04, N. 23293 del 2024 Rv. 286562-01

Sez. 2, Sentenza n. 25356 del 27/05/2025 Ud. (dep. **09/07/2025**) Rv. **288334-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: CAROZZA MARIA ROSARIA. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 11/02/2025

661115 IMPUGNAZIONI - CAUSE DI NON PUNIBILITA' DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA (IN GENERE) - Sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto - Mancata impugnazione da parte dell'imputato - Possibilità per lo stesso di dolersi delle ragioni fondanti l'affermazione di responsabilità nel giudizio di rinvio conseguente all'impugnazione della decisione di proscioglimento da parte del pubblico ministero - Esclusione - Possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio che, nell'escludere la causa di non punibilità, abbia inflitto la pena stabilita per il reato in ordine al quale è stata affermata la penale responsabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, l'imputato che non ha impugnato la sentenza con cui il giudice di merito ha disposto il suo proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, postulando il giudizio sulla sussistenza di tale causa di non punibilità l'accertamento della penale responsabilità e l'attribuibilità del reato, non può dolersi delle ragioni a fondamento dell'affermazione di responsabilità nel giudizio di rinvio che consegua all'impugnazione di tale capo della decisione da parte del pubblico ministero, né può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio che, nell'escludere la causa di non punibilità, abbia inflitto la pena stabilita per il reato in ordine al quale è stata affermata la penale responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24326 del 2024 Rv. 286558-01, N. 10377 del 2025 Rv. 287708-01, N. 43700 del 2021 Rv. 282214-01, N. 36370 del 2019 Rv. 277168-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10 del 2000 Rv. 216239-01

Sez. 2, Sentenza n. 26902 del 27/05/2025 Ud. (dep. **23/07/2025**) Rv. **288450-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: P. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 14/11/2024

609127 REATO - REATO CONTINUATO - PENA - Calcolo della pena nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione - Concorso di circostanze - Criteri - Indicazione.

Al fini della determinazione della pena relativa a più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, deve individuarsi, innanzitutto, la violazione più grave, desumibile dalla sanzione da irrogare per ciascun reato, tenendo conto dell'eventuale applicazione di aggravanti o di attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto e di ogni altro elemento di valutazione e, una volta determinata la pena per il reato base, operare su di essa l'aumento per la continuazione.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 63 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 225 del 2018 Rv. 272211-01, N. 44368 del 2014 Rv. 260625-01

Massime precedenti Vedi: N. 44175 del 2023 Rv. 285258-01, N. 16995 del 2022 Rv. 283113-01, N. 22091 del 2023 Rv. 284663-01, N. 6043 del 2022 Rv. 282628-02, N. 26645 del 2019 Rv. 276196-01, N. 44428 del 2022 Rv. 284005-01, N. 55178 del 2016 Rv. 268692-01, N. 8749 del 2020 Rv. 278528-01, N. 1663 del 2023 Rv. 284033-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47127 del 2021 Rv. 282269-01

Sez. 2, Sentenza n. 27177 del 15/05/2025 Cc. (dep. 24/07/2025) Rv. 288380-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: AIELLI LUCIA. Relatore: AIELLI LUCIA. Imputato: ZAGAMI GIAMPAOLO. P.M. ALEMI FLAVIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 07/01/2025

594052 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - IN GENERE - Danneggiamento di cose destinate a pubblica reverenza - Estensione del regime di procedibilità a querela ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 31 del 2024 - Applicabilità - Esclusione - Perseguibilità d'ufficio - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

E' procedibile d'ufficio il delitto di danneggiamento di cose destinate a pubblica reverenza, anche a seguito dell'estensione del regime di perseguibilità a querela, effettuata dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, relativamente alle ipotesi previste dall'art. 635, comma secondo, n. 1), cod. pen., riguardanti i fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Fattispecie relativa al danneggiamento di una corona di alloro, avente funzione commemorativa delle vittime delle Foibe).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7, Cod. Pen. art. 635 com. 2 lett. 1, Cod. Pen. art. 635 com. 6, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 1 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 11929 del 2025 Rv. 287768-01, N. 22558 del 2024 Rv. 286505-01, N. 8938 del 2023 Rv. 284288-01

Sez. 2, Sentenza n. 25348 del 14/05/2025 Ud. (dep. 09/07/2025) Rv. 288326-01

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: CERSOSIMO EMANUELE. Relatore: CERSOSIMO EMANUELE. Imputato: LO FARO EUGENIO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANZARO, 12/12/2024

594001 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - IN GENERE - Delitto di autoriciclaggio - Clausola di esclusione della punibilità - Operatività - Indicazione.

In tema di autoriciclaggio, opera la clausola di esclusione della punibilità attualmente prevista dall'art. 648-ter.1, comma quinto, cod. pen. nel solo caso in cui l'agente utilizzi o goda in modo diretto dei beni provento del delitto presupposto, senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro delittuosa provenienza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 ter lett. 1, Preleggi art. 12

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 13795 del 2019 Rv. 275528-02

Massime precedenti Vedi: N. 4855 del 2023 Rv. 284390-01, N. 6024 del 2024 Rv. 285933-01, N. 11325 del 2023 Rv. 284290-01

Sez. 2, Sentenza n. 29363 del 08/05/2025 Ud. (dep. **08/08/2025**) Rv. **288382-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: BORIO MARIAPAOLA. Relatore: BORIO MARIAPAOLA. Imputato: BASILE SALVATORE. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 01/07/2024

594073 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - Estorsione commessa nell'interesse di un'associazione mafiosa - Aggravante delle più persone riunite - Configurabilità - Presupposti.

Nel reato di estorsione commesso nell'interesse di un'associazione di tipo mafioso, la simultanea presenza di non meno di due persone, necessaria a configurare l'aggravante delle più persone riunite, dev'essere individuata in relazione ai plurimi momenti in cui viene effettuata la richiesta estorsiva e alla pluralità dei soggetti che contattano la persona offesa, esplicitando la natura collettiva della richiesta proveniente da più soggetti appartenenti al gruppo criminale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 6272 del 2017 Rv. 269295-01, N. 22614 del 2023 Rv. 284773-02

Massime precedenti Difformi: N. 50064 del 2015 Rv. 265657-01, N. 671 del 2020 Rv. 277817-01

Massime precedenti Vedi: N. 40860 del 2022 Rv. 284041-01, N. 33210 del 2021 Rv. 281916-01

Sez. 2, Sentenza n. 26040 del 16/04/2025 Ud. (dep. **16/07/2025**) Rv. **288376-01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: CALVISI MICHELE. Relatore: CALVISI MICHELE. Imputato: TRISOLINO ALBERTO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 10/02/2020

594235 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - Termine di decorrenza della prescrizione ex art. 644 ter cod. pen. - Riscossione - Nozione - Fattispecie.

In tema di usura, la riscossione, costituente ex art. 644-ter cod. pen. il momento ultimo da cui decorre la prescrizione del reato, deve essere intesa come riferita al pagamento, da parte del debitore, di tutto o di parte del capitale o degli interessi usurari, ovvero alla rinnovazione dei titoli o alla realizzazione del credito in sede esecutiva o al ricorso a procedure esecutive che determinino un vincolo, anche parziale, sul patrimonio del debitore. (In motivazione, la Corte ha precisato che la riscossione non coincide con la mera formazione di un titolo esecutivo, quale la pronuncia di una sentenza civile, in forza del quale agire eventualmente in sede esecutiva).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Cod. Pen. art. 644 ter

Massime precedenti Conformi: N. 11839 del 2018 Rv. 272351-01

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 26214 del 2017 Rv. 269962-01, N. 23919 del 2020 Rv. 279487-01, N. 19134 del 2022 Rv. 283187-02, N. 35878 del 2020 Rv. 280313-01

Sez. 2, Sentenza n. 25981 del 01/04/2025 Ud. (dep. 15/07/2025) Rv. 288449-01

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA.** *Estensore:* **IMPERIALI LUCIANO.** *Relatore:* **IMPERIALI LUCIANO.** *Imputato:* **TERRUSSO BRUNO.** *P.M.* **PATARNELLO MARCO.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 08/07/2024

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Giudizio cartolare di appello - Ricorso per cassazione - Termine per proporre l'impugnazione da parte dell'imputato appellante - Applicabilità dell'aumento di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza" nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non risulti avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., posto che, in tale eventualità, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza cui il predetto abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione, previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 49315 del 2023 Rv. 285499-01

Massime precedenti Vedi: N. 16131 del 2024 Rv. 286265-01, N. 13277 del 2025 Rv. 287831-01, N. 1585 del 2024 Rv. 285606-01, N. 46690 del 2023 Rv. 285342-01, N. 20976 del 2025 Rv. 288269-01, N. 42390 del 2024 Rv. 287199-01

LUGLIO/AGOSTO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 27994 del 11/07/2025 Ud. (dep. **30/07/2025**) Rv. **288378-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: LIBERATI GIOVANNI. Relatore: LIBERATI GIOVANNI. Imputato: BAGLIONI ROBERTO. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO L'AQUILA, 07/11/2024

598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Delitto di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 - Omessa indicazione, nell'autodichiarazione funzionale al riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza, delle somme rivenienti da vincite da gioco - Configurabilità del reato - Ragioni.

Integra il delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione funzionale al riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza, delle somme derivanti da vincite di gioco che, in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, concorrono, ex art. 2, comma 6, d.l. cit., alla determinazione del reddito del nucleo familiare.

Riferimenti normativi: Legge 28/03/2019 num. 26 art. 1, DPCM 05/12/2013 art. 4 com. 2 lett. B, Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 2 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5440 del 2023 Rv. 284137-01, N. 32763 del 2024 Rv. 286736-01, N. 25194 del 2011 Rv. 250960-01

Sez. 3, Sentenza n. 29230 del 10/07/2025 Ud. (dep. **07/08/2025**) Rv. **288490-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: COLOMBARA GIANPIETRO. P.M. MANUALI VALENTINA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 16/05/2024

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti - Elementi costitutivi - Abusività della condotta - Nozione - Valutazione unitaria - Necessità.

Ai fini della configurabilità del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., devono intendersi "abusiva" la condotta "contra legem", tenuta in violazione della normativa di rango primario o secondario, nonché le attività "contra jus", svolte in spregio della normativa tecnica di settore, come nel caso delle "Best Available Techniques" (cd. BAT) e quelle che espletate in contrasto con le prescrizioni imposte nel titolo autorizzativo, in esito a una valutazione unitaria della condotta che consideri l'aspetto temporale, quantitativo e qualitativo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 452 quaterdecies

Massime precedenti Vedi: N. 47870 del 2011 Rv. 251965-01, N. 44449 del 2013 Rv. 258326-01, N. 40330 del 2006 Rv. 236294-01, N. 39150 del 2022 Rv. 283734-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 29228 del 03/07/2025** Ud. (dep. **07/08/2025**) Rv. **288455-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: MENGONI ENRICO. Relatore: MENGONI ENRICO. Imputato: PG C/ SESTILI DOMENICO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 22/11/2024

661102 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE - Sentenza di condanna di primo grado - Omessa statuizione sulla confisca obbligatoria - Ricorso per cassazione sul punto del Procuratore generale - Effetti dell'accoglimento - Annullamento con rinvio al Tribunale - Ragioni.

L'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello avverso la sentenza di condanna di primo grado, limitato all'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria del profitto del reato tributario, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, comporta l'annullamento con rinvio al Tribunale che ha pronunciato la decisione, e non alla Corte di appello, operando per il pubblico ministero i limiti generali di appellabilità di cui all'art. 593, comma 1, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 579 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608

Massime precedenti Vedi: N. 10970 del 2020 Rv. 278791-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47502 del 2022 Rv. 283754-01 Rv. 283754 - 02

Sez. 3, **Sentenza n. 27673 del 02/07/2025** Cc. (dep. **28/07/2025**) Rv. **288345-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: NASOBIN OLEG. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' VERONA, 06/02/2025

576001 PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITA' E D'ARTE) - IN GENERE - Delitti contro il patrimonio culturale - Reato di contraffazione di opere d'arte di cui all'abrogato art. 178 d.lgs. n. 42 del 2024 - Corrispondente delitto di cui all'art. 518-quaterdecies cod. pen. - Continuità normativa - Sussistenza.

In tema di delitti contro il patrimonio culturale, vi è continuità normativa tra il reato di cui all'art. 178 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, formalmente abrogato dall'art. 5, comma 2, lett. b), legge 9 marzo 2022, n. 22, e quello di cui all'art. 518-quaterdecies cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della medesima legge, che sanziona penalmente le medesime condotte di contraffazione di opere d'arte già punite dalla disposizione previgente, versandosi in ipotesi di "abrogatio sine abolitione".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/02/2004 num. 42 art. 178, Cod. Pen. art. 518 quaterdecies, Legge 09/03/2022 num. 22 art. 1 com. 1 lett. B), Legge 09/03/2022 num. 22 art. 5 com. 2 lett. B)

Massime precedenti Vedi: N. 39603 del 2024 Rv. 287024-01, N. 36265 del 2023 Rv. 284907-01, N. 51260 del 2023 Rv. 285668-01, N. 30653 del 2024 Rv. 286801-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 29227 del 02/07/2025** Ud. (dep. **07/08/2025**) Rv. **288402-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: D. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 10/12/2024

676004 RESPONSABILE CIVILE - ESCLUSIONE - Richiesta di esclusione della parte civile, citabile come responsabile civile - Giudizio abbreviato - Inammissibilità per carenza di interesse - Ragioni - Fattispecie.

È inammissibile per carenza di interesse la richiesta di esclusione della parte civile, potenzialmente citabile come responsabile civile, avanzata dall'imputato in sede di giudizio abbreviato, posto che l'instaurazione del rito alternativo comporta "ex iure" l'esclusione del responsabile civile a norma dell'art. 87, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente eliminazione di ogni possibile incompatibilità di posizioni processuali. (Fattispecie relativa a violenza sessuale commessa da un parroco, in cui l'imputato aveva richiesto l'esclusione dell'Arcidiocesi, costituitasi parte civile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 87 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 84 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 77 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 5860 del 2012 Rv. 252119-01, N. 44571 del 2014 Rv. 260863-01

Sez. 3, **Sentenza n. 27670 del 02/07/2025** Ud. (dep. **28/07/2025**) Rv. **288452-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: VINACCIA FERDINANDO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE LATINA, 16/09/2024

502000 ACQUE - Scarico di acque reflue industriali proseguito oltre la scadenza del titolo in violazione delle prescrizioni imposte e in presenza di preavviso di diniego del rinnovo - Contravvenzione di cui all'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 - Configurabilità - Ragioni.

Integra la contravvenzione di scarico di acque reflue senza autorizzazione, di cui all'art. 137, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, lo sversamento proseguito dopo la scadenza dell'autorizzazione in violazione delle prescrizioni nelle more impartite dall'organismo di vigilanza e in presenza di preavviso di diniego del rinnovo tempestivamente richiesto, posto che non opera nei procedimenti amministrativi in materia ambientale il modello del silenzio-assenso ex art. 20 legge 7 agosto 1990, n. 241.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 20, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 124 com. 8, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19391 del 2024 Rv. 286277-01, N. 16001 del 2003 Rv. 224722-01, N. 2340 del 2013 Rv. 254134-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 27671 del 02/07/2025** Ud. (dep. **28/07/2025**) Rv. **288485-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: BERTELLI RICCARDO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 15/10/2024

609011 REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - FORZA MAGGIORE - Difficoltà gestionali correlate alla carenza di personale - Sussistenza dell'esimente - Esclusione - Ragioni.

Le difficoltà gestionali correlate alla carenza di personale, ascrivibili alla sua mancata implementazione da parte dell'imprenditore, non integrano gli estremi della forza maggiore, che esclude la punibilità del reato di gestione illecita di rifiuti, di cui all'art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sanzionato anche a titolo colposo, in quanto non costituiscono fatto imponderabile, impreveduto ed imprevedibile, esulante da qualsiasi condotta cosciente e volontaria dell'agente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Massime precedenti Vedi: N. 43599 del 2015 Rv. 265262-01, N. 18402 del 2013 Rv. 255880-01, N. 8352 del 2015 Rv. 263128-01

Sez. 3, **Sentenza n. 29222 del 02/07/2025** Ud. (dep. **07/08/2025**) Rv. **288453-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: DI STASI FRANCESCO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 09/04/2024

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Delitto di combustione illecita di rifiuti pericolosi - Natura - Reato autonomo - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.

Il delitto di combustione illecita di rifiuti pericolosi, di cui all'art. 256-bis, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha natura di reato autonomo e non di circostanza aggravante della fattispecie di cui al primo periodo, in ragione della differenza originaria tra rifiuti pericolosi, in termini "assoluti" o "speculari", e non pericolosi, con conseguente inoperatività del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. (Fattispecie relativa a delitto commesso antecedentemente all'entrata in vigore del d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, che, comunque, non ha modificato l'indicata norma incriminatrice).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 bis com. 1, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 52610 del 2017 Rv. 271359-01, N. 26479 del 2007 Rv. 237133-01

Sez. 3, **Sentenza n. 26411 del 01/07/2025** Ud. (dep. **18/07/2025**) Rv. **288344-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: PAZIENZA VITTORIO. Relatore: PAZIENZA VITTORIO. Imputato: I. P.M. GIORDANO LUIGI. (Diff.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 22/11/2024

609088 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Sottoposizione agli arresti domiciliari in diverso procedimento per pericolo di recidiva - Ostatività all'accoglimento dell'istanza - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE TERZA

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, non osta all'accoglimento della richiesta la sottoposizione dell'istante, in altro procedimento, alla misura cautelare degli arresti domiciliari per la ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva, posto che il giudice è tenuto a compiere, in tal caso, una valutazione prognostica, diversa e autonoma rispetto a quella operata in sede cautelare, che deve tener conto di tutti gli elementi utilmente valorizzabili ex art. 133 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37346 del 2022 Rv. 283883-01, N. 23426 del 2022 Rv. 283640-01, N. 46064 del 2021 Rv. 282270-01, N. 41185 del 2024 Rv. 287147-01

Sez. 3, Sentenza n. 28491 del 26/06/2025 Ud. (dep. **04/08/2025**) Rv. **288346-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MACRI' UBALDA. Relatore: MACRI' UBALDA. Imputato: DE JESUS SILVA GUIGUER WAGNER - CUI 061RU20. P.M. BALDI FULVIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 22/10/2024

609034 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - CONNESSIONE TELEOLOGICA - Ipotesi di concorso formale di reati - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di circostanze, l'aggravante del nesso teleologico è configurabile anche nel caso di concorso formale di reati, non postulando un'alterità di condotte, ma la specifica finalizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di lesioni personali volontarie).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 2, Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27743 del 2024 Rv. 286907 - 02, N. 22 del 2020 Rv. 277754-01, N. 29486 del 2009 Rv. 244434-01, N. 34504 del 2020 Rv. 280122 - 02, N. 14168 del 2020 Rv. 278844-01

Massime precedenti Difformi: N. 23827 del 2013 Rv. 256312-01, N. 5738 del 2016 Rv. 266122-01, N. 19700 del 2011 Rv. 249799-01

Massime precedenti Vedi: N. 52135 del 2018 Rv. 275456-01, N. 38399 del 2017 Rv. 271211-01, N. 6521 del 2019 Rv. 275618-01

Sez. 3, Sentenza n. 26690 del 26/06/2025 Ud. (dep. **21/07/2025**) Rv. **288387-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: BOVE VALERIA. Relatore: BOVE VALERIA. Imputato: WARNAKULASURIYA FERNANDO SUJITH PRIMSAN. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 13/10/2023

609063 REATO - CONCORSO DI REATI - IN GENERE - Omessa comunicazione delle variazioni reddituali o patrimoniali ex art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019 - Indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter cod. pen. - Concorso materiale di reati - Sussistenza - Ragioni - Rapporto di specialità - Esclusione.

SEZIONE TERZA

Sussiste concorso materiale di reati tra il delitto omessa comunicazione delle variazioni reddituali o patrimoniali finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza, previsto dall'art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 316-ter cod. pen., trattandosi di incriminazioni poste a tutela di interessi diversi e che contemplano condotte ed eventi differenti, donde l'inconfigurabilità di un rapporto di specialità tra loro.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 316 ter, Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 28/03/2019 num. 26 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23449 del 2025 Rv. 288230-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 49686 del 2023 Rv. 285435-01, N. 7537 del 2011 Rv. 249104-01, N. 16568 del 2007 Rv. 235962-01

Sez. 3, Sentenza n. 27734 del 24/06/2025 Cc. (dep. **29/07/2025**) Rv. **288401-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: BUCCA LORENZO ANTONIO. Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO. Imputato: P. P.M. PARASPORO CINZIA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 31/03/2025

654034 COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN PRIMO GRADO - Erronea statuizione di trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente anziché a quest'ultimo - Procedimento di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. - Ammissibilità - Ragioni.

È ammissibile il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, di cui all'art. 130 cod. proc. pen., per emendare l'erronea statuizione contenuta nella sentenza dichiarativa di incompetenza, che abbia disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente anziché direttamente a quest'ultimo, trattandosi di determinazione meramente accessoria e integrativa rispetto al contenuto essenziale del provvedimento definitorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130

Massime precedenti Vedi: N. 36023 del 2022 Rv. 283596-01

Sez. 3, Sentenza n. 27003 del 18/06/2025 Cc. (dep. **23/07/2025**) Rv. **288388-01**

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: AMOROSO MARIA CRISTINA. Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA. Imputato: D'AMICO SANDRA. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 07/01/2016

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni ex art. 628-bis cod. proc. pen. - Accoglimento - Presupposti - Incidenza effettiva della violazione accertata dalla Corte europea - Nozione - Fattispecie.

In tema di rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'accoglimento della richiesta postula, ex art. 628-bis, comma 5, cod. proc. pen., l'effettiva incidenza della violazione convenzionale, per natura e gravità, sul provvedimento pronunciato a carico del richiedente, presupposto ravvisabile sia nel caso in cui l'esito del processo, in assenza della dedotta violazione, sarebbe stato opposto, sia in quello in cui, in sua assenza, l'epilogo decisorio sarebbe stato potenzialmente diverso e più favorevole all'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha accolto l'istanza di revoca della sentenza di condanna emessa dal giudice di appello

SEZIONE TERZA

in base a testimonianze che avevano condotto, in esito al giudizio di primo grado, all'assoluzione dell'imputato, ma senza effettuare la doverosa rinnovazione dell'esame dei medesimi testimoni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 bis com. 5, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 13 lett. O) CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 36

Massime precedenti Conformi: N. 47183 del 2023 Rv. 285398-03 Rv. 285398-04 Rv. 285398 - 02 Rv. 285398-01

Massime precedenti Vedi: N. 39801 del 2023 Rv. 285231-01, N. 13512 del 2025 Rv. 287830-01

Sez. 3, Sentenza n. 26660 del 17/06/2025 Cc. (dep. 21/07/2025) Rv. 288232-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: MILITELLO MAURIZIO. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE TERMINI IMERESE, 11/03/2025

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi - Sanabilità ai sensi della legge Regione Sicilia n. 37 del 1985 di opere abusive realizzate nel parco dell'Etna - Osservanza della normativa statale sul condono edilizio ex art. 32 d.l. n. 269 del 2003 - Necessità - Fattispecie.

In tema di reati edilizi, l'art. 23 legge regione Sicilia 10 agosto 1985, n. 37, che ha previsto la sanabilità delle opere abusive edificate nel Parco nazionale dell'Etna, previo rilascio del nulla osta dell'autorità competente per il vincolo, non può essere interpretato in senso confliggente con la normativa statale sul condono edilizio, di cui all'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha consentito la condonabilità dei soli interventi di minore rilevanza, previa acquisizione del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il rigetto, da parte del giudice dell'esecuzione, della richiesta di annullamento dell'ordine di demolizione di una costruzione abusiva per la quale era intervenuta condanna penale sul rilievo della non sanabilità dell'intervento edilizio qualificato "nuova costruzione", realizzato in zona sottoposta a vincolo idrogeologico).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 10/08/1985 num. 87 art. 23

Massime precedenti Conformi: N. 45977 del 2011 Rv. 251341-01, N. 44957 del 2019 Rv. 277264-01

Massime precedenti Vedi: N. 40676 del 2016 Rv. 268079-01, N. 37865 del 2004 Rv. 230030-01, N. 24451 del 2007 Rv. 236911-01, N. 35222 del 2007 Rv. 237373-01

Sez. 3, Sentenza n. 24720 del 12/06/2025 Cc. (dep. 07/07/2025) Rv. 288306-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: MALVINO ELIA. P.M. PIRELLI FRANCESCA ROMANA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE SALERNO, 27/01/2025

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Ordine di demolizione - Esecuzione - Individuazione del manufatto da abbattere - Indicazione delle dimensioni del corpo di fabbrica - Sufficienza.

SEZIONE TERZA

In tema di reati edilizi, la sola indicazione delle dimensioni del manufatto abusivo da abbattere è sufficiente, in sede penale, a garantire la precisione e la determinatezza dell'ordine di demolizione, non essendovi la necessità, per la sua esecuzione, di una compiuta descrizione delle opere abusive tramite i dati catastali.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21198 del 2023 Rv. 284627-01, N. 51058 del 2018 Rv. 274093-01, N. 40763 del 2013 Rv. 257524-01

Sez. 3, Sentenza n. 24718 del 12/06/2025 Ud. (dep. **07/07/2025**) Rv. **288321-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: IOZZO RODOLFO. P.M. MANUALI VALENTINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE CATANZARO, 20/01/2025

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Smaltimento di rifiuti speciali e scarico di acque reflue senza autorizzazione - Impossibilità di realizzazione dei depuratori per mancanza delle risorse finanziarie - Causa di giustificazione e di inesigibilità - Esclusione - Ragioni. - Difficoltà economiche dell'ente locale - Esimente - Esclusione - Ragioni.

Non costituisce causa di giustificazione, né di inesigibilità della condotta, a fronte dei reati di scarico non autorizzato di acque reflue industriali e di smaltimento illecito di rifiuti speciali, di cui agli artt. 137, comma 1, e 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'impossibilità, per l'ente locale, di effettuare lavori di realizzazione di depuratori per mancanza delle necessarie risorse finanziarie, dovendo questo destinare le stesse, in via prioritaria, al soddisfacimento delle esigenze connesse alla salute dei cittadini e alla protezione delle risorse naturali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/04/2006 num. 152 art. 137 com. 1, Decreto Legisl. 06/04/2006 num. 152 art. 256, Costituzione art. 32, Cod. Pen. art. 54 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4441 del 1996 Rv. 204423-01, N. 2109 del 2000 Rv. 215527-01

Sez. 3, Sentenza n. 24717 del 12/06/2025 Ud. (dep. **07/07/2025**) Rv. **288454-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: BARLETTA SALVATORE. P.M. MANUALI VALENTINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE CATANZARO, 05/12/2024

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Inquinamento atmosferico - Contravvenzione di cui all'art. 279 d.lgs. n. 152 del 2006 - Gestione da parte del privato di un impianto comunale di depurazione privo di autorizzazione - Configurabilità del reato - Affidamento del servizio con procedura di somma urgenza - Irrilevanza - Inesigibilità del rispetto della normativa ambientale - Esclusione - Ragioni.

Integra la contravvenzione prevista dall'art. 279 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la condotta del privato, aggiudicatario del servizio pubblico di depurazione affidatogli in somma urgenza ex art. 163 d.lgs. 18 aprile 2006, n. 50, che gestisca un impianto comunale in assenza della prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera, posto che nessuna esigenza, ivi compresa quella dell'urgenza nei contratti pubblici, consente deroghe alla normativa posta a tutela dell'ambiente, avente valore costituzionale assoluto e primario, sicché non risulta configurabile la speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 191 d.lgs. n. 152 del 2006.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 279 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/2023 num. 36 art. 140, Costituzione art. 9, Costituzione art. 41, Decreto Legisl. 18/04/2006 num. 50 art. 163, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 191

Massime precedenti Vedi: N. 4441 del 1996 Rv. 204423-01, N. 2109 del 2000 Rv. 215527-01

Sez. 3, Sentenza n. 24722 del 12/06/2025 Ud. (dep. **07/07/2025**) Rv. **288333-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **SCARCELLA ALESSIO.** *Relatore:* **SCARCELLA ALESSIO.** *Imputato:* **PALMIERI TOMMASO. P.M. MANUALI VALENTINA. (Parz. Diff.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 25/06/2024

663062 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA - Accertamenti dello stato dei luoghi con rilievi fotografici su delega del pubblico ministero - Previa notifica dell'informazione di garanzia - Necessità - Esclusione - Ragioni.

La mera descrizione dello stato dei luoghi corredata da rilievi fotografici, pur se effettuata dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, non richiede la previa notifica dell'informazione di garanzia e della comunicazione ex art. 369-bis cod. proc. pen., rientrando tra le attività di cui agli artt. 352 e 354 cod. proc. pen., soggette, come tali, al regime di cui all'art. 356 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 364 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 370 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 352 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 bis

Massime precedenti Vedi: N. 795 del 2011 Rv. 249115-01

Sez. 3, Sentenza n. 25910 del 29/05/2025 Ud. (dep. **15/07/2025**) Rv. **288323-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Relatore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **RELLA VINCENZO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 09/01/2025

547012 FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Omessa dichiarazione - Dichiarazione fiscale per periodi di imposta ricadenti nella fase gestoria del fallito - Obbligo dichiarativo - Sussistenza - Precisazioni.

In tema di omessa dichiarazione dei redditi, il fallito è tenuto alla presentazione della dichiarazione fiscale relativa ai periodi d'imposta ricadenti nella propria fase di gestione, anche nel caso in cui debba adempiere all'obbligo dichiarativo in un tempo successivo, nell'arco del quale sopraggiunge il fallimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 1549 del 2011 Rv. 249351-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 25921 del 27/05/2025** Cc. (dep. **15/07/2025**) Rv. **288400-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: DI NICOLA VITO. Relatore: DI NICOLA VITO. Imputato: S. P.M. MANUALI VALENTINA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' FIRENZE, 21/02/2025

664004 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - IN GENERE - "Regula iuris" di cui all'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità anche al giudizio sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, successivo al sentenza di condanna - Sussistenza - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, la "regula iuris" sancita dall'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo cui, contestualmente alla sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto avuto riguardo anche all'esito del dibattimento, alle modalità del fatto ed agli elementi sopravvenuti da cui possa emergere il pericolo di fuga o di reiterazione criminosa, trova applicazione anche con riguardo alla decisione sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura formulata nel corso dell'intero segmento processuale successivo alla sentenza, non ammettendo il sistema cautelare, retto dal principio di discrezionalità vincolata, una diversificazione di regole di giudizio tra il momento genetico e quello funzionale del procedimento limitativo della libertà personale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25246 del 2019 Rv. 275826-01, N. 51605 del 2019 Rv. 277575-01, N. 24649 del 2019 Rv. 276000 - 02, N. 13632 del 2020 Rv. 279379-01

Sez. 3, **Sentenza n. 24130 del 23/05/2025** Ud. (dep. **01/07/2025**) Rv. **288508-01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: FERRERO FABRIZIO. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 28/06/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Fatturazione di operazioni su beni già ceduti non più disponibili o su cespiti non presenti nella contabilità del venditore - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti - Reato di frode fiscale - Configurabilità - Ragioni.

Integra il delitto di frode fiscale ai sensi degli artt. 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la fatturazione di operazioni su beni già ceduti e non più disponibili o su cespiti non presenti nella contabilità del venditore, stante l'inesistenza oggettiva delle operazioni rappresentate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6228 del 2000 Rv. 217016-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1235 del 2011 Rv. 248865-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 24130 del 23/05/2025** Ud. (dep. **01/07/2025**) Rv. **288508 - 02**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: FERRERO FABRIZIO. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 28/06/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Emissione di fatture relative a beni non rinvenibili o privi di riscontro materiale - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Reato di frode fiscale - Configurabilità - Ragioni.

Integra il delitto di frode fiscale ai sensi degli artt. 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'emissione di fatture relative a beni non rinvenibili o la cui effettiva esistenza non è comprovata da alcun riscontro materiale, attesa l'inesistenza oggettiva delle operazioni oggetto delle fatture, essendo queste destinate esclusivamente a creare un'apparente legittimazione fiscale funzionale alla fraudolenta riduzione dell'imponibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6228 del 2000 Rv. 217016-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1235 del 2011 Rv. 248865-01

Sez. 3, **Sentenza n. 24130 del 23/05/2025** Ud. (dep. **01/07/2025**) Rv. **288508-03**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: FERRERO FABRIZIO. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 28/06/2024

610001 RECIDIVA - IN GENERE - Mero richiamo all'esistenza di precedenti penali - Insufficienza - Giudizio di particolare gravità dei fatti pregiudicati in quanto avvinti da un medesimo disegno criminoso - Manifesta illogicità - Ragioni.

Ai fini del riconoscimento della recidiva, è insufficiente il mero richiamo all'esistenza di precedenti penali a carico dell'imputato, associato a un generico giudizio di particolare gravità dei fatti pregiudicati in quanto avvinti dal medesimo disegno criminoso, posto che tale riferimento all'unitarietà volitiva, sotteso all'istituto di favore della continuazione, si pone logicamente in contrasto con il giudizio di pericolosità del reo e di maggiore riprovevolezza della condotta che il giudice è chiamato a compiere agli effetti dell'art. 99 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40302 del 2006 Rv. 235401-01, N. 16011 del 2025 Rv. 287980-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35738 del 2010 Rv. 247838-01

Sez. 3, **Sentenza n. 26095 del 21/05/2025** Cc. (dep. **16/07/2025**) Rv. **288489-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: LALLI CLAUDIO. P.M. GIORDANO LUIGI. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' MASSA, 20/12/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Natura - Indicazione - Atti simulati o fraudolenti - Valutazione dell'idoneità - Necessità - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

Ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, avente natura di reato di pericolo concreto, è necessario che gli atti simulati o fraudolenti posti in essere per occultare i beni propri o altrui onde sottrarsi al pagamento del debito tributario risultino idonei a rendere inefficace, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva, alla stregua di un giudizio "ex ante" che valuti la sufficienza della consistenza del patrimonio del contribuente in rapporto alla pretesa dell'Erario. (Fattispecie relativa a un debito tributario dell'importo di diciotto milioni di euro, in cui la Corte ha escluso la sussistenza del pericolo a fronte di un patrimonio complessivo del contribuente stimato in circa ventinove milioni di euro).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13233 del 2016 Rv. 266771-01, N. 39079 del 2013 Rv. 256376-01, N. 46975 del 2018 Rv. 274066-01

Massime precedenti Vedi: N. 25677 del 2012 Rv. 252996-01, N. 36290 del 2011 Rv. 251076-01, N. 37178 del 2020 Rv. 280449-01, N. 17071 del 2006 Rv. 234322-01

Sez. 3, Sentenza n. 28984 del 20/05/2025 Cc. (dep. 06/08/2025) Rv. 288348-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MAGRO MARIA BEATRICE. Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE. Imputato: C. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE TRIESTE, 16/01/2025

671072 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - Omessa motivazione del giudice sulla richiesta del beneficio - Impugnazione dell'imputato limitata a detto vizio - Legittimità - Conseguenze - Caducazione integrale dell'accordo - Esclusione.

In tema di patteggiamento, l'imputato che, a fronte di un accordo sulla pena subordinato alla concessione della sospensione condizionale, censura la sentenza per l'omessa motivazione sul punto può legittimamente limitare il ricorso per cassazione alla sola mancata statuizione sulla condizione apposta alla pattuizione, dimostrando di non avere interesse alla caducazione totale dell'accordo. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che, in tal caso, a che il principio devolutivo dell'impugnazione impedisce al giudice di legittimità di pronunciare l'integrale annullamento della sentenza oggetto d'impugnativa sulla base del disposto di cui all'art. 444, comma 3, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4832 del 2016 Rv. 266017-01, N. 17880 del 2019 Rv. 275604-01

Sez. 3, Sentenza n. 26415 del 20/05/2025 Cc. (dep. 18/07/2025) Rv. 288180-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: SECONDULFO MICHELE. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' BARI, 23/01/2025

547034 FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - Delitto di sottrazione al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo - Perfezionamento - Indicazione - Tentativo - Configurabilità - Condizioni.

In tema di contrabbando doganale, il delitto di sottrazione al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo - quali cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri,

SEZIONE TERZA

funzionali al consumo dei trinciati a taglio fino per arrotolare le sigarette - di cui al combinato disposto degli artt. 62-quinquies d.lgs. 16 ottobre 1995, n. 504 e 84 d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, si perfeziona con il mancato pagamento dell'imposta all'atto della cessione dei prodotti alle rivendite di generi di monopolio, configurandosi in forma tentata nel caso in cui l'agente precostituisca una situazione, di fatto o di diritto, tale da rendere impossibile l'ottemperanza alla pretesa tributaria alla scadenza del termine.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/10/1995 num. 504 art. 62 quinquies CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 660 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/09/2024 num. 141 art. 3, Decreto Legisl. 26/09/2024 num. 141 art. 84, Legge 09/08/2023 num. 111 art. 11, Legge 09/08/2023 num. 111 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 8886 del 2025 Rv. 287524-01

Sez. 3, Sentenza n. 25812 del 07/05/2025 Ud. (dep. **14/07/2025**) Rv. **288258 - 02**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **GAI EMANUELA.** *Relatore:* **GAI EMANUELA.** *Imputato:* **ROMANO MAURO. P.M. MONFERRINI GIULIO.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE MONZA, 17/05/2023

588051 PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE - Contravvenzioni alimentari - Oblazione speciale ex art. 162-bis cod. pen. - Procedura estintiva di cui agli artt. 12-ter e ss. legge n. 283 del 1962 - Alternatività - Esclusione - Ragioni.

In tema di disciplina penale degli alimenti, la facoltà di richiedere l'oblazione speciale sancita dall'art. 162-bis cod. pen. non è alternativa a quella prevista dagli artt. 12-ter e ss. legge 30 aprile 1962 n. 283, in quanto può essere esercitata sia nel caso in cui non ricorrano le condizioni per l'esperimento della procedura prescrittivo-estintiva prevista dalla legge speciale, sia nel caso in cui il contravventore si sia determinato a non avvalersene.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 70, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 lett. B CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 6 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 12 ter, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 12 quater, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 12 septies, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 12 octies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162 bis

Massime precedenti Vedi: N. 16082 del 2025 Rv. 287872 - 02 Rv. 287872-01, N. 44369 del 2007 Rv. 238454-01, N. 7878 del 2012 Rv. 252332-01

Sez. 3, Sentenza n. 26387 del 17/04/2025 Ud. (dep. **18/07/2025**) Rv. **288386-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **MAGRO MARIA BEATRICE.** *Relatore:* **MAGRO MARIA BEATRICE.** *Imputato:* **PG C/ MARRANGHELLA SIMONE. P.M. ESPOSITO ALDO.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 22/10/2024

659104 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - IN GENERE - Dichiarazioni predibattimentali - Valutazione ai soli fini della credibilità del teste - Ritrattazione - Inattendibilità di quest'ultima - Utilizzabilità - Esclusione.

Le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti durante la fase delle indagini preliminari, utilizzate, in fase dibattimentale, per le contestazioni al testimone e da questi non confermate, fatta salva l'ipotesi di comprovata condotta illecita ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen., sono

SEZIONE TERZA

valutabili solo per apprezzare la credibilità del dichiarante e non come elemento di riscontro, né come prova dei fatti con esse rappresentati, neanche nel caso in cui sia ritenuta inattendibile la loro ritrattazione in base a circostanze istruttorie acquisite "aliunde".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 4, Costituzione art. 111 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 15652 del 2023 Rv. 284485 - 02, N. 13275 del 2013 Rv. 255185-01

Massime precedenti Vedi: N. 29393 del 2021 Rv. 281808-01, N. 12045 del 2021 Rv. 281137 - 02, N. 43865 del 2022 Rv. 283743-01, N. 13910 del 2016 Rv. 266445-01, N. 35428 del 2018 Rv. 273455-01

Sez. 3, Sentenza n. 24322 del 17/04/2025 Ud. (dep. **02/07/2025**) Rv. **288231-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MAGRO MARIA BEATRICE. Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE. Imputato: B. P.M. ESPOSITO ALDO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 11/03/2024

677006 SENTENZA - CONDANNA - DANNI - IN GENERE - Danno da fatto illecito - Quantificazione - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione - Ragioni - Limiti.

In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si contesta la quantificazione del danno, posto che essa, sfuggendo a una valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che, nell'effettuare la liquidazione, deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito penale e di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, sì da rendere la somma riconosciuta adeguata al caso specifico ed evitare che rappresenti un simulacro di risarcimento. (Conf.: Sez. 3, n. 3912 del 1991, Rv. 186780-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Sez. 3, Sentenza n. 26620 del 16/04/2025 Cc. (dep. **21/07/2025**) Rv. **288367-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: NEXITY MILANO PARCO DELLE CAVE SRL. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' MILANO, 18/09/2024

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Art. 291 cod. proc. pen. - Obbligo per il pubblico ministero di trasmissione delle memorie difensive già depositate - Estensione analogica alle misure reali - Esclusione - Ragioni.

Non è estensibile alle misure cautelari reali il disposto di cui all'art. 291 cod. proc. pen., che impone al pubblico ministero, in caso di richiesta di misura cautelare personale, di trasmettere al giudice le memorie difensive già depositate, ostandovi il dato letterale e sistematico.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 29477 del 2017 Rv. 270560-01, N. 47593 del 2024 Rv. 287275-01, N. 18491 del 2018 Rv. 273069-01

Sez. 3, **Sentenza n. 24595 del 15/04/2025** Ud. (dep. **04/07/2025**) Rv. **288398-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: LIBERATI GIOVANNI. Relatore: LIBERATI GIOVANNI. Imputato: MONTAGNA VINCENZO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 07/06/2024

547034 FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - Diritti di confine - IVA all'importazione - Continuità normativa tra gli artt. 34, 292 e 295 d.P.R. n. 43 del 1973 e gli artt. 27, 79, 88 e 96 d.lgs. n. 141 del 2024 - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di contrabbando doganale, sussiste continuità normativa, relativamente all'IVA all'importazione, tra i previgenti artt. 34, comma 2, 292 e 295, comma 2, lett. c), d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, abrogati dall'art. 8, comma 1, lett. f), d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, e i vigenti artt. 27, comma 2, 79, 88 comma 2, lett. c), e 96, comma 1, lett. a), introdotti dal citato d.lgs. (Fattispecie verificatasi antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. 12 giugno 2025, n. 81, che ha novellato l'art. 96, comma 1, d.lgs. n. 141 del 2024, relativa a dichiarazione doganale attestante falsamente la qualità di esportatore abituale con conseguente omesso pagamento dell'IVA all'importazione, connessa al delitto di falso di cui all'art. 483 cod. pen.).

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 34 com. 2 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295 com. 2 lett. C), Decreto Legisl. 26/09/2024 num. 141 art. 8 com. 1 lett. F), Decreto Legisl. 26/09/2024 num. 141 art. 27 com. 2, Decreto Legisl. 26/09/2024 num. 141 art. 78, Decreto Legisl. 26/09/2024 num. 141 art. 79, Decreto Legisl. 26/09/2024 num. 141 art. 88 com. 2 lett. C), Decreto Legisl. 26/09/2024 num. 141 art. 96 com. 1 lett. A), Decreto Legisl. 12/06/2025 num. 81 art. 17 com. 1 lett. B)

Massime precedenti Vedi: N. 4978 del 2022 Rv. 282921-01, N. 26415 del 2025 Rv. 288180-01, N. 43140 del 2024 Rv. 287188-01 Rv. 287188 - 02, N. 9420 del 2025 Rv. 287679-01, N. 8886 del 2025 Rv. 287524-01

Sez. 3, **Sentenza n. 25819 del 21/03/2025** Cc. (dep. **14/07/2025**) Rv. **288322-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: SBERNA CLAUDIO. P.M. TOCCI STEFANO. (Conf.)

Qualifica opposizione il ricorso, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 14/11/2024

657001 ESECUZIONE - IN GENERE - Provvedimento del giudice dell'esecuzione in tema di sequestro preventivo - Riesame erroneamente proposto - Inammissibilità - Esclusione - Conversione in opposizione - Necessità - Ragioni.

L'istanza di riesame erroneamente proposta al giudice dell'esecuzione avverso il provvedimento con cui questi ha disposto la confisca dei beni del condannato e il loro sequestro preventivo non è inammissibile, ma dev'essere riqualificata in termini di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e trasmessa al giudice emittente, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8645 del 2023 Rv. 284403-01, N. 39515 del 2017 Rv. 271460-01, N. 3063 del 2024 Rv. 285720-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 25823 del 21/03/2025 Cc. (dep. 14/07/2025) Rv. 288347-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: PRESUTTI ANTONIO ROSARIO. P.M. TOCCI STEFANO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' CAMPOBASSO, 24/09/2024

547034 FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - Introduzione nello spazio UE di un bene immesso in libera pratica in Turchia - Sottrazione ai diritti di confine e all'IVA all'importazione - Reati di cui agli artt. 292 d.P.R. n. 43 del 1973 e 70 d.P.R. n. 633 del 1972 - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

Non integra il delitto di sottrazione ai diritti di confine, di cui all'art. 292 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, né quello di evasione d'IVA all'importazione, previsto dall'art. 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'introduzione nel territorio dell'Unione Europea di un bene regolarmente immesso in libera pratica in Turchia e accompagnato dal relativo certificato di circolazione, essendo la Turchia parte integrante dell'Unione doganale in base all'accordo di "Ankara", sicché tale bene acquisisce la posizione di merce comunitaria, in libera circolazione in tutto il mercato interno, non più soggetta a ulteriori dazi, né all'imposta sul valore aggiunto all'importazione.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 67, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201, Legge 15/10/1964 num. 959

Massime precedenti Vedi: N. 11976 del 2014 Rv. 258731-01

Sez. 3, Sentenza n. 24711 del 06/03/2025 Ud. (dep. 07/07/2025) Rv. 288332-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ZUNICA FABIO. Relatore: ZUNICA FABIO. Imputato: PMT C/ ROBUSTELLI LUIGI. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE GENOVA, 20/06/2024

598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Membri dell'equipaggio di una nave - Falsa attestazione dell'avvenuta effettuazione di servizi di ronda - Configurabilità del Reato - Ragioni.

Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la condotta dei componenti dell'equipaggio di una nave che attestino falsamente l'avvenuta effettuazione di servizi di ronda, venendo in rilievo la redazione di documenti pubblici falsi da parte di soggetti cui deve riconoscersi la qualifica di pubblici ufficiali, in quanto chiamati a svolgere compiti di accertamento e certificativi nel contesto di un'attività di controllo espressamente regolamentata dal legislatore, in un ambito, quale quello concernente la sicurezza della navigazione, di particolare rilievo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 476 com. 1, Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1231, Legge 23/05/1980 num. 313, DPR 08/11/1991 num. 435

Massime precedenti Vedi: N. 4520 del 2025 Rv. 287453-01, N. 53578 del 2014 Rv. 261835-01, N. 39359 del 2012 Rv. 254337-01, N. 4557 del 2024 Rv. 285977-03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24906 del 2019 Rv. 275436-01, N. 10086 del 1998 Rv. 211190-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 25165 del 04/03/2025** Ud. (dep. **09/07/2025**) Rv. **288399-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: GENTILI ANDREA. Relatore: GENTILI ANDREA. Imputato: PG C/ RIZZO ANDREA LUCIO. P.M. GIORDANO LUIGI. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 04/04/2023

594108 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE - Circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7-bis), cod. pen. - Sottrazione di carburante dai serbatoi degli autobus che trasportano viaggiatori - Configurabilità - Infrastrutture destinate all'erogazione di servizi di trasporto - Nozione.

In tema di furto, è configurabile l'aggravante del fatto commesso su materiale sottratto a infrastrutture destinate all'erogazione di servizi di trasporto gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica, di cui all'art. 625, comma primo, n. 7-bis), cod. pen., nel caso di sottrazione del carburante custodito all'interno dei serbatoi degli automezzi utilizzati per il trasporto di viaggiatori, dovendo intendersi per "infrastrutture" non solo le strutture fisse costituenti beni immobili, ma anche i beni mobili strettamente funzionali all'espletamento del servizio. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che la "ratio" dell'aggravante è quella di tutelare più incisivamente la corretta e puntuale erogazione del servizio, attraverso l'inasprimento della sanzione comminata e la conseguente procedibilità d'ufficio del delitto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 com. 3, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7BIS, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. I) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8002 del 2021 Rv. 280744-01, N. 40027 del 2019 Rv. 277602-01

Sez. 3, **Sentenza n. 24149 del 26/02/2025** Ud. (dep. **01/07/2025**) Rv. **288263-01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: ZUNICA FABIO. Relatore: ZUNICA FABIO. Imputato: C. P.M. PARASPORO CINZIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 26/01/2024

661061 IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Provvedimento di rigetto all'accesso ai programmi di giustizia riparativa - Ricorso per cassazione - Possibilità - Sussistenza - Regime di procedibilità del reato - Rilevanza - Esclusione.

In tema di impugnazioni, è ricorribile per cassazione, unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio, l'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa pronunciata dal giudice su istanza dell'imputato, senza alcuna distinzione tra reati procedibili a querela suscettibile di remissione e reati procedibili d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 42, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 43, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 44, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 54, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 55, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 58

Massime precedenti Conformi: N. 131 del 2025 Rv. 287434-01 Rv. 287434-01, N. 33152 del 2024 Rv. 286841-01

Massime precedenti Difformi: N. 6595 del 2024 Rv. 285930-01, N. 19339 del 2025 Rv. 288068-01, N. 7266 del 2025 Rv. 287533-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25080 del 2003 Rv. 224610-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 24419 del 21/02/2025** Ud. (dep. **03/07/2025**) Rv. **288397-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: GENTILI ANDREA. Relatore: GENTILI ANDREA. Imputato: PANTO' SORAYA. P.M. ESPOSITO ALDO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 20/03/2024

598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Delitto di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza - Dichiarazioni afferenti ai componenti il nucleo familiare - Restrizione in "stato detentivo" - Nozione - Indicazione.

In tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'obbligo dell'istante di dichiarare, ex art. 3, comma 13, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, lo "stato detentivo" di taluno dei componenti il proprio nucleo familiare, rilevante ai fini della determinazione dell'entità del beneficio percepibile, dev'essere inteso come riferito sia alla detenzione carceraria sia a quella domiciliare.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 3 com. 13 CORTE COST., Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 7 com. 3 CORTE COST., Legge 28/03/2019 num. 26 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19873 del 2025 Rv. 288106-01, N. 23265 del 2024 Rv. 286413-01, N. 23449 del 2025 Rv. 288230-01, N. 39155 del 2024 Rv. 286951-01, N. 1351 del 2022 Rv. 282637-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 49686 del 2023 Rv. 285435-01

LUGLIO/AGOSTO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 28201 del 08/07/2025 Ud. (dep. **01/08/2025**) Rv. **288512-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA. Imputato: PANE GIUSEPPE. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 01/07/2024

661192 IMPUGNAZIONI - SPESE - Azione civile esercitata contro l'imputato e il responsabile civile - Impugnazione del solo imputato - Mancato accoglimento - Condanna del responsabile civile alle spese processuali in favore della parte civile - Esclusione - Limiti.

In tema di spese processuali, l'acquiescenza alla sentenza da parte del responsabile civile esclude, nel caso in cui il solo imputato abbia infruttuosamente interposto l'impugnazione, che nel relativo giudizio sia configurabile una situazione di soccombenza, con conseguente condanna alle spese in favore della parte civile, rimanendo queste a carico del solo imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 31855 del 2021 Rv. 281938-01

Massime precedenti Vedi: N. 42185 del 2023 Rv. 285338-01

Sez. 4, Sentenza n. 29649 del 08/07/2025 Cc. (dep. **25/08/2025**) Rv. **288331-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: CIRESE MARINA. Relatore: CIRESE MARINA. Imputato: CENA PAOLA. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 28/04/2025

664095 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO - Interrogatorio di garanzia postumo - Esclusione - Condizioni - Precedente fissazione dell'interrogatorio preventivo ex art. 294, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Effettivo espletamento - Necessità.

In tema di misure cautelari personali, la previsione dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., a termini della quale il giudice, per non far luogo all'interrogatorio di garanzia postumo, deve aver già proceduto a quello preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., postula che quest'ultimo sia stato effettivamente espletato, non risultando sufficiente la mera notifica dell'invito a presentarsi all'imputato e al difensore, nel caso in cui gli stessi non siano comparsi all'udienza fissata per lo svolgimento dell'incombente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 141 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 47, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15050 del 2025 Rv. 287896-01, N. 27444 del 2025 Rv. 288192-01, N. 17916 del 2025 Rv. 288037-01, N. 3 del 1998 Rv. 210258-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17274 del 2020 Rv. 279281-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 28441 del 03/07/2025** Cc. (dep. 04/08/2025) Rv. 288517-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: FIORE MARIO. P.M. TAMPIERI LUCA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 20/02/2025

664106 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI - Ingiustizia formale - Insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della cautela - Accertamento - Criteri - Fattispecie.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, onde accertare la ricorrenza di un'ipotesi di ingiustizia formale per insussistenza, "ab origine", delle condizioni di applicabilità della misura cautelare, non deve sostituire la propria valutazione a quella contenuta nella decisione irrevocabile, ma è tenuto a valutare se la decisione nella quale risulti accertata l'originaria insussistenza delle condizioni di applicabilità del vincolo sia stata adottata in base agli stessi elementi "illo tempore" nella disponibilità del giudice della cautela, unicamente in ragione di una loro diversa valutazione. (Fattispecie relativa a processo celebrato con le forme del giudizio abbreviato, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva respinto la richiesta di indennizzo, sul rilievo che non integra, "ex se", ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., per assenza, fin dall'origine, dei gravi indizi di colpevolezza, la circostanza che il medesimo compendio indiziario, fondante l'intervento cautelare, sia stato ritenuto insufficiente per l'affermazione di responsabilità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26269 del 2017 Rv. 270102-01, N. 16175 del 2021 Rv. 281038-01, N. 5455 del 2019 Rv. 275022-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32383 del 2010 Rv. 247663-01

Sez. 4, **Sentenza n. 28199 del 02/07/2025** Ud. (dep. 01/08/2025) Rv. 288511-01

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA. Imputato: TASSEMBEDO MOUMOUNI. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 19/09/2024

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Art. 603-bis cod. pen., nel testo precedente alla novella di cui alla legge n. 199 del 2016 - Attività organizzata di intermediazione - Nozione - Fattispecie.

Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis, cod. pen., nel testo precedente alla novellazione ad opera dell'art. 1 legge 29 ottobre 2016, n. 199, postula, come modalità esecutiva della condotta, "l'attività organizzata" di intermediazione, che non necessita di forma associativa, ma deve svolgersi in modo non occasionale, attraverso una strutturazione comportante l'impiego di mezzi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata, sul rilievo del ruolo fondamentale del soggetto agente che, diversamente dai braccianti reclutati, viveva grazie ai soli proventi dell'intermediazione, era attivo nella ricerca di persone in condizioni di oggettivo disagio, in quanto straniero, ignaro della lingua italiana ed in cerca di alloggio e di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 603 bis

Massime precedenti Conformi: N. 6788 del 2017 Rv. 269447-01

Massime precedenti Vedi: N. 2573 del 2024 Rv. 285681-01, N. 45615 del 2021 Rv. 282580-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 25730 del 01/07/2025** Ud. (dep. 14/07/2025) Rv. 288493-01

Presidente: **MONTAGNI ANDREA.** Estensore: **SESSA GENNARO.** Relatore: **SESSA GENNARO.** Imputato: **GIULIONI STEFANO.** P.M. **MIGNOLO OLGA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 01/10/2024

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Vizio di motivazione - Elementi di valutazione trascurati o disattesi - Carattere della decisività - Necessità - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione con cui è denunciata la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto nel solo caso in cui gli elementi trascurati o disattesi abbiano chiaro carattere di decisività, sicché la loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quella adottata. (Fattispecie relativa a sentenza di appello, in cui il giudice, seppur ritualmente investito della richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, aveva omissso di statuire sul punto, risultando, tuttavia, l'imputato gravato da plurime condanne per delitto, due delle quali a pena detentiva condizionalmente sospesa, preclusive di un'ulteriore fruizione del beneficio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 3724 del 2016 Rv. 267723-01, N. 37709 del 2012 Rv. 253445-01

Massime precedenti Vedi: N. 37588 del 2014 Rv. 260841-01

Sez. 4, **Sentenza n. 24300 del 25/06/2025** Ud. (dep. 01/07/2025) Rv. 288329-01

Presidente: **MONTAGNI ANDREA.** Estensore: **VIGNALE LUCIA.** Relatore: **VIGNALE LUCIA.** Imputato: **P. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANIA, 08/07/2024

661121 IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI - Decisione sugli interessi civili ex art. 578 cod. proc. pen. - Sentenza Corte cost. n. 182 del 2021 - Applicazione della regola di giudizio civilistica del "più probabile che non" - Necessità - Applicazione del divieto di testimonianza della persona offesa ex art. 246 cod. proc. civ. - Esclusione.

In tema di impugnazioni, la sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, secondo la quale, dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione o amnistia, il giudice penale, chiamato a decidere ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili ex art. 578 cod. proc. pen., è tenuto ad applicare la regola di giudizio civilistica del "più probabile che non", anziché quella dell'"alto grado di probabilità logica", non esclude che l'accertamento della responsabilità a fini civili debba essere condotto applicando le regole processuali e probatorie del processo penale, sicché, non trovando applicazione l'art. 246 cod. proc. civ., la deposizione della persona offesa, costituita parte civile in giudizio, conserva il valore di una testimonianza, pur se soggetta, secondo i principi generali, a rigoroso controllo di attendibilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi: N. 6690 del 2023 Rv. 284216-01, N. 37193 del 2022 Rv. 283739-01, N. 15209 del 2025 Rv. 287975-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36208 del 2024 Rv. 286880-01

Sez. 4, Sentenza n. 24291 del 25/06/2025 Ud. (dep. **01/07/2025**) Rv. **288456-01**

Presidente: **MONTAGNI ANDREA.** *Estensore:* **VIGNALE LUCIA.** *Relatore:* **VIGNALE LUCIA.** *Imputato:* **LO MONACO ANTONIO. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 03/03/2025

630001 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE - Contravvenzione di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada - Causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica derivante da uso di stupefacenti, sono rilevanti, ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, le ragioni per le quali, all'atto del controllo, gli organi deputati alla sua effettuazione rilevano che il conducente denota una condizione di alterazione correlata all'assunzione di dette sostanze. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso l'applicazione della esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., sul rilievo che il rifiuto di sottoporsi all'accertamento era stato opposto dal conducente di un vettura al cui interno si percepiva forte odore di marijuana ed erano stati, altresì, rinvenuti uno "spinello" già confezionato e un involucro contenente cinque grammi della stessa sostanza).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 187 com. 8, Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 40680 del 2024 Rv. 287258-01, N. 30041 del 2024 Rv. 286863-01, N. 31843 del 2023 Rv. 285065-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266592-01, N. 13682 del 2016 Rv. 266595-01

Sez. 4, Sentenza n. 25009 del 24/06/2025 Cc. (dep. **08/07/2025**) Rv. **288330-01**

Presidente: **VIGNALE LUCIA.** *Estensore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Relatore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Imputato:* **PG C/ CASTRONOVO FRANCESCO. P.M. DI NARDO MARILIA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 31/01/2025

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Ordinanza riparatoria ex art. 314 cod. proc. pen. - Efficacia di giudicato in diverso procedimento attivato da coimputato per lo stesso reato - Esclusione - Ragioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'ordinanza ex art. 314 cod. proc. pen., per la connotazione civilistica del procedimento in cui é resa, non spiega efficacia di giudicato, né in ordine all'"an", né in ordine al "quantum", in procedimento diverso, pur se attivato dalla domanda del coimputato per lo stesso reato, posto che il diritto all'equa riparazione per la custodia cautelare ingiustamente subita é riconosciuto in ragione di circostanze riconducibili alla persona del singolo richiedente, sicché non può essere invocato alcun effetto estensivo, riservato, ex art. 587 cod. proc. pen., alle impugnazioni e circoscritto, ex art. 2909 cod. civ., ai soli eredi o aventi causa delle parti.

SEZIONE QUARTA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17494 del 2025 Rv. 288074-01, N. 31432 del 2021 Rv. 281786-01, N. 3891 del 2011 Rv. 249158-01, N. 25437 del 2003 Rv. 225732-01

Sez. 4, Sentenza n. 27244 del 24/06/2025 Ud. (dep. 24/07/2025) Rv. **288510-01**

Presidente: VIGNALE LUCIA. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: SPAZIANO ALESSIO. P.M. ESPOSITO ALDO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 11/12/2024

603078 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - Omicidio stradale - Elemento soggettivo - Aggravante di cui all'art. 589-ter cod. pen. - Motivi - Rilevanza - Esclusione.

Integra il delitto di omicidio stradale, aggravato ai sensi dell'art. 589-ter cod. pen., la condotta di chi, dopo aver causato un incidente stradale con danni alle persone, si allontani intenzionalmente dal luogo del sinistro, non assumendo rilevanza alcuna i motivi che hanno determinato tale allontanamento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 ter, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28785 del 2023 Rv. 284807-01, N. 42308 del 2017 Rv. 270885-01, N. 25842 del 2019 Rv. 276369-01

Sez. 4, Sentenza n. 27244 del 24/06/2025 Ud. (dep. 24/07/2025) Rv. **288510-02**

Presidente: VIGNALE LUCIA. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: SPAZIANO ALESSIO. P.M. ESPOSITO ALDO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 11/12/2024

609120 REATO - REATO COMPLESSO - Cause di giustificazione - Riferibilità al reato nella sua interezza - Necessità - Ragioni - Riferibilità al reato o alla circostanza aggravante, quali componenti del reato complesso - Esclusione - Fattispecie.

Le cause di giustificazione sono applicabili al reato complesso nel solo caso in cui si riferiscano ad esso nella sua interezza, stante la sua natura di reato unico, non potendo trovare applicazione con riferimento ai reati o alle circostanze che lo compongono. (Fattispecie relativa al delitto di omicidio stradale, aggravato dalla fuga del conducente, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso l'operatività dello stato di necessità, per essere lo stesso ipotizzabile con esclusivo riguardo all'aggravante dell'allontanamento del soggetto agente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 ter, Cod. Pen. art. 84, Cod. Pen. art. 170 com. 2, Cod. Pen. art. 131 CORTE COST., Cod. Strada art. 189 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 19714 del 2015 Rv. 263533-01, N. 51159 del 2023 Rv. 285611-01, N. 25842 del 2019 Rv. 276369-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 24410 del 24/06/2025 Cc. (dep. **02/07/2025**) Rv. **288077-01**

Presidente: VIGNALE LUCIA. Estensore: CAPPELLO GABRIELLA. Relatore: CAPPELLO GABRIELLA. Imputato: MAZARI KARIM. P.M. CUOMO LUIGI. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 30/12/2024

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di ammissione - Disciplina applicabile - Rito civile sommario - Esclusione - Disciplina di cui agli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002 e del processo penale di cognizione - Applicabilità - Conseguenze - Ragioni.

Nel procedimento di opposizione avverso i provvedimenti reiettivi dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rinvio operato dall'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al processo speciale per gli onorari di avvocato, disciplinato dall'art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, che richiama il rito semplificato di cognizione, oggi regolato dagli artt. 281-decies e ss. cod. proc. civ., non esclude che trovino applicazione le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, da coordinare, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che le spese processuali non sono regolate dal criterio civilistico della soccombenza, ma dalle norme del codice di rito penale, per non pregiudicare l'effettività del diritto di difesa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 281 decies, Cod. Proc. Civ. art. 281 undecies, Cod. Proc. Civ. art. 281 duodecies, Cod. Proc. Civ. art. 281 terdecies, Costituzione art. 24 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 75 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 77, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 78, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9459 del 2025 Rv. 287549-01, N. 29385 del 2022 Rv. 283424-01

Massime precedenti Difformi: N. 10009 del 2022 Rv. 282858-01

Massime precedenti Vedi: N. 1223 del 2019 Rv. 274908-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30181 del 2004 Rv. 228118-01

Sez. 4, Sentenza n. 28437 del 20/06/2025 Cc. (dep. **04/08/2025**) Rv. **288523-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: CAMARA DAWDA. P.M. DI NARDO MARILIA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 06/02/2025

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Condotta ostativa dell'interessato - Colpa grave - Nozione.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, non si identifica con la colpa penale, in quanto viene in rilievo solo la sua componente oggettiva, ma è costituita da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente, valevole a ingenerare l'intervento dell'autorità giudiziaria, alla stregua di un giudizio di prevedibilità "ex ante", formulato avendo riguardo non già al singolo agente, bensì al parametro della comune esperienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 574 del 2025 Rv. 287302-01, N. 39726 del 2023 Rv. 285069-01, N. 2145 del 2021 Rv. 280246-01

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32383 del 2010 Rv. 247663-01, N. 51779 del 2013 Rv. 257606-01

Sez. 4, Sentenza n. 28440 del 20/06/2025 Cc. (dep. **04/08/2025**) Rv. **288423-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: PMT C/ FATTHLAH HAMID (CUI. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 17/03/2025

664091 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE - Ordinanza genetica - Indagato alloglotto - Procedura di traduzione d'urgenza ex art. 51-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. - Funzione sostitutiva delle garanzie previste dall'art. 143 cod. proc. pen. - Esclusione - Omessa traduzione in forma scritta dell'ordinanza - Conseguenze.

In tema di misure cautelari personali, la procedura di traduzione di urgenza, prevista per l'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e la contestuale ordinanza applicativa di misura dall'art. 51-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., contempla, ove non sia pregiudicato il diritto di difesa dell'indagato, la mera traduzione orale, anche in forma riassuntiva, che non svolge funzione sostitutiva, bensì integrativa delle garanzie di cui all'art. 143 cod. proc. pen., sicché l'omessa o intempestiva traduzione scritta dell'ordinanza genetica, resa nei confronti dell'indagato alloglotto che non conosce la lingua italiana, salva espressa e consapevole rinuncia dello stesso, dà luogo nullità a regime intermedio, che può essere dedotta con la richiesta di riesame, a condizione che sia fatto valere un interesse attuale e concreto, consistente in un pregiudizio illegittimo del diritto di difesa, parametrato alla fattispecie, contraddistinta dall'omessa traduzione scritta, ma caratterizzata, pur sempre, dall'intervenuta traduzione orale in via d'urgenza.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 111 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3 lett. A), Tratt. Internaz. 19/12/1966 art. 14 com. 3, Legge 25/10/1977 num. 881 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 20/10/2010 num. 64 art. 2 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 20/10/2010 num. 64 art. 3 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 20/10/2010 num. 64 art. 3 com. 8, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32 art. 1, Decreto Legisl. 23/06/2016 num. 129 art. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 51 bis com. 2, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 51 bis com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 33455 del 2023 Rv. 285186-01, N. 30805 del 2024 Rv. 286870-01, N. 13291 del 1998 Rv. 211870-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6624 del 2012 Rv. 251693-01, N. 15069 del 2024 Rv. 286356-01

Sez. 4, Sentenza n. 26319 del 17/06/2025 Ud. (dep. **18/07/2025**) Rv. **288486-01**

Presidente: FERRANTI DONATELLA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: AMATO MARCO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO NAPOLI, 31/10/2024

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Impugnazione del solo imputato - Sentenza con cui sono concesse le

SEZIONE QUARTA

attenuanti generiche ed è effettuata comparazione delle stesse con le già ritenute aggravanti suscettibili di bilanciamento - Ricorrenza di aggravante "privilegiata", sottratta al giudizio di bilanciamento - Aumento sanzionatorio percentualmente superiore a quello determinato dal primo giudice - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza emessa in grado di appello che, nell'accogliere l'impugnazione proposta dal solo imputato, stabilisca, con riguardo ad un'aggravante "privilegiata", sottratta, perciò, al giudizio di bilanciamento, un aumento sanzionatorio percentualmente superiore a quello determinato dal primo giudice, nel caso in cui risultino ridotte sia la pena finale, sia quella relativa a ciascuna componente di calcolo intermedio. (Fattispecie relativa a delitto associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello che, dopo aver concesso all'imputato impugnante le attenuanti generiche e averle valutate in termini di equivalenza alle aggravanti bilanciabili, aveva apportato alla pena-base, fissata nel minimo edittale, un aumento, per l'ulteriore aggravante insuscettibile di bilanciamento, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., inferiore a quello stabilito nel precedente grado di giudizio, pur se percentualmente superiore).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 63 com. 4, Cod. Pen. art. 64, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 22032 del 2023 Rv. 284738-01, N. 35183 del 2013 Rv. 257744-01, N. 29599 del 2020 Rv. 279712-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16208 del 2014 Rv. 258653-01, N. 40910 del 2005 Rv. 232066-01, N. 33752 del 2013 Rv. 255660-01

Sez. 4, Sentenza n. 25439 del 17/06/2025 Ud. (dep. **10/07/2025**) Rv. **288492-01**

Presidente: **FERRANTI DONATELLA.** *Estensore:* **CALAFIORE DANIELA.** *Relatore:* **CALAFIORE DANIELA.** *Imputato:* **PELLEREI PAOLO.** *P.M.* **PASSAFIUME SABRINA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 17/10/2024

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Datore di lavoro - Obblighi di formazione, di informazione e di addestramento del lavoratore - Tirocinio formativo svolto dal lavoratore durante il periodo scolastico - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

In tema di sicurezza del lavoro, il datore di lavoro non è esonerato dagli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento del lavoratore, anche nel caso in cui, nella precedente fase di formazione scolastica, questi abbia svolto attività lavorative nell'ambito di tirocini formativi e di orientamento previsti dall'art. 18 legge 24 giugno 1997, n. 196.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2 com. 1 lett. A, Legge 24/06/1997 num. 196 art. 18, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7093 del 2022 Rv. 282672-01, N. 27242 del 2020 Rv. 279536-01, N. 42623 del 2024 Rv. 287278-01, N. 38623 del 2021 Rv. 282102-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 29237 del 11/06/2025** Cc. (dep. **07/08/2025**) Rv. **288309-01**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: ARENA MARIA TERESA. Relatore: ARENA MARIA TERESA. Imputato: LICANDRO VITO. P.M. ESPOSITO ALDO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CATANIA, 11/02/2025

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - Presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere - Prevalenza sulla previsione di cui all'art. 274 cod. proc. pen. - Sussistenza - Rilevanza del tempo trascorso - Esclusione.

In tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione della norma generale di cui all'art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattore costituito del decorso del tempo, dei caratteri di attualità e di concretezza della perdurante pericolosità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21900 del 2021 Rv. 282004-01, N. 4321 del 2021 Rv. 280452-01, N. 26371 del 2020 Rv. 279470-01, N. 91 del 2021 Rv. 280248-01, N. 6592 del 2022 Rv. 282766-02, N. 33139 del 2020 Rv. 280450-02

Massime precedenti Difformi: N. 16867 del 2018 Rv. 272919-01, N. 31614 del 2020 Rv. 279720-01 Rv. 279720-01, N. 17982 del 2018 Rv. 273005-01, N. 28991 del 2020 Rv. 279728-01 Rv. 279728-01, N. 42714 del 2019 Rv. 277231-01, N. 19863 del 2021 Rv. 281273-02, N. 25517 del 2017 Rv. 270342-01, N. 6284 del 2019 Rv. 274861-01, N. 21809 del 2025 Rv. 288276-01

Sez. 4, **Sentenza n. 24287 del 06/06/2025** Ud. (dep. **01/07/2025**) Rv. **288442-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: PAIARDI OSCAR. P.M. PICUTI FABIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE MONZA, 24/01/2025

577001 PENA - IN GENERE - Richiesta di applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada - Applicazione della pena del lavoro sostitutivo di pubblica utilità di cui all'art. 20-bis cod. pen. - Consenso - Necessità - Omessa acquisizione - Conseguenze - Ragioni.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, determina violazione del disposto dell'art. 545-bis cod. proc. pen. la sentenza che, a fonte di una richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, dispone, in difetto del consenso dell'imputato, il lavoro sostitutivo di pubblica utilità di cui all'art. 56-bis legge 24 novembre 1981, n. 689. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'acquisizione del consenso dell'imputato, in relazione al lavoro sostitutivo di pubblica utilità, è espressamente prescritta dall'art. 58, comma 3, l. n. 689 del 1981, nel testo modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Strada art. 186 com. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 bis CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58 com. 3, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 17561 del 2024 Rv. 286496-01, N. 30768 del 2023 Rv. 284967-01, N. 6307 del 2024 Rv. 285797-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 26595 del 05/06/2025 Ud. (dep. **21/07/2025**) Rv. **288422-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: RANALDI ALESSANDRO. Relatore: RANALDI ALESSANDRO. Imputato: MANCINI FERNANDO. P.M. ESPOSITO ALDO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 18/10/2024

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Noleggio "a caldo" di macchinario - Responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all'esecuzione dei lavori - Operatore alieno addetto al macchinario - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'appaltatore, in caso di noleggio "a caldo" con messa a disposizione del macchinario e di un lavoratore con competenze specifiche al suo utilizzo, risponde delle conseguenze dannose derivanti dall'inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all'esecuzione dei lavori, anche con riguardo all'operatore "alieno" addetto al macchinario noleggiato, nei cui confronti gravano gli stessi obblighi di tutela sussistenti verso i dipendenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità dell'appaltatore per l'incidente mortale occorso all'operatore di un automezzo, noleggiato per la potatura di alcuni alberi, che era stato travolto dalla caduta di un ramo nel mentre operava all'interno di un'area di cantiere che, per prevenire lo specifico rischio, avrebbe dovuto essere interdetta all'accesso, in base alle previsioni del piano organizzativo per la sicurezza e del documento di valutazione dei rischi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 19, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 20, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 21, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 23, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1777 del 2019 Rv. 275077-01, N. 32178 del 2020 Rv. 280070-01, N. 1763 del 2009 Rv. 242490-01, N. 22717 del 2016 Rv. 266977-01, N. 14179 del 2021 Rv. 281014-01, N. 32899 del 2021 Rv. 281997-01, N. 38071 del 2016 Rv. 267881-01

Sez. 4, Sentenza n. 24617 del 28/05/2025 Ud. (dep. **04/07/2025**) Rv. **288078-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: BAGNATO VINCENZO PAOLO. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 08/07/2024

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Posizione di garanzia - Contenuto.

In tema di infortuni sul lavoro, il compito di controllo del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori sull'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) che non preveda le modalità operative di una lavorazione in quota, non è limitato alla regolarità formale dello stesso e alla astratta fattibilità di tale lavorazione con i mezzi ivi indicati, ma si estende alla verifica della compatibilità di tale lavorazione con le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall'impresa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 92, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 150, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 151

Massime precedenti Conformi: N. 2845 del 2021 Rv. 280319-01

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi: N. 45862 del 2017 Rv. 271026-01, N. 10181 del 2021 Rv. 280955-01, N. 7443 del 2013 Rv. 255102-01, N. 24915 del 2021 Rv. 281489-01, N. 42845 del 2023 Rv. 285380-01

Sez. 4, Sentenza n. 24617 del 28/05/2025 Ud. (dep. **04/07/2025**) Rv. **288078-02**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: BAGNATO VINCENZO PAOLO. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 08/07/2024

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Destinatari della normativa antinfortunistica - Responsabile del procedimento amministrativo di lavori pubblici e responsabile dei lavori - Obblighi.

In tema di infortuni sul lavoro, il responsabile unico del procedimento, che, nei lavori pubblici, rappresenta il committente, è titolare di una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza, non solo nella fase genetica dei lavori, in sede di redazione dei piani di sicurezza, ma anche durante l'esecuzione degli stessi, mediante un'attività di sorveglianza del rispetto di tali piani.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 89, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 92, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 150

Massime precedenti Conformi: N. 7597 del 2014 Rv. 259123-01, N. 3742 del 2020 Rv. 278035-01, N. 41993 del 2011 Rv. 251925-01

Sez. 4, Sentenza n. 26489 del 22/05/2025 Ud. (dep. **21/07/2025**) Rv. **288497-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: BELLINI UGO. Relatore: BELLINI UGO. Imputato: D'ALLURA ANTONINO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 07/02/2025

623009 STUPEFACENTI - DETENZIONE - Cannabinoidi sintetici - Principio attivo identificato con sigla JWH-398, derivato fluorinato del JWH018 - Sostanza per struttura chimica analoga ai derivati del 3-(1naftoil)indolo, presente nella tabella I - Configurabilità del reato - Ragioni.

Integra il delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'illecita cessione a terzi di cannabinoidi sintetici, contenenti i principi attivi identificati con la sigla JWH-398, derivato fluorinato del JWH018, in quanto riconducibili alle sostanze "analoghe per struttura ai derivati del 3-(1naftoil)indolo", già presenti nella tabella I, allegata al d.P.R. n. 309 del 1990, come evidenziato nelle disposizioni normative di cui al d.m. 14 ottobre 2021, che introduce in tabella lo specifico denominatore cl-2201, altrimenti denominato JWH-398.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DM min. SAL 14/10/2021 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 11853 del 2013 Rv. 255026-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29316 del 2015 Rv. 264263-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 25151 del 20/05/2025** Ud. (dep. **09/07/2025**) Rv. **288457-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: VALENTINI ALICE. P.M. MIGNOLO OLGA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 08/07/2024

661030 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI - Concordato in appello - Art. 599-bis cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, lett. f), d.lgs. n. 150 del 2022 - Rigetto dell'accordo - Rinvio al fine di un nuovo concordato - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di concordato in appello, il giudice, in caso di rigetto dell'accordo, non è tenuto a disporre il rinvio dell'udienza ritualmente celebrata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, onde consentire la definizione di un nuovo accordo tra le parti. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che, valutato non accoglibile il concordato, aveva disposto la conversione dell'udienza camerale non partecipata in udienza partecipata, invitando le parti, in mancanza di un nuovo accordo, a procedere alla discussione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. F, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 47574 del 2019 Rv. 277546-01, N. 45287 del 2023 Rv. 285347-01, N. 29636 del 2019 Rv. 276541-01, N. 10897 del 2025 Rv. 287790-01

Sez. 4, **Sentenza n. 25152 del 20/05/2025** Ud. (dep. **09/07/2025**) Rv. **288465-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: ITUA TRONOMY. P.M. MIGNOLO OLGA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 16/12/2024

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Rinuncia al beneficio già concesso - Natura giuridica - Atto dispositivo incidente sull'esecuzione della pena - Diritto personalissimo di cui all'art. 99 cod. proc. pen. - Esercizio - Condizioni - Fattispecie.

In tema di sospensione condizionale della pena, la rinuncia al beneficio ha natura di atto dispositivo che incide sull'esecuzione della pena, costituente espressione di scelte dell'imputato che travalicano i confini della difesa tecnica, afferendo ai diritti personalissimi, di cui all'art. 99, comma 1, cod. proc. pen., esercitabili dal predetto in prima persona o dal difensore provvisto di procura speciale appositamente rilasciata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione reiettiva della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, avanzata, in grado di appello, dal difensore privo di procura speciale, evidenziando che la stessa non potesse essere intesa come rinuncia alla già concessa sospensione condizionale della pena).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. I) CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 61 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33149 del 2024 Rv. 286751-01, N. 46157 del 2021 Rv. 282551-01, N. 2223 del 2025 Rv. 287394-01, N. 16052 del 2025 Rv. 287940-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 28017 del 16/05/2025** Ud. (dep. 31/07/2025) Rv. 288498-01

Presidente: VIGNALE LUCIA. Estensore: D'ANDREA ALESSANDRO. Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO. Imputato: SALERNO ANTONIO. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CAGLIARI, 22/06/2022

678010 TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Restituzione nel termine per proporre impugnazione - Potere del giudice dell'impugnazione di valutare la correttezza della restituzione - Sussistenza - Fattispecie.

Il giudice dell'impugnazione ha il potere di sindacare la correttezza del provvedimento di restituzione nel termine per impugnare, sicché, ove risulti che il provvedimento restitutorio sia stato erroneamente concesso, può dichiarare la tardività dell'impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso interposto a seguito dell'avvenuta restituzione nel termine, sul rilievo che essa era stata disposta, pur risultando non essere stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello in ordine alla mancata applicazione dell'indulto per causa ostativa ex art. 1, legge 31 luglio 2006, n. 241).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Legge 31/07/2006 num. 241 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20420 del 2021 Rv. 281207-01

Massime precedenti Vedi: N. 6826 del 2015 Rv. 262526-01, N. 5771 del 2018 Rv. 272118-01

Sez. 4, **Sentenza n. 26484 del 08/05/2025** Ud. (dep. 21/07/2025) Rv. 288487-03

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: MICCICHE' LOREDANA. Relatore: MICCICHE' LOREDANA. Imputato: TEISMANN CHRISTIAN. P.M. ESPOSITO ALDO. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 19/01/2024

599051 REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DELITTI - NAUFRAGIO, SOMMERSIONE O DISASTRO AVIATORIO - IN GENERE - Delitto di naufragio colposo - Requisito del pericolo per la pubblica incolumità - Momento del suo accertamento - Indicazione - Accadimenti successivi - Irrilevanza.

In tema di naufragio colposo, l'accertamento dell'effettività del pericolo, ossia della reale possibilità del coinvolgimento di più persone nelle conseguenze dell'accadimento disastroso, deve avvenire avendo riguardo al momento in cui questo si verifica, coincidente con il perfezionamento del reato, senza che assumano rilievo fatti successivi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 428 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13893 del 2009 Rv. 243215-01, N. 19137 del 2015 Rv. 263491-01

Sez. 4, **Sentenza n. 24285 del 08/05/2025** Ud. (dep. 01/07/2025) Rv. 288441-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: LAURO DAVIDE. Relatore: LAURO DAVIDE. Imputato: GAGLIANO VINCENZO. P.M. ESPOSITO ALDO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 10/04/2024

630006 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - DISPOSIZIONI GENERALI - CIRCOLAZIONE (REGOLAMENTAZIONE) - NEI CENTRI ABITATI - Contravvenzione di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore di cui art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285 del 1992 -

SEZIONE QUARTA

Elementi costitutivi - Indicazione - Ricezione di denaro per l'attività svolta - Necessità - Esclusione.

Ai fini dell'integrazione della contravvenzione di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è sufficiente che il soggetto agente, già sanzionato in sede amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell'atto di esercitare l'attività, privo della necessaria autorizzazione, non rilevando, quale elemento costitutivo della fattispecie, la ricezione di una somma di denaro o di altra utilità, come corrispettivo della prestazione svolta.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 7 com. 15

Massime precedenti Vedi: N. 5052 del 2012 Rv. 251829-01, N. 16030 del 2020 Rv. 279227-01, N. 17476 del 2022 Rv. 283088-01

Sez. 4, Sentenza n. 26484 del 08/05/2025 Ud. (dep. 21/07/2025) Rv. 288487-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: MICCICHE' LOREDANA. Relatore: MICCICHE' LOREDANA. Imputato: TEISMANN CHRISTIAN. P.M. ESPOSITO ALDO. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 19/01/2024

603078 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - Incauto affidamento di natante a soggetto privo dei requisiti per la guida - Morte cagionata dalla condotta di guida imprudente dell'affidatario - Configurabilità del reato - Ragioni.

Colui che consente, a soggetto che non abbia i requisiti prescritti, la guida di un natante risponde di omicidio colposo, in caso di morte cagionata dalla condotta imprudente del conducente, versando in colpa specifica per l'inosservanza della norma di cui all'art. 1123 cod. nav., volta a evitare il rischio della condotta imperita o imprudente del conducente privo dei requisiti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1123, Decreto Legisl. 18/07/2005 num. 171 art. 53 bis

Massime precedenti Vedi: N. 9208 del 2020 Rv. 278908-01, N. 32900 del 2009 Rv. 245109-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38343 del 2014 Rv. 261104-01

Sez. 4, Sentenza n. 26484 del 08/05/2025 Ud. (dep. 21/07/2025) Rv. 288487-02

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: MICCICHE' LOREDANA. Relatore: MICCICHE' LOREDANA. Imputato: TEISMANN CHRISTIAN. P.M. ESPOSITO ALDO. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 19/01/2024

599051 REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DELITTI - NAUFRAGIO, SOMMERSIONE O DISASTRO AVIATORIO - IN GENERE - Delitto di naufragio colposo - Natura di reato di pericolo astratto - Accertamento della offensività del bene tutelato - Necessità - Criteri.

Ai fini della configurabilità del delitto di naufragio colposo di natante di altrui proprietà, costituente reato di pericolo astratto, deve essere accertata l'effettiva offensività del fatto, verificando, con giudizio "ex ante", se, in base agli elementi fattuali, quali le dimensioni del mezzo, il numero di passeggeri di cui è consentito il trasporto, il luogo del naufragio, l'espansività e l'entità del danno, il fatto fosse potenzialmente idoneo ad esporre a pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute di un numero indeterminato di persone.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 428 com. 2, Cod. Pen. art. 449 CORTE COST.

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Conformi: N. 12631 del 2018 Rv. 272343-01

Massime precedenti Vedi: N. 7664 del 2010 Rv. 246848-01, N. 13893 del 2009 Rv. 243215-01, N. 5397 del 2015 Rv. 262024-01 Rv. 262024-01, N. 36639 del 2012 Rv. 254163-01, N. 50222 del 2019 Rv. 277879-01

Sez. 4, Sentenza n. 24882 del 29/04/2025 Ud. (dep. **07/07/2025**) Rv. **288421-01**

Presidente: **SERRAO EUGENIA.** *Estensore:* **BRANDA FRANCESCO LUIGI.** *Relatore:* **BRANDA FRANCESCO LUIGI.** *Imputato:* **GERACE GUSTAVO. P.M. DI NARDO MARILIA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE PARMA, 31/10/2023

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sentenza di condanna con cui è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione di quella dell'arresto - Art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022 - Inappellabilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema impugnazioni, è inappellabile la sentenza di condanna con cui è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione, in tutto o in parte, di quella dell'arresto, in ragione del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive di pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. A), Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 com. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 66 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 71, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 72 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17277 del 2025 Rv. 288073-01, N. 13795 del 2025 Rv. 287878-01, N. 20573 del 2024 Rv. 286360-01

Massime precedenti Difformi: N. 11375 del 2024 Rv. 286018-01

Massime precedenti Vedi: N. 24097 del 2024 Rv. 286471-01, N. 3066 del 2025 Rv. 287450-01, N. 14738 del 2016 Rv. 266833-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23406 del 2025 Rv. 288155-01

Sez. 4, Sentenza n. 25571 del 17/04/2025 Cc. (dep. **11/07/2025**) Rv. **288466-01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **BELLINI UGO.** *Relatore:* **BELLINI UGO.** *Imputato:* **GAETANO PAOLO. P.M. LIGNOLA FERDINANDO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE TRIESTE, 21/06/2024

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Ammissione - Limiti di reddito - Determinazione - Somme percepite a titolo di indennità di invalidità civile e di assegno sociale - Rilevanza - Ragioni.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, è necessario tenere conto, ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione al beneficio, sia dell'indennità di invalidità civile, sia dell'assegno sociale, in quanto emolumenti corrisposti dallo Stato con carattere di stabilità e

SEZIONE QUARTA

funzione sostitutiva o integrativa del reddito mancante, non rilevando l'esenzione degli stessi dall'imposizione fiscale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34864 del 2017 Rv. 270753-01, N. 46159 del 2021 Rv. 282552-01, N. 26258 del 2017 Rv. 270201-01, N. 12410 del 2019 Rv. 275359-01, N. 28810 del 2023 Rv. 284808-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6591 del 2009 Rv. 242152-01

Sez. 4, Sentenza n. 25729 del 11/04/2025 Ud. (dep. 14/07/2025) Rv. **288514-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: DE FRANCESCHI GIANLUCA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/09/2023

630001 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE - Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada da parte dell'ente proprietario o del concessionario - Nozione - Fattispecie.

In tema di circolazione stradale, l'attività di manutenzione, di competenza dell'ente proprietario della strada o del concessionario, ex art. 14 cod. strada, comprende quella ordinaria e straordinaria degli elementi finalizzati a garantire la sicurezza, nonché la sostituzione dei medesimi, funzionale a garantire il miglioramento complessivo della struttura, onde assicurare un miglioramento prestazionale a tutela della sicurezza degli utenti. (Fattispecie relativa ai delitti di omicidio colposo plurimo aggravato e di disastro colposo, la concausa dei quali, da sola non sufficiente a cagionare l'evento, è stata individuata nel cedimento delle barriere "new jersey" a protezione della carreggiata, determinato dall'impatto di un automezzo e dovuto alla corrosione dei "tirafondi").

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 14, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 41 com. 2, Cod. Pen. art. 443

Massime precedenti Vedi: N. 10105 del 2023 Rv. 285323-01, N. 3290 del 2017 Rv. 268878-01, N. 45576 del 2021 Rv. 282546-01

Sez. 4, Sentenza n. 25729 del 11/04/2025 Ud. (dep. 14/07/2025) Rv. **288514-05**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: DE FRANCESCHI GIANLUCA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/09/2023

630001 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE - Incaricato della manutenzione di un'autostrada - Posizione di garanzia - Fonte - Art. 14 cod. strada - Regola cautelare "elastica" derivante dalla menzionata disposizione - Sussistenza - Condizioni.

In tema di circolazione stradale, il disposto dell'art. 14 cod. strada, oltre a costituire la fonte della posizione di garanzia del soggetto incaricato della manutenzione stradale, costituisce altresì norma cautelare specifica di tipo cd. "elastico", idonea a fungere da fonte della regola cautelare nei confronti del garante, ove integrata da altre specifiche disposizioni valevoli ad indicare le modalità di intervento a carico del predetto soggetto.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 14, Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST.

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi: N. 35016 del 2024 Rv. 286987-04, N. 48754 del 2019 Rv. 277871-01, N. 14634 del 2021 Rv. 281017-02, N. 32899 del 2021 Rv. 281997 - 13

Sez. 4, Sentenza n. 25729 del 11/04/2025 Ud. (dep. **14/07/2025**) Rv. **288514-02**

Presidente: **DI SALVO EMANUELE.** *Estensore:* **MARI ATTILIO.** *Relatore:* **MARI ATTILIO.**
Imputato: **DE FRANCESCHI GIANLUCA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/09/2023

603079 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - Aggravante, già prevista dall'art. 589, comma secondo, cod. pen., della violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - Ambito di operatività - Indicazione.

In tema di omicidio colposo, l'aggravante dell'aver commesso il fatto con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, già prevista dall'art. 589, comma secondo, cod. pen., è configurabile anche nei confronti di soggetti non impegnati nella circolazione, ma investiti di obblighi di garanzia finalizzati alla tutela della sicurezza degli utenti della strada.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 44811 del 2014 Rv. 260643-01, N. 45576 del 2021 Rv. 282546-01, N. 23152 del 2012 Rv. 252971-01

Massime precedenti Vedi: N. 17010 del 2016 Rv. 266548-01, N. 16754 del 2023 Rv. 284564-01

Sez. 4, Sentenza n. 25729 del 11/04/2025 Ud. (dep. **14/07/2025**) Rv. **288514-04**

Presidente: **DI SALVO EMANUELE.** *Estensore:* **MARI ATTILIO.** *Relatore:* **MARI ATTILIO.**
Imputato: **DE FRANCESCHI GIANLUCA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/09/2023

609080 REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE - Strutture aziendali complesse - Delega di funzioni - Oggetto - Profili strutturali dell'organizzazione - Scelta delle modalità e della frequenza dei controlli - Poteri di sorveglianza e di eventuale sostituzione del delegato - Esclusione - Ragioni.

In tema di responsabilità per colpa, non possono costituire oggetto di delega da parte dell'organo apicale di un'organizzazione imprenditoriale complessa i compiti afferenti ai profili strutturali di organizzazione, tra i quali sono compresi quelli attinenti alla scelta delle modalità di effettuazione e della frequenza dei controlli sull'integrità e sulla sicurezza di strutture e beni aziendali, rimanendo di competenza della figura apicale, anche in presenza di una delega di funzioni, i poteri di sorveglianza e di eventuale intervento sostitutivo nei confronti del delegato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 16, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 17

Massime precedenti Conformi: N. 4968 del 2014 Rv. 258617-01

Massime precedenti Vedi: N. 51455 del 2023 Rv. 285535-01, N. 44943 del 2021 Rv. 282717-01, N. 40682 del 2024 Rv. 287206-02, N. 8476 del 2023 Rv. 284360-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38343 del 2014 Rv. 261108-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 25729 del 11/04/2025 Ud. (dep. **14/07/2025**) Rv. **288514-03**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: DE FRANCESCHI GIANLUCA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/09/2023

673042 PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - ATTIVITA' - Prova scientifica - Richiesta difensiva di esaminare il consulente in contraddittorio con il perito - Rigetto - Nullità a regime intermedio - Conseguenze.

In tema di prova scientifica, il rigetto in udienza della richiesta della parte di esaminare il proprio consulente in contraddittorio con il perito, all'esito dell'esame di quest'ultimo, dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che deve essere dedotta, dalla parte che vi assiste, prima del compimento dell'atto ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, immediatamente dopo, con le modalità di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 508

Massime precedenti Conformi: N. 12815 del 2023 Rv. 284350-01

Massime precedenti Vedi: N. 32028 del 2022 Rv. 283483-01, N. 19134 del 2022 Rv. 283187-01

Sez. 4, Sentenza n. 29692 del 19/02/2025 Cc. (dep. **26/08/2025**) Rv. **288310-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Imputato: VISCHIONI FABRIZIO. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE VERONA, 29/11/2024

671074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Divergenza tra dichiarazione e volontà della parte - Rilevanza - Esclusione - Condizioni.

In tema di patteggiamento, le eventuali divergenze fra le dichiarazioni rese dalle parti e l'effettiva volontà di esse, per la natura di negozio processuale a carattere formale dell'accordo, non valgono ad invalidarlo in quanto irrilevanti, salvo che nel caso d'inesistenza della volontà di una delle parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 7445 del 2014 Rv. 259512-01, N. 6580 del 2000 Rv. 217101-01

Massime precedenti Vedi: N. 37968 del 2021 Rv. 282054-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 28422 del 23/01/2025** Ud. (dep. **04/08/2025**) Rv. **288513-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: D'ANDREA ALESSANDRO. Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO. Imputato: M. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 21/02/2024

609088 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Richiesta di applicazione anche per il reato, oggetto di contestazione suppletiva, per cui è intervenuta assoluzione - Declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen. - Rilevanza - Esclusione.

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato, cui siano stati contestati reati connessi, di richiedere l'ammissione alla stessa con riguardo a tutti i reati ascrittigli, trova il limite dei rapporti esauriti, diversi da quelli a carattere penale sostanziale, sicché non produce effetti retroattivi nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di assoluzione divenuta definitiva con riguardo ai reati oggetto di contestazione suppletiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 2 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17214 del 2023 Rv. 284554-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14840 del 2023 Rv. 284273-01, N. 42858 del 2014 Rv. 260696-01, N. 27614 del 2007 Rv. 236535-01

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 29613 del 23/07/2025** Cc. (dep. 20/08/2025) Rv. 288375-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: FERRAZZANO MARIO. P.M. ESPOSITO ALDO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 06/03/2025

673107 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE - Reati di criminalità organizzata - Intercettazioni mediante captatore informatico - Esecuzione nei luoghi di cui all'art. 614 cod. pen. - Oneri motivazionali - Indicazione.

In tema di intercettazioni, per i procedimenti per delitti di criminalità organizzata iscritti fino al 31 agosto 2020, per i quali trova applicazione la disciplina di cui all'art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e per i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., iscritti dopo il 31 agosto 2020, per i quali trova applicazione l'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità sia di preventiva individuazione e indicazione di tali luoghi, sia di dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto, sia di indicazione delle ragioni che ne giustifichino l'utilizzo, essendo tale ultimo onere motivazionale richiesto, dall'art. 266, comma 2-bis, seconda parte, cod. proc. pen., solo per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata secondo i criteri di cui all'art. 4 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 614 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 4, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 151 art. 13

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26889 del 2016 Rv. 266905-01

Sez. 5, **Sentenza n. 29382 del 23/07/2025** Cc. (dep. 08/08/2025) Rv. 288555-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: STAGNO FRANCESCO. P.M. ESPOSITO ALDO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 08/03/2025

673101 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Intercettazioni con captatore informatico - Decreto di autorizzazione - Specifica motivazione per effettuate le captazioni nei luoghi di cui all'art. 614 cod. pen. - Reati di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. iscritti dopo il 31 agosto 2020 - Necessità - Esclusione - Reati in materia di criminalità organizzata iscritti entro il 31 agosto 2020 - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di intercettazioni mediante utilizzo di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., iscritti dopo il 31 agosto 2020 - diversamente da quanto richiesto per i delitti contro la P.A. nei limiti di cui all'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen.- non occorre indicare nel decreto di autorizzazione le specifiche ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen., analogamente a quanto previsto per i procedimenti in materia di criminalità

SEZIONE QUINTA

organizzata iscritti entro il 31 agosto 2020, soggetti alla disciplina previgente che, secondo l'interpretazione fornita da Sez. U. Scurato, non prevede uno specifico onere motivazionale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 614 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/12/2017 num. 216 art. 4, Legge 09/10/2023 num. 137

Massime precedenti Vedi: N. 33138 del 2020 Rv. 279841-01, N. 23015 del 2023 Rv. 284519-01, N. 50972 del 2019 Rv. 277862-01, N. 31849 del 2020 Rv. 279769-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26889 del 2016 Rv. 266905-01, N. 39061 del 2009 Rv. 244329-01

Sez. 5, Sentenza n. 29613 del 23/07/2025 Cc. (dep. **20/08/2025**) Rv. **288375-02**

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: FERRAZZANO MARIO. P.M. ESPOSITO ALDO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 06/03/2025

673106 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME - Modifiche introdotte all'art. 267 cod. proc. pen. dall'art. 1, comma 2-bis, d.l. n. 105 del 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137 del 2023 - Motivazione "per relationem" - Legittimità - Sussistenza - Condizioni.

In tema di intercettazione tra presenti, mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, è rispondente alle indicazioni del novellato art. 267, comma 1, cod. proc. pen., in quanto soddisfa i criteri di autonomia e concretezza della valutazione, anche la motivazione "per relationem", purché questa svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi ed eviti il ricorso a formule stereotipate e astratte o sia "graficamente assente" o caratterizzata da un percorso motivazionale sostanzialmente mancante o meramente apparente. (In motivazione la Corte ha precisato che la previsione di cui all'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 2-bis, d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, è vigente a partire dal 10 ottobre 2023 e, quindi, in assenza di una disposizione transitoria e in applicazione del principio "tempus regit actum", è applicabile ai decreti autorizzativi emessi da tale data).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 1 CORTE COST., Legge 09/10/2023 num. 137, Decreto Legge 10/08/2023 num. 105 art. 1 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 11922 del 2016 Rv. 266428-01, N. 5787 del 2016 Rv. 265983-01

Sez. 5, Sentenza n. 28457 del 23/07/2025 Cc. (dep. **04/08/2025**) Rv. **288502-01**

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: YESILDAG HASAN. P.M. ESPOSITO ALDO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 03/04/2025

664020 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO - Udienza di convalida dell'arresto in flagranza - OMESSO interrogatorio per causa di forza maggiore

SEZIONE QUINTA

- Convalida dell'arresto e contestuale applicazione di misura coercitiva - Validità - Successivo interrogatorio di garanzia a pena di inefficacia della misura - Necessità.

In tema di misure cautelari personali, l'omesso interrogatorio dell'indagato nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza dovuto a causa di forza maggiore, pur non impedendo la convalida dell'arresto e la contestuale applicazione di una misura coercitiva, impone il successivo espletamento dell'interrogatorio di garanzia nei termini di cui all'art. 294 cod. proc. pen., pena l'immediata perdita di efficacia dell'ordinanza genetica ex art. 302 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa al mancato reperimento di un interprete per l'udienza di convalida).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29214 del 2021 Rv. 281826-01, N. 4649 del 2015 Rv. 262034-01, N. 3 del 1998 Rv. 210258-01

Sez. 5, Sentenza n. 29382 del 23/07/2025 Cc. (dep. 08/08/2025) Rv. 288555-04

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** *Estensore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Relatore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Imputato:* **STAGNO FRANCESCO. P.M. ESPOSITO ALDO.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 08/03/2025

661094 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - Intercettazioni mediante captatore informatico - Deduzione di cause di inutilizzabilità - Onere del ricorrente - Contenuto - Indicazione - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, la parte che eccepisce l'inutilizzabilità di intercettazioni effettuate mediante captatore informatico invocando l'applicazione delle regole dettate da una tra le diverse discipline succedutesi nel corso del tempo ha l'onere di indicare precisamente e allegare specificamente, per evitare il difetto di genericità dell'impugnazione, i dati necessari per individuare sia la categoria dei reati oggetto di intercettazione, sia la data di iscrizione del relativo procedimento, sia la natura delle intercettazioni di cui si tratta, qualora tali elementi non siano rinvenibili nel fascicolo processuale. (Fattispecie in tema di intercettazione effettuate per il associazione di tipo mafioso, in relazione alle quali veniva invocata l'applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 216 del 2017 invece di quella anteriore).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/12/2017 num. 216 art. 4, Legge 09/12/2023 num. 137, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 13 CORTE COST., Legge 13/07/1991 num. 203 CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/2019 num. 161 art. 2 com. 1 lett. C, Legge 28/02/2020 num. 7

Massime precedenti Vedi: N. 23015 del 2023 Rv. 284519-01, N. 18335 del 2018 Rv. 273261-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23868 del 2009 Rv. 243416-01, N. 39061 del 2009 Rv. 244329-01 Rv. 244328-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 29393 del 14/07/2025** Ud. (dep. **08/08/2025**) Rv. **288518-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: RAMETTA ROBERTO. P.M. STURZO GASPARE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 13/11/2024

603083 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMISSIONE DI SOCCORSO - Pericolo - Elemento costitutivo - Accertamento nelle diverse ipotesi di reato - Modalità - Differenze - Conseguenze.

In tema di omissione di soccorso, lo stato di pericolo è elemento costitutivo delle diverse ipotesi di reato previste nel primo e secondo comma dell'art. 593 cod. pen., ma, in quest'ultima fattispecie - a differenza della prima nella quale il pericolo è presunto in presenza delle situazioni ivi descritte -, lo stato di pericolo deve essere accertato in base agli elementi che caratterizzano il reato, con valutazione "ex ante" e non "ex post", sicché una volta che sia ritenuto sussistente, a nulla rileva che allo stesso si sia egualmente potuto far fronte con interventi e mezzi diversi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 593

Massime precedenti Conformi: N. 36608 del 2006 Rv. 235424-01

Sez. 5, **Sentenza n. 29392 del 14/07/2025** Ud. (dep. **08/08/2025**) Rv. **288406-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: M. P.M. STURZO GASPARE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO GENOVA, 15/11/2024

659136 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE - Art. 519 cod. proc. pen. come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Recupero della facoltà per l'imputato di richiedere il giudizio abbreviato per tutti i reati originariamente contestati - Esclusione - Facoltà limitata all'imputazione oggetto di nuova contestazione - Sussistenza.

In tema di nuove contestazioni in sede dibattimentale, l'esercizio dei poteri del pubblico ministero previsti dagli artt. 516, 517 e 518, comma 2, cod. proc. pen., anche a seguito della modifica dell'art. 519 cod. proc. pen. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 del 2022, non determina, per l'imputato, il recupero della facoltà di richiedere il rito abbreviato per tutti i reati originariamente contestati, rispetto ai quali aveva già consapevolmente lasciato spirare il termine per la relativa richiesta, ma la sola possibilità di richiedere il rito alternativo per l'imputazione oggetto di modifica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 519 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 28582 del 2015 Rv. 264562-01, N. 34147 del 2015 Rv. 264627-01, N. 3344 del 2023 Rv. 283996-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 28460 del 14/07/2025** Cc. (dep. 04/08/2025) Rv. 288371-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** Estensore: **SCORDAMAGLIA IRENE.** Relatore: **SCORDAMAGLIA IRENE.** Imputato: **VENTO PASQUALE.** P.M. **STURZO GASPARE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 23/10/2024

618031 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - Confisca di prevenzione - Revoca - Prova nuova - Consulenza tecnica - Condizioni.

In tema di revoca della confisca di prevenzione, la consulenza tecnica di tipo contabile può integrare una "prova nuova" solo nel caso in cui riguardi elementi patrimoniali effettivamente sopravvenuti, non conosciuti, né conoscibili dai soggetti incisi dal provvedimento, o si fondi su criteri contabili in precedenza non utilizzati dalla comunità degli esperti, perché basati su principi generali, nazionali o internazionali, non ancora elaborati o diffusi.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1432 art. 7 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 6236 del 2025 Rv. 287520-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 43668 del 2022 Rv. 283707-01

Sez. 5, **Sentenza n. 29437 del 14/07/2025** Cc. (dep. 11/08/2025) Rv. 288407-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** Estensore: **CANANZI FRANCESCO.** Relatore: **CANANZI FRANCESCO.** Imputato: **MORLANDO ANTIMO.** P.M. **STURZO GASPARE.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 15/10/2024

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Divieto di "bis in idem" - Operatività - Limiti - Elementi nuovi - Rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una misura revocata - Possibilità - Sussistenza.

In tema di misure di prevenzione, è applicabile il principio del "ne bis in idem", ma la preclusione del giudicato opera solo "rebus sic stantibus", sicché, nel caso in cui si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, la stessa non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una misura personale o patrimoniale precedentemente revocata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 47233 del 2016 Rv. 268175-01

Massime precedenti Vedi: N. 53941 del 2018 Rv. 274585-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 600 del 2010 Rv. 245176-01

Sez. 5, **Sentenza n. 28461 del 14/07/2025** Ud. (dep. 04/08/2025) Rv. 288361-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** Estensore: **SCORDAMAGLIA IRENE.** Relatore: **SCORDAMAGLIA IRENE.** Imputato: **G.** P.M. **STURZO GASPARE.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANIA, 04/06/2024

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Parte civile - Interesse all'impugnazione - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

SEZIONE QUINTA

In tema di impugnazione, la parte civile ha interesse a impugnare la sentenza di proscioglimento dell'imputato solo se adottata all'esito di un accertamento di fatto, con effetti sfavorevoli per le pretese risarcitorie e restitutorie azionate nel giudizio penale e non, invece, quando il proscioglimento sia intervenuto "in limine litis" per ragioni strettamente processuali. (Nella specie il proscioglimento era stato pronunciato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 129, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19738 del 2018 Rv. 272898-01, N. 34724 del 2014 Rv. 260086-01

Massime precedenti Vedi: N. 39537 del 2021 Rv. 282121-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 35599 del 2012 Rv. 253242-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28911 del 2019 Rv. 275953-01

Sez. 5, Sentenza n. 29393 del 14/07/2025 Ud. (dep. **08/08/2025**) Rv. **288518-02**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: RAMETTA ROBERTO. P.M. STURZO GASPARE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 13/11/2024

603083 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMISSIONE DI SOCCORSO - Omesso avviso all'Autorità - Configurabilità - Limiti - Ipotesi aggravata - Nesso di causalità fra omissione ed evento - Accertamento - Necessità - Criteri di individuazione.

Mentre il delitto di omissione di soccorso è configurabile, sotto il profilo dell'omesso avviso all'autorità, anche ove si accerti che l'assistenza alla vittima sarebbe stata impossibile o inutile, dovendosi escludere, invece, solo se la persona da assistere sia già deceduta, ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 593, terzo comma, cod. pen., è necessario accertare, con un giudizio di alta probabilità logica, il nesso causale tra omissione ed evento, per cui la fattispecie è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo, ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 593

Massime precedenti Conformi: N. 38200 del 2019 Rv. 277290-01, N. 29891 del 2008 Rv. 240437-01, N. 18840 del 2013 Rv. 256245-01 Rv. 256245-01

Massime precedenti Vedi: N. 4121 del 2020 Rv. 278194-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222138-01, N. 38343 del 2014 Rv. 261103-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 27859 del 09/07/2025** Ud. (dep. 29/07/2025) Rv. 288390-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: ROMANO MICHELE. Relatore: ROMANO MICHELE. Imputato: SANTORO DONATO. P.M. MAZZOTTA GABRIELE. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO POTENZA, 22/11/2024

580006 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - REATI SOCIETARI - Delitto di false comunicazioni sociali - Falsa indicazione dei dati contabili nel bilancio - Reato istantaneo - Momento consumativo - Indicazione.

In tema di false comunicazioni sociali, la falsa indicazione dei medesimi dati contabili in bilanci relativi ad esercizi diversi integra una pluralità di reati, poiché ciascuno dei precisati documenti contabili rappresenta lo stato patrimoniale dell'impresa ad una data differente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 191 del 2001 Rv. 218069-01, N. 27170 del 2018 Rv. 273475-01

Sez. 5, **Sentenza n. 27268 del 07/07/2025** Cc. (dep. 24/07/2025) Rv. 288349-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: SCORDAMAGLIA IRENE. Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE. Imputato: P. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE PESCARA, 03/04/2025

662004 IMPUTATO - CAPACITA' - ACCERTAMENTO - Giudice per le indagini preliminari - Richiesta del pubblico ministero di accertamento peritale - Necessità di disporre perizia - Condizioni.

In tema di capacità dell'imputato a stare in giudizio, il giudice per le indagini preliminari, investito, ai sensi dell'art. 70, comma 3, cod. proc. pen., della richiesta del pubblico ministero di accertare la capacità dell'indagato di partecipare coscientemente al procedimento, non è tenuto a disporre la perizia ove disponga autonomamente di elementi valutativi deponenti per la sopravvenuta incapacità della persona sottoposta ad indagini, mentre è obbligato a provvedervi, nelle forme dell'incidente probatorio, quando, anche sulla base delle allegazioni del pubblico ministero, emerga il "fumus" della menzionata incapacità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 33098 del 2019 Rv. 276983-01

Massime precedenti Vedi: N. 48832 del 2023 Rv. 285648-01 Rv. 285648-02, N. 51134 del 2019 Rv. 277445-01

Sez. 5, **Sentenza n. 26005 del 07/07/2025** Cc. (dep. 15/07/2025) Rv. 288393-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: VARESANO GIOVANNI. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 18/04/2024

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Appello del solo imputato per omesso giudizio di bilanciamento tra le riconosciute attenuanti generiche e le aggravanti - Accoglimento - Giudizio di equivalenza - Individuazione della pena base superiore a quella determinata in primo grado - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Sussistenza.

SEZIONE QUINTA

Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta dal solo imputato per mancata applicazione in primo grado del giudizio di bilanciamento tra le riconosciute attenuanti generiche e le aggravanti, pur formulando un giudizio di equivalenza tra le predette circostanze, confermi il precedente trattamento sanzionatorio aumentando la pena base.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 22032 del 2023 Rv. 284738-01 Rv. 284738-01, N. 34342 del 2021 Rv. 281829-02, N. 19366 del 2020 Rv. 279107-01, N. 17585 del 2023 Rv. 284531-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40910 del 2005 Rv. 232066-01 Rv. 232066-01, N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01

Sez. 5, Sentenza n. 27853 del 02/07/2025 Ud. (dep. 29/07/2025) Rv. 288501-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: LEONE TIZIANA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 12/11/2024

622003 STAMPA - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA - Affermazioni relative all'influenza della politica sui mezzi di informazione - Esercizio del diritto di critica politica - Limiti - Indicazione - Fattispecie.

In tema di diffamazione, qualora la notizia abbia ad oggetto l'influenza delle forze politiche o di altri fattori sui mezzi di informazione, ai fini del giudizio sulla configurabilità della scriminante dell'esercizio del diritto di critica, occorre tener conto dell'esigenza, essenziale di uno Stato democratico, di assicurare un pubblico dibattito sul pluralismo informativo, sempreché le espressioni pronunciate non si traducano in un attacco aggressivo alla persona offesa privo di ogni giustificazione nel contesto della più ampia critica politica che si vuole veicolare ai cittadini. (Nella specie, la Corte ha affermato la sussistenza della scriminante relativamente ad espressioni contenute in un articolo, pubblicato su un giornale "on line", in tema di "lottizzazione" delle nomine dei vertici Rai, osservando che il lettore medio, dalla lettura complessiva del testo, avrebbe potuto comprendere la natura di critica politica anche delle affermazioni contestate come diffamatorie).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Costituzione art. 21, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 41767 del 2009 Rv. 245430-01, N. 37397 del 2016 Rv. 267866-01, N. 25518 del 2017 Rv. 270284-01, N. 4530 del 2023 Rv. 283964-02, N. 13017 del 2024 Rv. 286121-01, N. 17243 del 2020 Rv. 279133-01

Sez. 5, Sentenza n. 29601 del 02/07/2025 Ud. (dep. 20/08/2025) Rv. 288507-02

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CAVALLONE LUCIANO. Relatore: CAVALLONE LUCIANO. Imputato: D. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 03/12/2024

609078 REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - IN GENERE - Diminuita capacità di intendere e volere - Accertamento del dolo specifico - Criteri - Fattispecie.

Nell'ipotesi di reato commesso da soggetto a capacità diminuita, l'indagine sulla sussistenza del dolo specifico va compiuta con gli stessi criteri utilizzabili nei confronti del soggetto pienamente capace, e cioè avvalendosi di un procedimento logico inferenziale fondato sull'esame di fatti

SEZIONE QUINTA

esterni e certi, aventi un sicuro valore sintomatico del fine perseguito dall'agente. (Fattispecie in tema di strage, nella quale la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva dedotto la finalità di mettere a repentaglio la vita dei condomini perseguita dall'imputato, dalle esplicite minacce di uccidere gli stessi, dal suo strenuo tentativo di azionare un accendino in un ambiente saturo di gas, nonostante l'intervento delle forze dell'ordine).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 422

Massime precedenti Conformi: N. 13996 del 2018 Rv. 273170-01, N. 14795 del 2020 Rv. 278876-01, N. 9311 del 2019 Rv. 275525-01

Sez. 5, Sentenza n. 29601 del 02/07/2025 Ud. (dep. **20/08/2025**) Rv. **288507-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **CAVALLONE LUCIANO.** *Relatore:* **CAVALLONE LUCIANO.** *Imputato:* **D. P.M. CERONI FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 03/12/2024

599057 REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DELITTI - STRAGE - Elemento soggettivo - Dolo - Oggetto - Prova.

Nel reato di strage il dolo consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività mediante violenza, con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone, al fine di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il delitto di strage, atteso che il ricorrente, aperte le manopole del gas nel proprio appartamento e opponendosi all'ingresso delle forze dell'ordine, aveva manifestato il proprio intento di utilizzare un accendino nell'ambiente ormai saturo di gas per far esplodere l'intero stabile condominiale e uccidere se stesso e tutti i condomini).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 422

Massime precedenti Conformi: N. 43681 del 2015 Rv. 264747-01

Sez. 5, Sentenza n. 27504 del 01/07/2025 Cc. (dep. **25/07/2025**) Rv. **288520-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **AGNINO FRANCESCO.** *Relatore:* **AGNINO FRANCESCO.** *Imputato:* **M. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' FIRENZE, 08/04/2025

664101 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITA' DI ORDINANZE - Ordinanza cautelare disposta per il delitto di lesione personale - Successiva morte della vittima - Ordinanza cautelare per il delitto di omicidio preterintenzionale - Retrodatazione dei termini custodiali ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen.- Esclusione - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, la regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, disposta dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non opera nel caso di una prima ordinanza disposta per il delitto di lesione personale e di altra successiva adottata, al sopraggiungere della morte della vittima, per il delitto di omicidio preterintenzionale, dovendosi, in tal caso, escludere l'identità strutturale tra le due fattispecie criminose.

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Cod. Pen. art. 584 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1363 del 2022 Rv. 282536-01, N. 50496 del 2018 Rv. 274448-01, N. 28548 del 2010 Rv. 247895-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34655 del 2005 Rv. 231799-01, N. 23166 del 2020 Rv. 279347-02, N. 14535 del 2007 Rv. 235909-01, N. 21957 del 2005 Rv. 231057-01

Sez. 5, Sentenza n. 27298 del 01/07/2025 Cc. (dep. **24/07/2025**) Rv. **288404-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **AGNINO FRANCESCO.** *Relatore:* **AGNINO FRANCESCO.** *Imputato:* **P. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE BARI, 19/03/2025

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Restituzione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice del dibattimento per genericità e indeterminatezza dell'imputazione - Mancanza di previa sollecitazione al predetto per l'integrazione o la precisazione dell'accusa - Atto anormale - Sussistenza - Ragioni.

È anormale, per la sua attitudine a determinare un'indebita regressione del procedimento, l'ordinanza del giudice del dibattimento che, nel caso di genericità o d'indeterminatezza dell'imputazione, restituisce gli atti al pubblico ministero senza preventivamente sollecitarlo ad integrare o precisare la contestazione. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio di economia e di ragionevole durata del processo impone che il giudice non adotti una declaratoria di nullità prima di avere svolto l'attività necessaria a rimuoverne la causa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7756 del 2016 Rv. 266126-01, N. 27961 del 2016 Rv. 267388-01, N. 39234 del 2014 Rv. 260512-01, N. 35744 del 2015 Rv. 266415-01, N. 30440 del 2024 Rv. 286744-01

Massime precedenti Difformi: N. 6044 del 2017 Rv. 268898-01, N. 22140 del 2022 Rv. 283221-01, N. 22382 del 2009 Rv. 244133-01, N. 23832 del 2016 Rv. 267035-01, N. 1382 del 2017 Rv. 268872-01, N. 17198 del 2010 Rv. 246989-01, N. 23545 del 2019 Rv. 276105-01, N. 44394 del 2019 Rv. 277376-01, N. 34825 del 2016 Rv. 267848-01

Massime precedenti Vedi: N. 19534 del 2022 Rv. 283065-01, N. 8078 del 2019 Rv. 275839-02, N. 10202 del 2024 Rv. 286159-01, N. 21888 del 2024 Rv. 286393-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5307 del 2008 Rv. 238239-01

Sez. 5, Sentenza n. 29461 del 27/06/2025 Cc. (dep. **12/08/2025**) Rv. **288432-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **CIRILLO PIERANGELO.** *Relatore:* **CIRILLO PIERANGELO.** *Imputato:* **ROCAZZELLA FLAVIO SALVATORE.** *P.M.* **LIGNOLA FERDINANDO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 29/01/2025

598016 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - Centro di assistenza agricola - Legale rappresentante - Falsa attestazione in ordine alla

SEZIONE QUINTA

correttezza e completezza della domanda unica di pagamento di contributi comunitari - Falso ideologico in atto pubblico fidefacente - Sussistenza.

Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico fidefacente la condotta del legale rappresentante del Centro di assistenza agricola (C.A.A.) che, nel ricevere la domanda unica di pagamento di contributi comunitari e nel formare la scheda di valutazione, attesti falsamente la presenza degli allegati volti a documentare la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti per ottenere i predetti contributi nonché il deposito dei medesimi presso gli uffici del Centro. (In motivazione la Corte ha precisato che il C.A.A. è ente di diritto pubblico, in quanto ad esso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha trasferito i suoi poteri per effetto di apposita convenzione, e che il legale rappresentante del Centro riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio in forza delle funzioni attribuite dalla legge a tale tipologia di ente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 com. 2, Cod. Pen. art. 479, Decreto Legge 09/02/2012 num. 5 art. 25 com. 2, Decreto Legisl. 27/05/1999 num. 165 art. 3 bis com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 493, Decreto Legisl. 27/05/1999 num. 165 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6772 del 2025 Rv. 287584-01

Sez. 5, Sentenza n. 27701 del 27/06/2025 Cc. (dep. 29/07/2025) Rv. 288391-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: TUDINO ALESSANDRINA. Relatore: TUDINO ALESSANDRINA. Imputato: PORCINO ANGELO. P.M. CUOMO LUIGI. (Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE MESSINA, 14/02/2025

657041 ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - IN GENERE - Provvedimento del pubblico ministero di cumulo di pene esecutive concorrenti - Incidente di esecuzione - Accertamento del presofferto - Rideterminazione della pena residua - Scioglimento della continuazione ritenuta nelle sentenze irrevocabili da eseguirsi - Possibilità - Esclusione - Conseguenze.

In tema di esecuzione, qualora sia stato promosso incidente di esecuzione avverso il provvedimento di cumulo di pene concorrenti elaborato dal pubblico ministero e occorra accertare i periodi di presofferto al fine di determinare definitivamente la pena residua da espiare e la relativa decorrenza, il giudice non può sciogliere la continuazione ritenuta nelle sentenze irrevocabili oggetto di esecuzione, sommando i singoli incrementi sanzionatori alle pene definitive già esecutive, ma deve attenersi alle pene complessivamente rideterminate nei provvedimenti passati in giudicato e, se necessario, formare un nuovo cumulo aggiornato e corretto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 187

Massime precedenti Vedi: N. 5832 del 2011 Rv. 249397-01, N. 17948 del 2024 Rv. 286261-01, N. 48726 del 2019 Rv. 277912-01, N. 44255 del 2024 Rv. 287283-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 27694 del 27/06/2025** Ud. (dep. 29/07/2025) Rv. **288505-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: TUDINO ALESSANDRINA. Relatore: TUDINO ALESSANDRINA. Imputato: ABBONDANZA MARCO. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO ROMA, 28/01/2025

603082 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - Elemento soggettivo - Dolo misto a prevedibilità in concreto - Accertamento della prevedibilità - Giudizio di "prognosi postuma" - Indicazione.

L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l'evento mortale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la prevedibilità in concreto è accertata dal giudice attraverso un giudizio di "prognosi postuma", diretto a verificare se, considerate le peculiari circostanze del caso concreto, l'evento verificatosi fosse annoverabile, "ex ante", tra le conseguenze prevedibili della condotta voluta).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 584 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23926 del 2024 Rv. 286574-01, N. 624 del 2025 Rv. 287459-01, N. 10865 del 2025 Rv. 287753-01, N. 34342 del 2024 Rv. 286931-01, N. 43093 del 2024 Rv. 287244-01

Massime precedenti Difformi: N. 36402 del 2023 Rv. 285196-01, N. 44986 del 2016 Rv. 268299-01, N. 46467 del 2022 Rv. 283892-01, N. 13673 del 2006 Rv. 234552-01, N. 16285 del 2010 Rv. 247267-01, N. 40389 del 2012 Rv. 253357-01, N. 4564 del 2024 Rv. 286014-01, N. 13114 del 2002 Rv. 222054-01, N. 791 del 2013 Rv. 254386-01, N. 49667 del 2023 Rv. 285490-01, N. 35582 del 2012 Rv. 253536-01, N. 15004 del 2004 Rv. 228497-01, N. 15269 del 2022 Rv. 283016-01

Massime precedenti Vedi: N. 45356 del 2019 Rv. 277084-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22676 del 2009 Rv. 243381-01

Sez. 5, **Sentenza n. 29495 del 27/06/2025** Cc. (dep. 13/08/2025) Rv. **288392-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CIRILLO PIERANGELO. Relatore: CIRILLO PIERANGELO. Imputato: M. P.M. STURZO GASPARE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 05/03/2025

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Sentenze rese a seguito di giudizio abbreviato - Impugnazione del difensore proposta sino al 31 marzo 2025 - Atto trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata - Ammissibilità - Sussistenza.

In tema di impugnazioni, per gli appelli avverso le sentenze rese a seguito di giudizio abbreviato, proposti sino al 31 marzo 2025, è consentita anche la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata. (La Corte, in applicazione del principio, ha annullato la sentenza della Corte distrettuale che aveva ritenuto ammissibile, relativamente ai precisati atti di impugnazione, solo il deposito con modalità non telematiche).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 com. 3, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 com. 5, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 27/12/2024 num. 206 art. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 27/12/2024 num. 206 art. 3 com. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 29/12/2023 num. 217 art. 3

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 29331 del 26/06/2025 Cc. (dep. **07/08/2025**) Rv. **288506-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: PILLA EGLE. Relatore: PILLA EGLE. Imputato: D. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APP.SEZ.MINORENNI MILANO, 25/09/2024

577032 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna - Decorrenza del termine per l'estinzione della pena - Dalla data della sentenza irrevocabile successivamente pronunciata - Ragioni.

In tema di prescrizione della pena, qualora l'imputato sia stato rimesso in termini per impugnare la sentenza di condanna, il termine per l'estinzione della sanzione inflitta inizia a decorrere solo dopo l'esaurimento dei successivi giudizi di impugnazione, perché solo all'esito di questi la decisione diviene irrevocabile, ed è a tale data che fa riferimento l'art. 174 cod. pen. per individuare il momento iniziale del periodo di tempo necessario per determinare l'effetto estintivo. (Vedi: Sez U, n. 4460 del 1994, Rv. 196889-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 172 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2020 num. 150 art. 88, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 650

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 46387 del 2021 Rv. 282225-01, N. 3423 del 2021 Rv. 280261-02

Sez. 5, Sentenza n. 28187 del 26/06/2025 Cc. (dep. **31/07/2025**) Rv. **288395-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: BELMONTE MARIA TERESA. Relatore: BELMONTE MARIA TERESA. Imputato: R. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 03/03/2025

664095 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO - Applicazione della misura cautelare coercitiva in sede di appello - Interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, l'applicazione da parte del tribunale del riesame di una misura coercitiva, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, non dev'essere preceduta, nei casi previsti di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., dall'interrogatorio preventivo dell'indagato, in quanto il diritto al contraddittorio anticipato e quello di difesa sono assicurati dalla possibilità per lo stesso di comparire all'udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere interrogato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. E PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 27444 del 2025 Rv. 288192-01, N. 14958 del 2019 Rv. 275538-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17274 del 2020 Rv. 279281-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 29459 del 25/06/2025** Cc. (dep. **12/08/2025**) Rv. **288521-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: OCCHIPINTI ANDREINA. Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA. Imputato: AMMENDOLA MAURIZIO. P.M. STURZO GASPARE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 14/01/2025

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Indiziato di appartenenza ad associazione sovversiva - Competenza territoriale - Individuazione - Criteri - Luogo di operatività dell'organismo associativo - Rilevanza - Decisività - Risultanze anagrafiche del proposto - Rilevanza - Esclusione.

In materia di misure di prevenzione personale, la competenza territoriale nei procedimenti relativi a soggetti la cui pericolosità si fonda su indizi di appartenenza ad un'associazione sovversiva va individuata nel luogo in cui opera l'organismo associativo, essendo invece irrilevanti sia il luogo di formale costituzione del sodalizio, sia le risultanze anagrafiche relative al proposto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 lett. D CORTE COST., Cod. Pen. art. 270 CORTE COST., Cod. Pen. art. 604 bis com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 bis com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 1996 del 2021 Rv. 280328-01, N. 51076 del 2014 Rv. 261601-01

Massime precedenti Vedi: N. 1446 del 2023 Rv. 283972-01, N. 13397 del 2021 Rv. 280902-02

Sez. 5, **Sentenza n. 29384 del 25/06/2025** Cc. (dep. **08/08/2025**) Rv. **288405-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CAVALLONE LUCIANO. Relatore: CAVALLONE LUCIANO. Imputato: XHELEKA LEFTER (ALIAS XHELEKA SEFER, XHAFERRI XHAFER). P.M. STURZO GASPARE. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' TORINO, 26/03/2025

663012 INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - UDIENZA - Adozione di una misura cautelare - Interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.- Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, il provvedimento coercitivo adottato a conclusione dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo non deve essere preceduto dall'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., attesa l'applicazione della disciplina di cui all'art. 391 cod. proc. pen., che prevede un diverso modulo procedimentale, nel quale è comunque garantito il diritto di difesa in ragione della possibilità, per l'indagato, di essere sottoposto a interrogatorio dal giudice.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29214 del 2021 Rv. 281826-01, N. 23350 del 2025 Rv. 288244-01, N. 26605 del 2019 Rv. 276449-03

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 28480 del 20/06/2025** Cc. (dep. 04/08/2025) Rv. 288372-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CIRILLO PIERANGELO. Relatore: CIRILLO PIERANGELO. Imputato: CROCETTI PALLOTTA FRANCESCO SANTE. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 26/11/2024

598016 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - Atto pubblico di fede privilegiata - Pubblico ufficiale - Attribuzione di speciale potestà documentatrice - Fonti - Individuazione - Fattispecie.

In tema di falso, sono documenti dotati di fede privilegiata quelli emessi da un pubblico ufficiale investito di speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che è dotato di fede privilegiata il documento, apparentemente formato dal comandante del Nucleo di polizia tributaria, unico soggetto a ciò legittimato, falsamente redatto da un brigadiere della Guardia di finanza, attestante la qualifica di appartenente di quest'ultimo al predetto Nucleo e la sua legittimazione a fare accesso agli spazi portuali per attività istituzionale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 com. 2, Cod. Civ. art. 2699

Massime precedenti Conformi: N. 8358 del 2016 Rv. 266068-01, N. 28047 del 2019 Rv. 277246-01, N. 35219 del 2017 Rv. 270855-01

Massime precedenti Vedi: N. 39682 del 2016 Rv. 267790-01, N. 3542 del 2019 Rv. 275415-02

Sez. 5, **Sentenza n. 28514 del 20/06/2025** Ud. (dep. 04/08/2025) Rv. 288373-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CIRILLO PIERANGELO. Relatore: CIRILLO PIERANGELO. Imputato: PG C/ PANZA ROSA. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 18/10/2024

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Mutamento del regime di procedibilità del reato ai sensi del d.lgs. 10 ottobre 2020, n. 150 (cd. Riforma Cartabia) - Decorso del termine previsto per proporre querela - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dalla cd. Riforma Cartabia - nella specie, furto di energia elettrica -, anche ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, al pubblico ministero è consentita la contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio, in quanto l'esercizio di tale potere non prevede decadenze o limitazioni, neanche nel caso in cui l'elemento aggravatore sia emerso già prima dell'esercizio dell'azione penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2020 num. 150 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14890 del 2024 Rv. 286291-02, N. 14710 del 2024 Rv. 286124-01, N. 15098 del 2024 Rv. 286108-01, N. 43255 del 2023 Rv. 285216-01, N. 14700 del 2024 Rv. 286123-01, N. 47769 del 2023 Rv. 285421-01 Rv. 285421-01, N. 48347 del 2023 Rv. 285682-01, N. 17455 del 2024 Rv. 286344-01, N. 4767 del 2025 Rv. 287615-02, N. 21003 del 2025 Rv. 288196-01, N. 17532 del 2024 Rv. 286448-01, N. 50258 del 2023 Rv. 285471-01

Massime precedenti Difformi: N. 44157 del 2023 Rv. 285647-01, N. 3741 del 2024 Rv. 285878-02, N. 13776 del 2024 Rv. 286228-01, N. 27181 del 2024 Rv. 286652-02, N. 41716 del 2024

SEZIONE QUINTA

Rv. 287037-01, N. 43083 del 2024 Rv. 287243-01, N. 2776 del 2025 Rv. 287361-01, N. 20093 del 2024 Rv. 286460-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12283 del 2005 Rv. 230529-01, N. 49935 del 2023 Rv. 285517-01, N. 24246 del 2004 Rv. 227681-01

Sez. 5, Sentenza n. 24692 del 17/06/2025 Cc. (dep. **04/07/2025**) Rv. **288351-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Relatore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Imputato:* **BALDINI PAOLA. P.M. MONFERINI GIULIO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 02/10/2024

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta fraudolenta da operazioni dolose - Elemento psicologico - Indicazione - Prevedibilità in concreto del dissesto - Necessità - Sussistenza - Rappresentazione e volontà del fallimento - Necessità - Esclusione.

In tema di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico è necessario che l'agente abbia agito nella consapevolezza e volontà della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri connessi alla carica e che sussista la prevedibilità in concreto del dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 2, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17690 del 2010 Rv. 247315-01, N. 38728 del 2014 Rv. 262207-01, N. 45672 del 2015 Rv. 265510-01

Sez. 5, Sentenza n. 29678 del 17/06/2025 Ud. (dep. **25/08/2025**) Rv. **288533-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **MASINI TIZIANO.** *Relatore:* **MASINI TIZIANO.** *Imputato:* **DI NANNI BERARDINO. P.M. MONFERINI GIULIO.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 03/03/2025

659063 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RICHIESTE DI PROVA - Atti di indagine - Acquisizione al fascicolo del dibattimento - Manifestazione implicita del consenso - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di formazione del fascicolo per il dibattimento, il consenso all'acquisizione di atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19679 del 2010 Rv. 247120-01, N. 15624 del 2015 Rv. 263260-01, N. 1727 del 2015 Rv. 261927-01, N. 13752 del 2021 Rv. 281088-01, N. 4635 del 2020 Rv. 278292-01

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Difformi: N. 24086 del 2024 Rv. 286469-01, N. 12881 del 2005 Rv. 231252-01

Sez. 5, Sentenza n. 29678 del 17/06/2025 Ud. (dep. 25/08/2025) Rv. 288533-02

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: DI NANNI BERARDINO. P.M. MONFERINI GIULIO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 03/03/2025

659063 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RICHIESTE DI PROVA - Atti di indagine - Acquisizione al fascicolo del dibattimento - Manifestazione del consenso nella fase compresa tra l'accertamento della costituzione delle parti e la formale dichiarazione di apertura del dibattimento - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di formazione del fascicolo per il dibattimento, il consenso all'acquisizione di atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva può essere espresso anche nella fase che intercorre tra l'accertamento della regolare costituzione delle parti e la formale dichiarazione di apertura del dibattimento. (Nella fattispecie, il consenso è stato espresso in modo tacito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 492, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 553 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24086 del 2024 Rv. 286469-01, N. 2471 del 2015 Rv. 261823-01, N. 13752 del 2021 Rv. 281088-01

Sez. 5, Sentenza n. 27599 del 16/06/2025 Cc. (dep. 28/07/2025) Rv. 288389-01

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: BIFULCO DANIELA. Relatore: BIFULCO DANIELA. Imputato: CATARAMA ANDREI. P.M. ODELLO LUCIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 21/11/2024

522087 CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - VEICOLI A MOTORE - TARGHE DI RICONOSCIMENTO - Modifica dei dati identificativi della targa - Integrazione del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. - Sussistenza - Illecito amministrativo di cui all'art. 100, comma 12, cod. strada - Differenze.

Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative, di cui al combinato disposto degli artt. 477 e 482 cod. pen., la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante l'applicazione di nastro adesivo, non potendosi configurare in tal caso l'illecito amministrativo previsto dall'art. 100, comma 12, cod. strada, che sanziona chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, nel caso in cui non sia l'autore della contraffazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 482, Cod. Strada art. 100 com. 12, Cod. Strada art. 100 com. 14

Massime precedenti Conformi: N. 20799 del 2018 Rv. 273035-01, N. 25766 del 2015 Rv. 264006-01

Massime precedenti Vedi: N. 1560 del 2020 Rv. 278301-01, N. 11072 del 2015 Rv. 263101-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 28637 del 13/06/2025** Cc. (dep. **05/08/2025**) Rv. **288362-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: BELMONTE MARIA TERESA. Relatore: BELMONTE MARIA TERESA. Imputato: S. P.M. GIORDANO LUIGI. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 13/03/2025

603060 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - SFREGIO PERMANENTE - Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso - Sfregio permanente o deformazione - Mero esito cicatriziale - Sufficienza - Esclusione - Turbamento irreversibile - Necessità.

In tema di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, la lesione al volto, per poter integrare uno sfregio permanente o una deformazione che giustifichi il severo trattamento sanzionatorio previsto dalla norma, deve produrre non un qualsiasi esito cicatriziale, ma un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso che incida sulla funzione estetico-fisiognomica dello stesso, compromettendo la percezione del sé da parte della vittima e di coloro con i quali si relaziona.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 583 quinquies CORTE COST. PENDENTE, Legge 19/07/2019 num. 69 art. 12 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27564 del 2020 Rv. 279471-01, N. 6401 del 2024 Rv. 286054-01, N. 22685 del 2017 Rv. 270137-01, N. 12006 del 2000 Rv. 217897-01

Sez. 5, **Sentenza n. 27497 del 12/06/2025** Ud. (dep. **25/07/2025**) Rv. **288394-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: VERONESI RENATO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 23/10/2024

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Trasferimenti infragruppo tra società in difficoltà finanziarie - Distrazione - Configurabilità - Condizioni.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, integra condotta distrattiva il trasferimento di risorse tra società appartenenti al medesimo gruppo, eseguito senza alcuna contropartita economica da una società che versi in gravi difficoltà finanziarie ad altra società in difficoltà economiche, in quanto, in tal caso, nessuna prognosi fausta dell'operazione può essere consentita.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 com. 1, Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 1, Cod. Civ. art. 2634 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 37370 del 2011 Rv. 250492-01, N. 36595 del 2009 Rv. 245136-01, N. 20039 del 2013 Rv. 255646-01

Massime precedenti Vedi: N. 21251 del 2010 Rv. 247471-01, N. 11019 del 2007 Rv. 236936-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 26473 del 12/06/2025** Cc. (dep. 18/07/2025) Rv. 288358-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: L. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 12/02/2025

603041 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI - Elemento materiale - Condotta di "presa in carico" del soggetto passivo - Configurabilità - Sufficienza - Accertamento giudiziale d'incapacità - Necessità - Esclusione.

Integra il delitto di abbandono di persone minori o incapaci, la condotta dell'agente che, pur non rivestendo una posizione di garanzia derivante da obblighi giuridici formali, dopo aver "preso in carico", consapevolmente e spontaneamente, una persona incapace di provvedere a se stessa in modo adeguato, facendola così entrare nella propria sfera di custodia, l'abbandoni nonostante il permanere di siffatta incapacità. (In motivazione, la Corte ha affermato che la condizione d'incapacità non necessita di accertamento giudiziale, essendo sufficiente che essa sia raccordata a una situazione di fatto, anche transitoria, tale da determinare l'impossibilità per il soggetto passivo di prendersi cura di sé).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 591

Massime precedenti Vedi: N. 4557 del 2024 Rv. 285977-01, N. 7974 del 2016 Rv. 265920-01, N. 18665 del 2021 Rv. 281080-01

Sez. 5, **Sentenza n. 27242 del 11/06/2025** Ud. (dep. 24/07/2025) Rv. 288458-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: BENETTOLO PAOLO. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 06/06/2024

580006 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - REATI SOCIETARI - Delitto di illecita influenza sull'assemblea - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Fine di perseguire un ingiusto profitto - Individuazione.

Il delitto di illecita influenza sull'assemblea richiede il dolo specifico, sicché l'agente, oltre ad avere consapevolezza di determinare la maggioranza assembleare mediante atti simulati o fraudolenti, deve agire al fine di perseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto, anche di natura non patrimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2636, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20451 del 2020 Rv. 279432-01, N. 19102 del 2004 Rv. 227748-01, N. 17939 del 2014 Rv. 260192-01, N. 26135 del 2024 Rv. 286776-01

Sez. 5, **Sentenza n. 24704 del 11/06/2025** Cc. (dep. 04/07/2025) Rv. 288352-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: ROSSETTI CESARE. P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE PADOVA, 17/01/2025

663079 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - Richiesta di archiviazione per insussistenza di elementi idonei a sostenere l'accusa - Opposizione della persona offesa - Archiviazione per tenuità del fatto - Omessa prospettazione della questione alle parti - Conseguenze.

SEZIONE QUINTA

In tema di indagini preliminari, è nulla l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto resa a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione formulata per assenza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, ove il giudice per le indagini preliminari abbia emesso il provvedimento "a sorpresa" omettendo di invitare le parti, prima di assumere la decisione, a interloquire sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10455 del 2018 Rv. 272247-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266590-01, N. 38954 del 2019 Rv. 276463-01

Sez. 5, Sentenza n. 27242 del 11/06/2025 Ud. (dep. **24/07/2025**) Rv. **288458-02**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **RENOLDI CARLO.** *Relatore:* **RENOLDI CARLO.** *Imputato:* **BENETTOLO PAOLO.** *P.M. LORI PERLA. (Diff.)*

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 06/06/2024

580006 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - REATI SOCIETARI - Delitto di illecita influenza sull'assemblea - Elemento oggettivo - Determinazione della maggioranza assembleare - Nozione - Fattispecie.

Il delitto di illecita influenza sull'assemblea è configurabile anche nel caso in cui gli atti fraudolenti o simulati producano l'effetto di impedire il raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione della proposta o di raggiungere la maggioranza per la non approvazione della stessa. (Nella fattispecie, l'imputato, socio accomandatario di una società in accomandita per azioni, aveva donato ai suoi figli la nuda proprietà di un cospicuo numero di azioni e riconosciuto agli stessi il diritto di intervento e di voto in assemblea così da determinare una elevazione del quorum deliberativo necessario all'assemblea dei soci per disporre l'esercizio di un'azione di responsabilità nei suoi confronti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2636, Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 art. 1 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2459

Massime precedenti Vedi: N. 20451 del 2020 Rv. 279432-01, N. 19102 del 2004 Rv. 227748-01, N. 17939 del 2014 Rv. 260193-01 Rv. 260192-01, N. 26135 del 2024 Rv. 286776-01

Sez. 5, Sentenza n. 24704 del 11/06/2025 Cc. (dep. **04/07/2025**) Rv. **288352-02**

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** *Estensore:* **GIORDANO ROSARIA.** *Relatore:* **GIORDANO ROSARIA.** *Imputato:* **ROSSETTI CESARE.** *P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Diff.)*

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE PADOVA, 17/01/2025

663079 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - Richiesta di archiviazione per insussistenza di elementi idonei a sostenere l'accusa - Opposizione della persona offesa - Archiviazione per tenuità del fatto - Ricorso per cassazione dell'indagato - Possibilità - Ragioni.

In tema di indagini preliminari, è ricorribile per cassazione da parte dell'indagato l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, resa dal giudice per le indagini preliminari a seguito dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione per assenza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, in quanto siffatto provvedimento, costituendo

SEZIONE QUINTA

un precedente giudiziario, comporta conseguenze significativamente afflittive nel caso di commissione di un successivo reato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26527 del 2024 Rv. 286792-05, N. 12294 del 2025 Rv. 287782-01, N. 36468 del 2023 Rv. 285076-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38954 del 2019 Rv. 276463-01

Sez. 5, Sentenza n. 29457 del 05/06/2025 Ud. (dep. **12/08/2025**) Rv. **288431-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **MELE MARIA ELENA.** *Relatore:* **MELE MARIA ELENA.** *Imputato:* **COLELLA GIUSEPPE.** *P.M. SASSONE GIUSEPPE.* (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 06/06/2024

607015 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - RITARDO IMPRUDENTE DEL FALLIMENTO - Operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento - Nozione - Fattispecie.

In tema di bancarotta semplice, le operazioni di grave imprudenza sono quelle che, compiute al solo fine di ritardare il fallimento, si caratterizzano per un alto grado di rischio, in quanto prive di serie e ragionevoli prospettive di successo economico. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la condanna del presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa che, consapevole della grave esposizione debitoria e dell'insuccesso di pregressi tentativi di risanamento, omettendo inoltre di adottare iniziative volte ad evitare il fallimento, aveva scelto, nell'interesse dell'impresa, di preservare e garantire lo stato occupazionale della società).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Conformi: N. 24231 del 2003 Rv. 225938-01 Rv. 225937-01, N. 118 del 2022 Rv. 282729-01

Sez. 5, Sentenza n. 25175 del 05/06/2025 Ud. (dep. **09/07/2025**) Rv. **288356-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **SCORDAMAGLIA IRENE.** *Relatore:* **SCORDAMAGLIA IRENE.** *Imputato:* **L. P.M. SASSONE GIUSEPPE.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO L'AQUILA, 28/05/2024

603052 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE - Aggravante del fatto commesso da più persone riunite - Contestazione in fatto - Desumibilità dai capi di imputazione per reati connessi o collegati - Possibilità - Condizioni.

In tema di delitti contro la vita e l'incolumità individuale, deve ritenersi legittimamente contestata in fatto l'aggravante delle più persone riunite nel caso in cui la presenza di almeno due concorrenti al momento della commissione del delitto possa essere desunta dalla modalità di realizzazione di reati ad esso connessi o collegati, come descritti nei rispettivi capi di imputazione, e ciò anche se l'imputato sia stato prosciolto per tali reati, purché il fatto materiale ad essi sotteso sia stato definitivamente accertato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 585 com. 1

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi: N. 22120 del 2022 Rv. 283218-01, N. 12743 del 2020 Rv. 279022-01, N. 15999 del 2020 Rv. 279335-01, N. 28483 del 2020 Rv. 280013-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24906 del 2019 Rv. 275436-01

Sez. 5, Sentenza n. 29458 del 05/06/2025 Ud. (dep. **12/08/2025**) Rv. **288503-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: MELE MARIA ELENA. Relatore: MELE MARIA ELENA. Imputato: B. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 18/02/2025

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Offesa effettuata nel corso di un video pubblicato sul social-media "TikTok" - Percezione "in diretta" del video da parte della persona offesa - Diffamazione con mezzo di pubblicità diverso dalla stampa - Configurabilità - Ingiuria aggravata - Esclusione - Ragioni.

Integra il delitto di diffamazione aggravato da mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, la condotta dell'agente che pubblica sul profilo "TikTok", a lui riconducibile, un video contenente espressioni offensive al quale il destinatario abbia assistito "in diretta da remoto", e rimasto presente per più tempo sulla piattaforma digitale, in quanto la possibilità di inserire "commenti" non assicura alla vittima un rapporto diretto con l'offensore, né un contraddittorio immediato e in forme idonee ad assicurare una sostanziale "parità delle armi".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 594 com. 4, Cod. Pen. art. 595 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 1 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10313 del 2019 Rv. 276502-01, N. 29221 del 2011 Rv. 250459-01, N. 10905 del 2020 Rv. 278742-01, N. 5982 del 2023 Rv. 284220-01, N. 13252 del 2021 Rv. 280814-01, N. 28675 del 2022 Rv. 283541-01, N. 17563 del 2023 Rv. 284592-01

Sez. 5, Sentenza n. 25185 del 05/06/2025 Cc. (dep. **09/07/2025**) Rv. **288205-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: SCORDAMAGLIA IRENE. Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE. Imputato: PITRELLI ANTONIETTA. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE POTENZA, 10/02/2025

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Richiesta di archiviazione - Riqualficazione del fatto da parte del giudice per le indagini preliminari e trasmissione degli atti al pubblico ministero - Abnormalità - Esclusione - Ragioni.

Non è abnorme, in quanto espressivo del potere di controllo sulla legalità dell'esercizio dell'azione penale, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito di richiesta di archiviazione, attribuisce al fatto una diversa qualificazione giuridica e restituisce gli atti al pubblico ministero per le determinazioni di competenza.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 112, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20425 del 2021 Rv. 281384-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40984 del 2018 Rv. 273581-01, N. 10728 del 2022 Rv. 282807-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 25821 del 04/06/2025** Cc. (dep. **14/07/2025**) Rv. **288357-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: CAVALLONE LUCIANO. Relatore: CAVALLONE LUCIANO. Imputato: PMT C/ CANCEMI GIUSEPPE. P.M. STURZO GASPARE. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE PALMI, 09/01/2025

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Giudice per le indagini preliminari - Procedimento a carico di ignoti - Richiesta di archiviazione - Imputazione coatta a carico di soggetti estranei alla richiesta del pubblico ministero - Abnormità.

È abnorme, in quanto estraneo al sistema processuale, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, nel respingere la richiesta di archiviazione di un procedimento a carico di ignoti, ordini la formulazione dell'imputazione a carico di soggetti nei confronti dei quali il pubblico ministero non ha proposto alcuna richiesta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 39283 del 2010 Rv. 248839-01

Massime precedenti Difformi: N. 1640 del 2004 Rv. 228146-01

Massime precedenti Vedi: N. 53181 del 2016 Rv. 268490-01, N. 1217 del 2019 Rv. 274907-01

Sez. 5, **Sentenza n. 28631 del 04/06/2025** Cc. (dep. **05/08/2025**) Rv. **288374-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: BELMONTE MARIA TERESA. Relatore: BELMONTE MARIA TERESA. Imputato: ABOZZI MAURIZIO. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. SASSARI, 12/09/2024

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sentenza di condanna resa a seguito di giudizio abbreviato - Appello del pubblico ministero proposto al di fuori dei casi consentiti - Intervenuta decisione nel merito - Consumazione del diritto di impugnazione - Sussistenza.

Il principio di consumazione del diritto d'impugnazione opera nel caso in cui, a seguito di appello del pubblico ministero proposto, al di fuori dei casi consentiti, avverso una sentenza di condanna resa all'esito di giudizio abbreviato, la corte d'appello si sia comunque pronunciata nel merito. (In motivazione, la Corte ha conseguentemente escluso che siffatta impugnazione potesse essere riqualificata come ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 37196 del 2020 Rv. 280823-01, N. 19835 del 2006 Rv. 234655-01, N. 3092 del 2024 Rv. 285818-01, N. 32593 del 2023 Rv. 285099-01, N. 50305 del 2023 Rv. 285540-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 29837 del 03/06/2025** Ud. (dep. 27/08/2025) Rv. 288433-02

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** Estensore: **BRANCACCIO MATILDE.** Relatore: **BRANCACCIO MATILDE.** Imputato: **SCHIAVONE ALESSANDRO.** P.M. **PARASPORO CINZIA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 28/01/2025

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado - Requisiti - Indicazione.

In tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per prova "sopravvenuta o scoperta dopo la sentenza di primo grado", di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., s'intende quella che sopraggiunge autonomamente, senza alcuno svolgimento di attività d'indagine, o che viene reperita dopo l'espletamento di un'opera di ricerca, la quale dia i suoi risultati in un momento successiva alla decisione. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta legittima la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'acquisizione in appello di una consulenza di parte su documentazione contabile preesistente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11530 del 2013 Rv. 254991-01, N. 47963 del 2016 Rv. 268656-01

Sez. 5, **Sentenza n. 26679 del 22/05/2025** Cc. (dep. 21/07/2025) Rv. 288359-01

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** Estensore: **OCCHIPINTI ANDREINA.** Relatore: **OCCHIPINTI ANDREINA.** Imputato: **D.** P.M. **CUOMO LUIGI.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CHIETI, 19/01/2024

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Istanza di restituzione nel termine per impugnare - Rescissione del giudicato - Conversione - Esclusione - Ragioni.

La richiesta di restituzione nel termine non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato, perché il principio di conservazione delle impugnazioni è applicabile ai soli rimedi così qualificati dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis

Massime precedenti Conformi: N. 863 del 2022 Rv. 282566-01, N. 33647 del 2022 Rv. 283474-01

Massime precedenti Difformi: N. 2209 del 2021 Rv. 280346-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36848 del 2014 Rv. 259992-01

Sez. 5, **Sentenza n. 27245 del 22/05/2025** Ud. (dep. 24/07/2025) Rv. 288504-01

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** Estensore: **PILLA EGLE.** Relatore: **PILLA EGLE.** Imputato: **BURRINI CLAUDIO.** P.M. **PASSAFIUME SABRINA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 06/06/2024

607016 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - SPESE PERSONALI ECCESSIVE - Società in accomandita semplice - Socio accomandatario dichiarato fallito - Bancarotta semplice - Configurabilità - Condizioni - Indicazione.

SEZIONE QUINTA

In tema di reati fallimentari, la fattispecie di bancarotta semplice per spese personali eccessive, ossia sproporzionate rispetto alla condizione economica dell'agente, può trovare applicazione nei confronti del socio accomandatario di una società in accomandita semplice solo qualora questi sia stato dichiarato personalmente fallito e gli esborsi a fini personali siano sostenuti con risorse proprie.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 com. 1 lett. 1, Legge Falliment. art. 222, Decreto Legisl. 13/09/2024 num. 136 art. 323 com. 1 lett. A, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2313

Massime precedenti Vedi: N. 48198 del 2017 Rv. 272030-01, N. 14531 del 2017 Rv. 269594-01, N. 51242 del 2019 Rv. 278388-01, N. 7417 del 2023 Rv. 284230-02, N. 34292 del 2020 Rv. 279973-01

Sez. 5, Sentenza n. 24705 del 15/05/2025 Ud. (dep. **04/07/2025**) Rv. **288353-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: CUOCO MICHELE. Relatore: CUOCO MICHELE. Imputato: PMT C/ BOREA CHRISTIAN. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE IMPERIA, 17/02/2025

609111 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA - Querelante chiamato a testimoniare - Notificazione per compiuta giacenza - Mancata comparizione in udienza - Remissione tacita della querela - Configurabilità - Esclusione.

La mancata comparizione al processo del querelante, citato come testimone e previamente avvisato delle conseguenze derivanti dalla sua eventuale assenza, non può essere interpretata come volontà di desistere dall'istanza di punizione se il procedimento notificatorio si è perfezionato per compiuta giacenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che siffatta modalità di notificazione non consente di desumere, con certezza, l'effettiva conoscenza dell'atto, ma, al contrario, dà conto dell'omessa lettura dello stesso e della mancata consapevolezza delle conseguenze di un'eventuale assenza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 153 com. 3 lett. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. H, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 142 com. 3, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5801 del 2021 Rv. 280484-01, N. 33648 del 2023 Rv. 285064-01, N. 43636 del 2023 Rv. 285321-01, N. 51714 del 2013 Rv. 258016-01, N. 36330 del 2021 Rv. 281947-01, N. 12187 del 2016 Rv. 266331-01, N. 29959 del 2024 Rv. 286728-01

Sez. 5, Sentenza n. 24731 del 13/05/2025 Cc. (dep. **07/07/2025**) Rv. **288355-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: SICILIANO CATENO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANIA, 26/11/2024

661156 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI - Richiesta - Falsità in atti o in giudizio o fatti criminosi posti a fondamento della condanna - Giudicato di condanna per tali reati - Necessità - Limiti - Reato estinto - Accertamento incidentale del giudice della revisione - Possibilità - Sussistenza.

In tema di revisione, non è ammissibile la richiesta che adduca la falsità delle prove o che la condanna è stata pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto come reato, in assenza di un accertamento irrevocabile sulla dedotta falsità o

SEZIONE QUINTA

sull'esistenza dei fatti criminosi posti a fondamento della condanna, potendo il giudice della revisione procedere a un accertamento incidentale solo nel caso in cui per i fatti criminosi, che costituiscono il presupposto della richiesta di revisione, sia intervenuta una causa estintiva che impedisca un accertamento principale nel merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 633 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. D

Massime precedenti Conformi: N. 40169 del 2009 Rv. 245189-01

Massime precedenti Vedi: N. 5026 del 2010 Rv. 245913-01, N. 29952 del 2020 Rv. 279714-02, N. 2151 del 2021 Rv. 280516-01

Sez. 5, Sentenza n. 24732 del 13/05/2025 Cc. (dep. **07/07/2025**) Rv. **288369-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: TAVALAZZI ANTONIO. P.M. STURZO GASPARE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 05/02/2025

661141 IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - LUOGO - Art. 582, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 33, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - Impugnazione depositata presso la cancelleria di giudice diverso da quello che ha reso il provvedimento impugnato - Conseguenze.

In tema di impugnazioni, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 582 cod. proc. pen. dall'art. 33, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'atto deve essere presentato esclusivamente nella cancelleria del giudice che ha reso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività. (In motivazione, la Corte ha precisato che, anche dopo la soppressione del secondo comma dell'art. 582 cod. proc. pen., è da escludersi che incomba sulla cancelleria l'onere di trasmettere l'atto al giudice competente e che, non potendo trovare applicazione il principio di conversione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è solo quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis

Massime precedenti Vedi: N. 14774 del 2020 Rv. 278776-01, N. 3261 del 2019 Rv. 274894-01, N. 6637 del 2022 Rv. 282922-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1626 del 2021 Rv. 280167-01

Sez. 5, Sentenza n. 24728 del 13/05/2025 Ud. (dep. **07/07/2025**) Rv. **288403-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: APPIGNANESI MATTEO. P.M. STURZO GASPARE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 30/09/2024

607005 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE - Pericolo per la "par condicio creditorum" - Accertamento "ex ante" dell'esistenza di indici di insolvenza - Necessità.

In tema di reati fallimentari, ai fini della configurabilità dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale è necessaria la verifica, con un accertamento "ex ante",

SEZIONE QUINTA

della sussistenza di indici di insolvenza, esistente o prossima, al momento del pagamento contestato, tale da rendere quest'ultimo idoneo a mettere in pericolo la "par condicio creditorum".

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 3, Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15712 del 2014 Rv. 260221-01, N. 3797 del 2018 Rv. 272165-01, N. 27446 del 2024 Rv. 286623-01, N. 54502 del 2018 Rv. 275235-01

Sez. 5, Sentenza n. 24728 del 13/05/2025 Ud. (dep. **07/07/2025**) Rv. **288403-02**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: APPIGNANESI MATTEO. P.M. STURZO GASPARE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 30/09/2024

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta preferenziale - Pluralità di pagamenti - Condotte prive di autonomia ontologica e giuridica - Circostanza aggravante di più fatti di bancarotta - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di bancarotta fraudolenta preferenziale, non è configurabile l'aggravante di più fatti di bancarotta nel caso di una pluralità di pagamenti eseguiti con condotte tra loro prive autonomia ontologica e giuridica (nella specie, i pagamenti erano stati effettuati nei confronti del medesimo creditore, in tempi contigui ed avevano la stessa causa contrattuale).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 3, Legge Falliment. art. 219 com. 2 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 13382 del 2021 Rv. 281031-01, N. 41539 del 2024 Rv. 287170-01, N. 42750 del 2017 Rv. 271013-01, N. 17799 del 2022 Rv. 283253-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21039 del 2011 Rv. 249667-01

Sez. 5, Sentenza n. 25183 del 13/05/2025 Cc. (dep. **09/07/2025**) Rv. **288204-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: ARLANDI BIAGIO. P.M. STURZO GASPARE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 19/12/2024

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Amministratore di società di capitali - Prelievo di somme dalle casse sociali per compensi a lui spettanti - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Configurabilità - Condizioni.

Configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di elementi che ne consentano un'adeguata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società non è assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi: N. 30105 del 2018 Rv. 273767-01, N. 14010 del 2020 Rv. 279103-01, N. 36416 del 2023 Rv. 285115-01, N. 27132 del 2020 Rv. 279633-02

Sez. 5, Sentenza n. 28468 del 08/05/2025 Cc. (dep. **04/08/2025**) Rv. **288430-01**

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** *Estensore:* **FRANCOLINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FRANCOLINI GIOVANNI.** *Imputato:* **GASVI MOHAMED. P.M. PIRONE OLGA.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 27/01/2025

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Condanna per reati commessi nel periodo dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 - Declaratoria d'inammissibilità dell'appello - Annullamento dell'ordinanza - Computo della prescrizione - Periodo di sospensione ex art. 159, comma 2, cod. pen. come novellato dalla legge n. 103 del 2017 - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

In tema di prescrizione, con riferimento ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 - cui si applica la disciplina della prescrizione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 -, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, non può essere computato il periodo di sospensione di cui all'art. 159, comma secondo, cod. pen. nella formulazione vigente "ratione temporis", decorrente dalla pronuncia della condanna di primo grado, nel caso in cui sia annullata l'ordinanza che abbia dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi, attese la disciplina dell'art. 159, terzo comma, cod. pen. e la equiparazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ad una conferma della sentenza di condanna.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 com. 2, Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40996 del 2021 Rv. 282091-01, N. 14023 del 2012 Rv. 252516-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20989 del 2025 Rv. 288175-01

Sez. 5, Sentenza n. 24708 del 06/05/2025 Cc. (dep. **04/07/2025**) Rv. **288354-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **BELMONTE MARIA TERESA.** *Relatore:* **BELMONTE MARIA TERESA.** *Imputato:* **SHEHAJ ANJEZA C/ MOSCA NICOLA.** *P.M. CICCARELLI SIMONETTA.* (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 27/01/2025

651015 ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI - Parte civile - Costituzione in forma cartacea - In udienza - Provvedimento del giudice di esclusione della parte civile - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.

E' abnorme, in quanto riferita a una normativa estranea alla situazione processuale da regolare e, quindi, tale da risultare "extra-vagante" rispetto al sistema, l'ordinanza con la quale il giudice escluda la costituzione di parte civile avvenuta in forma cartacea (cd. analogica) direttamente in udienza. (In motivazione, la Corte ha affermato che l'obbligo di deposito telematico di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen., deve intendersi riferito solo ai casi di costituzione anticipata, in quanto, nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali, è sempre ammesso il deposito, in forma cartacea, di atti, memorie o documenti difensivi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 17697 del 2024 Rv. 286364-01

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40984 del 2018 Rv. 273581-01, N. 10728 del 2022 Rv. 282807-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

Sez. 5, Sentenza n. 26757 del 18/04/2025 Ud. (dep. **22/07/2025**) Rv. **288370-01**

Presidente: **GUARDIANO ALFREDO.** *Estensore:* **GUARDIANO ALFREDO.** *Relatore:* **GUARDIANO ALFREDO.** *Imputato:* **B. P.M. LORI PERLA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 12/09/2024

603032 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE - Luogo di privata dimora - Strada privata - Configurabilità - Ragioni.

In tema di violazione di domicilio, integra la nozione di luogo di privata dimora la strada di proprietà privata che conduce all'abitazione della persona offesa e destinata al servizio esclusivo della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 614 CORTE COST.

Sez. 5, Sentenza n. 25509 del 11/04/2025 Ud. (dep. **10/07/2025**) Rv. **288327-01**

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** *Estensore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Relatore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Imputato:* **P. P.M. CICCARELLI SIMONETTA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 29/11/2024

661102 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE - Rinvio al giudice civile - Presupposti - Esclusivo annullamento agli effetti civili - Operatività della previsione anche in caso di contestuale annullamento agli effetti penali - Esclusione.

Nel caso di annullamento di sentenza sia agli effetti penali, sia agli effetti civili, il rinvio deve essere disposto unitariamente davanti al giudice penale, posto che il rinvio al giudice civile, di cui alla seconda parte dell'art. 622 cod. proc. pen., è limitato alla sola ipotesi di accoglimento del ricorso della parte civile proposto ai soli effetti civili e di contestuale mancata presentazione o rigetto di ricorsi rilevanti agli effetti penali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Massime precedenti Conformi: N. 10097 del 2015 Rv. 262633-01, N. 2242 del 2020 Rv. 278029-02

Massime precedenti Vedi: N. 10060 del 2025 Rv. 287704-01, N. 11341 del 2023 Rv. 284577 - 09, N. 28848 del 2020 Rv. 279599-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22065 del 2021 Rv. 281228-01 Rv. 281228-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 27583 del 09/04/2025** Cc. (dep. **28/07/2025**) Rv. **288360-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: MUSCA NICOLA. P.M. LETTIERI NICOLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' BOLOGNA, 12/11/2024

664143 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE - Termine di dieci giorni per la presentazione della richiesta di riesame - Decorrenza dalla data di conoscenza o di esecuzione del sequestro - Data cronologicamente anteriore - Rilevanza - Completa esecuzione del sequestro - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di impugnazioni cautelari reali, il termine perentorio di dieci giorni per proporre la richiesta di riesame ai sensi dell'art. 324, comma 1, cod. proc. pen., decorre dalla data, cronologicamente anteriore tra le due, in cui l'interessato ha avuto conoscenza di fatto dell'avvenuto sequestro o è stato eseguito il provvedimento, essendo irrilevante il momento di completamento delle operazioni esecutive. (Fattispecie relativa alla richiesta di riesame avverso un provvedimento di sequestro conservativo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 318 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 35620 del 2011 Rv. 250791-01, N. 14526 del 2025 Rv. 287823-01, N. 54297 del 2016 Rv. 268632-01, N. 14772 del 2018 Rv. 272657-01

Sez. 5, **Sentenza n. 25507 del 26/03/2025** Ud. (dep. **10/07/2025**) Rv. **288429-01**

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: GUARDIANO ALFREDO. Relatore: GUARDIANO ALFREDO. Imputato: T. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APP.SEZ.MINORENNI MILANO, 12/09/2024

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Atti persecutori - Aggravante di cui all'art. 612-bis, comma 3, cod. pen. - Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 612-bis, comma 3, cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede un aumento di pena per il delitto di atti persecutori commesso in danno di un minore anche nel caso in cui il soggetto attivo del reato sia minorenne. (In motivazione la Corte ha affermato che la non compiuta maturità del reo trova adeguata considerazione nella disciplina posta dagli artt. 97 e 98 cod. pen. in tema di imputabilità dei minori e trattamento sanzionatorio e che è inconferente, quale "tertium comparationis", il riferimento alla speciale causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 609-quater cod. pen. per il minorenne che si sia reso protagonista di atti sessuali con un minore che abbia compiuto i tredici anni di età, trattandosi di situazione non assimilabile a quelle di cui all'art. 612-bis cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 97, Cod. Pen. art. 98 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 quater, Cod. Pen. art. 612 bis com. 3, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 10134 del 2021 Rv. 281132-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 25506 del 26/03/2025** Ud. (dep. **10/07/2025**) Rv. **288211-01**

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: GUARDIANO ALFREDO. Relatore: GUARDIANO ALFREDO. Imputato: CATTANEO LUCA PIERO. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 13/09/2024

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Contestazione del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in qualità di amministratore di fatto - Condanna a titolo di concorrente esterno in bancarotta preferenziale - Violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna dell'imputato quale concorrente esterno nel reato di bancarotta preferenziale, anziché quale amministratore di fatto nel reato, originariamente contestato, di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, posto che tale modifica, non comportando una trasformazione essenziale del fatto addebitato, non lede i diritti di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19365 del 2020 Rv. 279106-01, N. 49175 del 2019 Rv. 277948-01, N. 37461 del 2021 Rv. 281930-01, N. 36155 del 2019 Rv. 276779-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264438-01, N. 1235 del 2011 Rv. 248865-01

Sez. 5, **Sentenza n. 25627 del 26/03/2025** Ud. (dep. **11/07/2025**) Rv. **288212-02**

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: GUARDIANO ALFREDO. Relatore: GUARDIANO ALFREDO. Imputato: MENEGHINI FRANCESCO GIORGIO. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Diff.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 12/06/2024

665017 NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE - Elezione di domicilio - Contestuale dichiarazione di residenza in luogo diverso - Inidoneità del domicilio eletto - Notifica eseguita ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. - Nullità - Ragioni.

È nulla la notifica eseguita mediante consegna al difensore, in caso di inidoneità del domicilio eletto, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., qualora l'imputato abbia altresì indicato, contestualmente all'elezione di domicilio, la propria residenza in luogo diverso, senza che il recapito sia stato previamente tentato presso quest'ultima, in quanto l'inidoneità del domicilio eletto non fa venir meno la validità della dichiarazione di residenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 36416 del 2015 Rv. 264611-01, N. 5522 del 2009 Rv. 243294-01

Massime precedenti Vedi: N. 3967 del 2023 Rv. 284310-01, N. 31783 del 2023 Rv. 284988-01, N. 46788 del 2023 Rv. 285565-01, N. 50166 del 2019 Rv. 278044-01, N. 23880 del 2021 Rv. 281419-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14573 del 2022 Rv. 282848-02, N. 58120 del 2017 Rv. 271772-01, N. 23948 del 2020 Rv. 279420-01, N. 28451 del 2011 Rv. 250120-01, N. 19602 del 2008 Rv. 239396-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 25627 del 26/03/2025** Ud. (dep. **11/07/2025**) Rv. **288212-01**

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: GUARDIANO ALFREDO. Relatore: GUARDIANO ALFREDO. Imputato: MENEGHINI FRANCESCO GIORGIO. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 12/06/2024

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Finanziamenti pubblici erogati alla società fallita - Bancarotta fraudolenta distrattiva delle somme erogate - Accertamento - Criteri - Indicazione.

Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva avente ad oggetto finanziamenti pubblici erogati alla società fallita, è necessario che il giudice accerti in concreto l'effettiva utilizzazione delle somme per scopi diversi da quelli che hanno giustificato il finanziamento e la relativa incidenza di tale condotta sulle ragioni del ceto creditorio.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15803 del 2020 Rv. 279089-01, N. 15679 del 2014 Rv. 262655-01, N. 48872 del 2022 Rv. 283893-01, N. 49992 del 2017 Rv. 271436-01, N. 13399 del 2019 Rv. 275094-01, N. 28941 del 2024 Rv. 287059-01

Sez. 5, **Sentenza n. 24725 del 18/02/2025** Ud. (dep. **07/07/2025**) Rv. **288368-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: GUARDIANO ALFREDO. Relatore: GUARDIANO ALFREDO. Imputato: BONINO FAUSTA. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO FIRENZE, 29/05/2024

673056 PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RELAZIONE PERITALE - Prova scientifica - Periti e consulenti di parte - Relazioni - Criteri di valutazione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di valutazione degli esiti delle perizie e delle relazioni dei consulenti di parte, qualora sussistano, in relazione alle indagini svolte da periti e consulenti, tesi contrapposte in merito alla causalità materiale dell'evento, compete al giudice stabilire - previa valutazione dell'affidabilità metodologica e dell'integrità delle intenzioni degli esperti e ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche - se possa pervenirsi a una metateoria in grado di guidare in maniera affidabile l'indagine o, al contrario, all'esito di un'esaustiva analisi delle singole ipotesi formulate e attraverso un argomentare logicamente congruo e saldamente ancorato ai postulati del sapere scientifico, se sia impossibile addivenire a un epilogo in termini di certezza processuale. (Nella fattispecie, si erano verificati una serie di decessi all'interno di una struttura ospedaliera, in conseguenza della somministrazione ai pazienti, poi deceduti, di dosi considerevoli di eparina, somministrazione attribuita in tutti i casi ad un'azione dolosa dell'imputata) un'azione dolosa posta in essere dall'imputata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 227, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230

Massime precedenti Conformi: N. 9831 del 2016 Rv. 267567-01

Massime precedenti Vedi: N. 18933 del 2014 Rv. 262139-01

LUGLIO/AGOSTO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



Sez. 6, Sentenza n. 29416 del 16/07/2025 Cc. (dep. 11/08/2025) Rv. 288475-01

Presidente: GIORGI MARIA SILVIA. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: P. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 12/06/2024

675028 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI - Estradizione richiesta da Paese coinvolto in un conflitto armato - Rischio per i diritti fondamentali della persona - Sussistenza - Condizioni - Accertamento - Fattispecie.

In tema di estradizione verso l'estero, si configura la condizione ostativa del rischio per i diritti fondamentali della persona nel caso in cui lo Stato richiedente, coinvolto in un conflitto armato, non possa offrire garanzie sull'assenza di attuale pericolo per l'incolumità del soggetto da estradare, in ragione della estensione, cruenta ed eccezionale, degli attacchi bellici sferrati sul suo intero territorio, quando tale situazione sia oggettivamente accertata anche nelle forme del "fatto notorio". (Fattispecie relativa ad estradizione richiesta dall'Autorità ucraina, che aveva rappresentato la destinazione dell'estradando ad istituti penitenziari dotati di procedure di evacuazione in caso di allarme aereo e collocati in regioni non direttamente coinvolte nel conflitto armato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14838 del 2025 Rv. 287971-01, N. 30720 del 2020 Rv. 280020-01, N. 39560 del 2024 Rv. 287040-01

Sez. 6, Sentenza n. 26811 del 16/07/2025 Cc. (dep. 22/07/2025) Rv. 288474-01

Presidente: GIORGI MARIA SILVIA. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: PAUK YEVHEN. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 28/04/2025

675028 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI - Soggetto beneficiario di protezione temporanea concessa da altro Stato membro dell'Unione Europea - Richiesta di estradizione avanzata dal suo Paese di origine - Scambio informativo dell'autorità italiana con lo Stato che ha concesso la tutela - Necessità - Ragioni - Fattispecie relativa a richiesta di estradizione della Repubblica Ucraina.

In tema di estradizione per l'estero, quando la domanda di consegna sia avanzata dal Paese terzo di origine di un soggetto al quale altro Stato membro dell'Unione Europea abbia riconosciuto, ai sensi della direttiva 2001/55/CE, un permesso di protezione temporanea, l'autorità italiana richiesta deve avviare una previa interlocuzione con lo Stato che ha concesso la protezione, al fine di verificare se essa osti all'esecuzione dell'extradizione ovvero se l'autorità che l'ha riconosciuta intenda revocarla, ai sensi dell'art. 28 della medesima direttiva, trovando applicazione i principi affermati dalla sentenza CGUE del 18 giugno 2024, C. 352/22, con riguardo ai soggetti cui è stato riconosciuto lo "status" di rifugiato ai sensi della direttiva 2011/95/UE. (Fattispecie relativa a estradizione richiesta dalla Repubblica Ucraina nei confronti di un proprio cittadino, al quale era stata concessa dalle autorità portoghesi, ai sensi della direttiva 2001/55/CE e della decisione di esecuzione 2022/382/UE del Consiglio del 4 marzo 2022, la protezione temporanea per le persone in fuga dalla guerra in atto in quel paese).

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Tratt. Internaz. 28/07/1951 art. 33, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 18, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 19, Direttive del Consiglio CEE 20/07/2001 num. 55 art. 3, Direttive del Consiglio CEE 20/07/2001 num. 55 art. 5, Direttive del Consiglio CEE 20/07/2001 num. 55 art. 28, Direttive del Consiglio CEE 20/07/2001 num. 55 art. 29, Decreto Legisl. 07/04/2003 num. 85, Direttive del Consiglio CEE 13/12/2011 num. 95

Massime precedenti Vedi: N. 9821 del 2021 Rv. 281110-01, N. 29910 del 2019 Rv. 276465-01, N. 15869 del 2022 Rv. 283189-01

Sez. 6, Sentenza n. 29184 del 15/07/2025 Ud. (dep. **06/08/2025**) Rv. **288536-01**

Presidente: **RICCIARELLI MASSIMO.** *Estensore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Relatore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Imputato:* **VIVARELLI MARIA GRAZIA.** *P.M.* **MONFERINI GIULIO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CAGLIARI, 19/11/2024

650027 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA' - "Abolitio criminis" dopo la sentenza di condanna in primo grado - Giudice dell'impugnazione - Pronuncia di non doversi procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato - Necessità di preventiva verifica della sussistenza del fatto e della sua attribuibilità all'imputato - Condizioni - Fattispecie.

Nel caso in cui il fatto per il quale è stata pronunciata condanna in primo grado risulti non più previsto dalla legge come reato, il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è tenuto all'immediato proscioglimento dell'imputato, non dovendo proseguire il giudizio al fine di accertare l'insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso all'imputato, a meno che tali ipotesi di proscioglimento non richiedano una mera constatazione e, quindi, garantiscano ugualmente l'immediatezza della decisione. (Fattispecie in tema di abuso di ufficio). (Vedi: Sez.3, n. 5302 del 1994, Rv. 197798; Sez.6, n. 5309 del 1992, Rv. 190262).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 45562 del 2001 Rv. 220740-01, N. 27725 del 2018 Rv. 273679-01, N. 6027 del 2017 Rv. 269236-01, N. 10284 del 2014 Rv. 259445-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35490 del 2009 Rv. 244274-01

Sez. 6, Sentenza n. 28655 del 10/07/2025 Cc. (dep. **05/08/2025**) Rv. **288459-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Relatore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Imputato:* **PMT C/ C.I.N. - COMPAGNIA I.** *P.M.* **LETTIERI NICOLA.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' GENOVA, 02/05/2025

606010 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE - Concessione di servizio pubblico - Inadempimento relativo ad attività dirette a beneficio del pubblico - Delitto di frode nelle pubbliche forniture - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

Non è configurabile il delitto di frode nelle pubbliche forniture, di cui all'art. 356 cod. pen., a carico del privato assegnatario di una concessione di servizio pubblico per gli inadempimenti

SEZIONE SESTA

relativi ad attività rivolte a beneficio del pubblico, in quanto il reato presuppone che il diretto destinatario della fornitura sia la pubblica amministrazione contraente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 356

Massime precedenti Vedi: N. 28130 del 2020 Rv. 279721-02

Sez. 6, Sentenza n. 27444 del 09/07/2025 Cc. (dep. 25/07/2025) Rv. 288192-01

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** *Relatore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** *Imputato:* **BELLOMUNNO MARIO. P.M. MONFERINI GIULIO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 26/03/2025

666013 NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - NULLITA' A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITA' - Omissione dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Espletamento dell'interrogatorio postumo di garanzia - Nullità a regime intermedio del titolo cautelare - Sussistenza - Deducibilità per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o rilevabilità "ex officio" da parte dello stesso - Ammissibilità - Deducibilità della nullità oltre tale fase - Esclusione.

In tema di nullità processuali, l'omissione del previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata "ex officio" anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more, non essendo per contro deducibile per la prima volta oltre detta fase procedimentale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17916 del 2025 Rv. 288037-01, N. 37608 del 2021 Rv. 282023-01, N. 11735 del 2024 Rv. 286202-01, N. 3038 del 2024 Rv. 285747-01, N. 41786 del 2021 Rv. 282460-01, N. 11921 del 2025 Rv. 287672-02, N. 46218 del 2009 Rv. 245539-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 119 del 2005 Rv. 229540-01, N. 5396 del 2015 Rv. 263024-01 Rv. 263026-01, N. 39060 del 2009 Rv. 244188-01, N. 19853 del 2002 Rv. 221393-01, N. 15069 del 2024 Rv. 286356-01

Sez. 6, Sentenza n. 29735 del 02/07/2025 Ud. (dep. 26/08/2025) Rv. 288499-01

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **COSTANTINI ANTONIO.** *Relatore:* **COSTANTINI ANTONIO.** *Imputato:* **SILENZIO VINCENZO. P.M. PICUTI FABIO.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 25/09/2024

673104 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI - Riattivazione di periferiche collocate in base ad autorizzazione emessa in altro procedimento - Inutilizzabilità delle captazioni - Esclusione - Ragioni.

In tema di intercettazioni ambientali, sono utilizzabili le conversazioni captate per mezzo della riattivazione da remoto di congegni installati nell'immobile in base ad autorizzazione emessa in altro procedimento, in quanto il nuovo provvedimento autorizzativo, consentendo la collocazione

SEZIONE SESTA

di microspie anche con metodiche implicanti la compressione del diritto all'inviolabilità del domicilio, dà facoltà, a maggior ragione, di riattivare microspie "dormienti" già presenti nell'immobile.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 14, Costituzione art. 112, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 39403 del 2017 Rv. 270941-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23756 del 2024 Rv. 286589-01 Rv. 286589-02 Rv. 286589-03 Rv. 286589-04 Rv. 286589-05

Sez. 6, Sentenza n. 27080 del 27/06/2025 Cc. (dep. 24/07/2025) Rv. 288191-01

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: STOMACI ALESSANDRO. P.M. MONFERINI GIULIO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 13/02/2025

664095 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO - Procedimento plurisoggettivo - Interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Omissione per esigenze cautelari impeditive o reati ostativi - Riferibilità della causa ostativa al singolo indagato - Necessità - Rilevanza di cause derogatorie afferenti a coindagati, anche se gravemente indiziati del medesimo reato ovvero di reati connessi o, comunque, collegati - Esclusione.

In tema di misure cautelari personali, il giudice per le indagini preliminari, nei procedimenti plurisoggettivi, non deve effettuare l'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., procedendo, invece, all'interrogatorio di garanzia postumo, nei soli confronti dell'indagato rispetto al quale ritiene sussistenti esigenze cautelari impeditive o la gravità indiziaria per un reato ostativo ai sensi della disposizione citata, in quanto non assume rilievo, a tal fine, l'eventuale sussistenza di cause derogatorie afferenti a coindagati, pur se gravemente indiziati del medesimo reato ovvero di reati connessi o, comunque, collegati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17916 del 2025 Rv. 288037-01, N. 11735 del 2024 Rv. 286202-01, N. 19068 del 2025 Rv. 288044-01, N. 11921 del 2025 Rv. 287672-02, N. 46218 del 2009 Rv. 245539-01

Sez. 6, Sentenza n. 27080 del 27/06/2025 Cc. (dep. 24/07/2025) Rv. 288191-02

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: STOMACI ALESSANDRO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 13/02/2025

666013 NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - NULLITA' A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITA' - Omissione dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Espletamento dell'interrogatorio di garanzia postumo - Nullità del titolo cautelare -

SEZIONE SESTA

Sussistenza - Deducibilità per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o rilevanza "ex officio" da parte dello stesso - Ammissibilità - Deducibilità oltre detta fase - Esclusione.

In tema di nullità processuali, l'omissione del previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedotta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata "ex officio" anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more, non essendo per contro deducibile per la prima volta oltre detta fase procedimentale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17916 del 2025 Rv. 288037-01, N. 37608 del 2021 Rv. 282023-01, N. 11735 del 2024 Rv. 286202-01, N. 3038 del 2024 Rv. 285747-01, N. 41786 del 2021 Rv. 282460-01, N. 11921 del 2025 Rv. 287672-02, N. 46218 del 2009 Rv. 245539-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 119 del 2005 Rv. 229540-01, N. 5396 del 2015 Rv. 263024-01 Rv. 263026-01, N. 39060 del 2009 Rv. 244188-01, N. 19853 del 2002 Rv. 221393-01, N. 15069 del 2024 Rv. 286356-01

Sez. 6, Sentenza n. 29189 del 27/06/2025 Cc. (dep. 06/08/2025) Rv. 288537-01

Presidente: **RICCIARELLI MASSIMO.** *Estensore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** *Relatore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** *Imputato:* **MARKU VIKTOR (CUI 06TT37X).** *P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)*

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' VENEZIA, 28/02/2025

664095 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO - Procedimento plurisoggettivo avente ad oggetto più reati connessi o probatoriamente collegati - Interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Omissione per esigenze cautelari impeditive o reati ostativi - Riferibilità della causa ostativa al singolo indagato - Necessità - Rilevanza di cause derogatorie afferenti a coindagati, anche se gravemente indiziati del medesimo reato ovvero di reati connessi o, comunque, collegati - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, la deroga alla regola generale dell'interrogatorio di garanzia preventivo di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. non trova applicazione nel caso in cui il giudice sia investito di una domanda cautelare riguardante una pluralità di reati tra loro connessi o collegati contestati a soggetti diversi per taluno soltanto dei quali sia prevista la deroga. (In motivazione la Corte ha spiegato che la regola del previo interrogatorio è volta alla tutela del singolo indagato il quale non può essere pregiudicato dalla posizione di altri indagati che debbano rispondere di reati più gravi o nei cui confronti vi siano esigenze che impongono un intervento a sorpresa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. E) PENDENTE, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. F) PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 27080 del 2025 Rv. 288191-01 Rv. 288191-01

Massime precedenti Difformi: N. 26920 del 2025 Rv. 288480-02

Massime precedenti Vedi: N. 12034 del 2025 Rv. 287774-01, N. 5548 del 2025 Rv. 287575-01, N. 19068 del 2025 Rv. 288044-01, N. 11921 del 2025 Rv. 287672-01 Rv. 287672-02

Sez. 6, Sentenza n. 27079 del 26/06/2025 Cc. (dep. 24/07/2025) Rv. 288425-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: BENSO FRANCESCO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' BARI, 10/02/2025

664096 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - Allegazione degli atti su cui si fonda - Necessità - Sussistenza - Motivazione specifica - Necessità - Esclusione.

La domanda di applicazione di misura cautelare del pubblico ministero deve essere qualificata dall'allegazione degli atti su cui si fonda, ma può anche non essere connotata da una specifica e puntuale motivazione, che, invece, è oggetto di obbligo per il giudice chiamato a provvedere. (Fattispecie in cui il pubblico ministero, a seguito di integrazione istruttoria richiesta dal giudice per le indagini preliminari, aveva depositato un elenco di atti, con indicazione sommaria dei motivi per i quali gli stessi riscontravano l'ipotesi accusatoria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 36422 del 2014 Rv. 259937-01, N. 34201 del 2009 Rv. 244905-01

Massime precedenti Vedi: N. 15959 del 2021 Rv. 281662-01

Sez. 6, Sentenza n. 27865 del 25/06/2025 Cc. (dep. 29/07/2025) Rv. 288427-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: DI PALO ALFREDO. P.M. PATARNELLO MARCO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 18/02/2025

673107 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE - Misure cautelari - Autorizzazione al rilascio di copia delle conversazioni intercettate - Mancata tempestiva messa a disposizione - Conseguenze - Nullità a regime intermedio - Onere probatorio a carico della difesa - Indicazione - Fattispecie.

In tema di misure cautelari personali, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen., la mancata messa a disposizione del difensore, autorizzato ad acquisire le registrazioni delle intercettazioni poste a fondamento della misura custodiale, dei relativi supporti, ove lo stesso abbia documentato la propria diligente attivazione ed allegato di non averli reperiti, senza che tale circostanza sia stata smentita. (Fattispecie in cui il difensore aveva allegato di essersi recato più volte presso gli uffici della polizia giudiziaria delegata a dare esecuzione al provvedimento autorizzativo, senza rinvenire i supporti, rimanendo, infine, inevasa la richiesta di attestare l'omessa consegna, avanzata con pec alla segreteria del pubblico ministero ed all'archivio intercettazioni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18609 del 2011 Rv. 250276-01, N. 33874 del 2021 Rv. 281770-02, N. 28156 del 2014 Rv. 262141-01, N. 19863 del 2021 Rv. 281273-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20300 del 2010 Rv. 246908-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 25200 del 18/06/2025 Ud. (dep. **09/07/2025**) Rv. **288488-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: ROSSI ARMANDO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 27/11/2024

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca per equivalente - Sez. U n. 13783 del 2024, dep. 2025 - Natura ripristinatoria della misura ablatoria - Effetti di "overruling" interpretativo "in malam partem" - Applicabilità del nuovo principio giurisprudenziale in caso di prescrizione di reati commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

Il mutamento giurisprudenziale intervenuto in ordine alla natura della confisca per equivalente, per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, dep. 2025, Massini, secondo cui la stessa, ove non ecceda il valore del vantaggio economico che l'autore ha ritratto dal reato, ha natura ripristinatoria, non legittima l'applicazione della misura ablativa in caso di prescrizione dei reati commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen., in quanto l'interpretazione di quest'ultima disposizione in senso conforme all'art. 7 CEDU e all'art. 1 Prot. 1 CEDU impone di escludere l'efficacia retroattiva "in malam partem" del nuovo indirizzo ermeneutico, siccome ragionevolmente imprevedibile rispetto al pregresso quadro interpretativo consolidato in ordine alla funzione sanzionatoria dell'istituto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 bis, Decreto Legisl. 01/03/2018 num. 21 art. 6, Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 4 lett. F) CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Costituzione art. 25 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28594 del 2024 Rv. 286770-01, N. 23060 del 2023 Rv. 285640-01, N. 24220 del 2023 Rv. 284692-01, N. 46184 del 2021 Rv. 282238-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264435-01, N. 18374 del 2013 Rv. 255037-01, N. 4145 del 2023 Rv. 284209-01, N. 13783 del 2025 Rv. 287756-03

Sez. 6, Sentenza n. 25525 del 18/06/2025 Cc. (dep. **10/07/2025**) Rv. **288470-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: BEVILACQUA ANTONIO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 10/04/2025

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Inammissibilità dell'appello cautelare - Ricorso per cassazione del difensore - Interesse esclusivo a poter ottenere la liquidazione del compenso secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato - Ammissibilità - Esclusione - Precisazioni.

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello cautelare, al fine di rimuovere, nell'esclusivo interesse del difensore medesimo, la preclusione dettata dall'art. 106, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 alla liquidazione del compenso secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato. (In motivazione, la Corte ha osservato che, in ogni caso, detta preclusione non opera qualora l'inammissibilità dell'impugnazione sia dovuta a carenza di interesse sopravvenuta, per cause imprevedibili al momento della sua proposizione, quale, nella specie, la cessazione di efficacia della misura per effetto dell'assoluzione dell'imputato dai reati ascritti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 106 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7 del 1997 Rv. 208165-01, N. 44723 del 2021 Rv. 282397-01, N. 42857 del 2024 Rv. 287191-01, N. 14032 del 2018 Rv. 272618-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 26804 del 16/06/2025 Cc. (dep. **22/07/2025**) Rv. **288415-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: MAYA ZULAICA JOSE MIGUEL (CUI 072PFRU). P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 25/02/2024

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Trattato di estradizione bilaterale con gli Stati Uniti d'America - Limite di pena detentiva - Individuazione - Rilevanza del massimo edittale - Fattispecie.

In tema di estradizione, il requisito di pena detentiva superiore ad un anno, richiesto dall'art. II del Trattato di estradizione bilaterale tra Italia e Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984 n. 225, ai fini dell'estraditabilità verso l'uno o l'altro Stato, deve intendersi riferito alla pena edittale massima contemplata nelle legislazioni di entrambi i Paesi per l'ipotesi criminosa oggetto della richiesta di estradizione. (Fattispecie in tema di estradizione passiva, in relazione al reato di traffico di stupefacenti). (Conf.: Sez. 1, n. 2922 del 1989, Rv. 182890-01).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/10/1983, Legge 26/05/1984 num. 225 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30006 del 2020 Rv. 279782-02, N. 17925 del 2025 Rv. 288054-01

Sez. 6, Sentenza n. 27815 del 12/06/2025 Cc. (dep. **29/07/2025**) Rv. **288436-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: SILVESTRO ARTURO. P.M. PERELLI SIMONE. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 04/04/2025

664095 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO - Applicazione della misura cautelare coercitiva in sede di appello - Interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, l'applicazione da parte del tribunale del riesame di una misura coercitiva, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, non dev'essere preceduta, nei casi di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., dall'interrogatorio preventivo dell'indagato, in quanto il diritto al contraddittorio anticipato e quello di difesa sono assicurati dalla possibilità per lo stesso di comparire all'udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere interrogato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14958 del 2019 Rv. 275538-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17274 del 2020 Rv. 279281-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 24976 del 10/06/2025** Ud. (dep. **07/07/2025**) Rv. **288410-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: IANNICIELLO MARIELLA. Relatore: IANNICIELLO MARIELLA. Imputato: G. P.M. MONFERINI GIULIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 08/01/2025

665011 NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - Decreto che dispone il giudizio - Notifica eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto dall'imputato - Nullità relativa - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie.

La notifica del decreto che dispone il giudizio in luogo diverso dal domicilio eletto dall'imputato integra, ove non preclusiva della conoscenza effettiva dell'atto, una nullità relativa, che resta sanata se non tempestivamente eccepita ovvero se l'imputato ha partecipato al processo ed esercitato i propri diritti difensivi. (Nella fattispecie, l'imputato, nonostante l'esecuzione della notifica nel luogo di residenza mediante deposito del plico nella casa comunale e correlati avvisi, anziché presso lo studio del difensore di fiducia domiciliatario, aveva partecipato al giudizio, sottoponendosi anche all'esame, senza che il difensore avesse sollevato alcuna eccezione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184

Massime precedenti Vedi: N. 50389 del 2019 Rv. 277808-01, N. 44880 del 2014 Rv. 260606-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 119 del 2005 Rv. 229539-01, N. 58120 del 2017 Rv. 271771-01, N. 7697 del 2017 Rv. 269028-01

Sez. 6, **Sentenza n. 29733 del 04/06/2025** Ud. (dep. **26/08/2025**) Rv. **288437-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: DOMIZIO MARIA. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 11/07/2024

609056 REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI - Concorso della recidiva qualificata con altra circostanza ad effetto speciale - Individuazione della circostanza più grave ex art. 63, comma quarto, cod. pen. - Rilevanza del limite di cui all'art. 99, comma sesto, cod. pen. - Esclusione.

In caso di concorso tra recidiva qualificata ed altra circostanza ad effetto speciale, per individuare la più grave tra di esse ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., non si tiene conto del limite di cui al sesto comma dell'art. 99 cod. pen., secondo cui l'aumento di pena per effetto della recidiva non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del delitto oggetto di giudizio. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che questa conclusione risponde alle esigenze di assicurare certezza e di evitare irragionevoli disparità di trattamento e che il limite fissato dal sesto comma dell'art. 99 cod. pen. rileva soltanto nella fase di concreta determinazione della pena).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 101 com. 2, Cod. Pen. art. 63 com. 4, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Difformi: N. 9365 del 2015 Rv. 263982-01

Massime precedenti Vedi: N. 15 del 1998 Rv. 209485-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30046 del 2022 Rv. 283328-01, N. 20798 del 2011 Rv. 249664-01, N. 38518 del 2015 Rv. 264674-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 26373 del 03/06/2025** Cc. (dep. 18/07/2025) Rv. 288414-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: MESSINA FRANCESCO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 18/03/2025

664086 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE - Omesso avviso al difensore del decreto che dispone la partecipazione a distanza dell'indagato all'interrogatorio di garanzia - Conseguenze - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

L'omesso avviso al difensore del decreto che dispone la partecipazione a distanza dell'indagato all'interrogatorio di garanzia integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto incide sull'esercizio del diritto del difensore, previsto dall'art. 133-ter, comma 7, cod. proc. pen., di scegliere di presenziare all'atto presso il luogo in cui si trova l'assistito. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sanata la nullità, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., in quanto l'invalidità non era stata eccepita prima del compimento dell'atto dal difensore, comparso dinanzi al giudice e reso edotto del collegamento da remoto dell'assistito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 133 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 51019 del 2019 Rv. 277568-01, N. 42638 del 2023 Rv. 285454-01, N. 25838 del 2020 Rv. 279597-03

Sez. 6, **Sentenza n. 26374 del 03/06/2025** Cc. (dep. 18/07/2025) Rv. 288440-02

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: FIRAOUN MOURAD. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 11/02/2025

673107 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE - Informazioni confidenziali - Utilizzabilità - Limiti - Indicazione.

In tema di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni telefoniche, le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma 1-bis e 203, comma 1-bis, cod. proc. pen., soltanto qualora esse rappresentino l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità, mentre il loro utilizzo è legittimo per avviare l'attività investigativa o per estenderne l'ambito alla ricerca di ulteriori elementi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 203 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 10051 del 2008 Rv. 239458-01, N. 39766 del 2014 Rv. 260456-01, N. 11640 del 2020 Rv. 279322-01, N. 42845 del 2013 Rv. 257295-01

Massime precedenti Vedi: N. 18125 del 2020 Rv. 279555-03

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 26374 del 03/06/2025** Cc. (dep. 18/07/2025) Rv. 288440-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: FIRAOUN MOURAD. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 11/02/2025

604032 REATI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITA' INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE - Partecipazione a organizzazione terroristica - Condotta - Diffusione di materiale riservato riferibile al gruppo terroristico - Configurabilità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

Integra il delitto di partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo, di cui all'art. 270-bis cod. pen., la condotta dell'agente volta alla sistematica diffusione verso terzi di informazioni provenienti da fonti, anche di accesso limitato, sicuramente riferibili al gruppo terroristico e attinenti alla vita di questo, in quanto sintomatica dello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione. (Fattispecie in cui i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente sono stati desunti dall'intrattenimento di contatti via "Telegram" con soggetti aderenti alla medesima ideologia "jihadista", dalla espressa manifestazione della volontà di compiere atti di natura terroristica e, soprattutto, dalla diffusione di materiali propagandistici riservati, appositamente predisposti da organizzazioni direttamente facenti capo all'"Isis").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 bis

Massime precedenti Conformi: N. 17758 del 2022 Rv. 283368-01

Massime precedenti Vedi: N. 22163 del 2019 Rv. 276065-01, N. 7808 del 2020 Rv. 278680-05, N. 14503 del 2018 Rv. 272731-01, N. 50189 del 2017 Rv. 271645-01, N. 1970 del 2019 Rv. 276453-02, N. 17079 del 2022 Rv. 283077-01, N. 8891 del 2021 Rv. 280750-01

Sez. 6, **Sentenza n. 26359 del 03/06/2025** Ud. (dep. 18/07/2025) Rv. 288189-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: S. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 16/01/2024

654001 COMPETENZA - IN GENERE - Competenza territoriale - False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria - Perfezionamento del reato - Individuazione - Condotta successiva - Rilevanza.

In tema di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria - che è reato di pericolo, il quale, qualora la destinazione dell'atto all'autorità giudiziaria risulti in modo specifico e univoco dal tenore oggettivo dell'atto, si perfeziona con la sola formazione della falsa documentazione o, qualora tale circostanza non emerga, con la destinazione che si è inteso dare al documento, rilevabile dalla produzione dello stesso all'autorità giudiziaria -, nel caso in cui la condotta dell'agente sia proseguita anche dopo il perfezionamento del reato, il luogo di consumazione del delitto deve essere individuato in quello interessato dall'ulteriore condotta idonea a integrare la fattispecie.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 374 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 6062 del 2015 Rv. 263110-01, N. 2967 del 2021 Rv. 280963-01, N. 1789 del 1998 Rv. 212117-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 26366 del 03/06/2025** Cc. (dep. 18/07/2025) Rv. 288190-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: CIOFFI ALESSANDRO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 24/10/2024

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Misure di prevenzione reali - Diritti dei terzi - Credito per prestazione d'opera professionale - Debitori solidalmente obbligati - Ammissione al passivo - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo che vanta un credito per prestazione d'opera professionale nei confronti di più debitori, solidalmente obbligati per l'intero, non può ottenere l'ammissione del credito al passivo nel caso in cui alcuni di essi non risultino attinti dalla misura di prevenzione. (In motivazione, la Corte ha affermato che il riconoscimento del credito su beni confiscati configura un'ipotesi eccezionale, limitata al solo caso in cui il creditore non possa ricevere tutela attraverso l'aggressione di beni di soggetti estranei alla procedura).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/11/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26249 del 2017 Rv. 269964-01, N. 45460 del 2019 Rv. 277095-01

Sez. 6, **Sentenza n. 26369 del 03/06/2025** Cc. (dep. 18/07/2025) Rv. 288534-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: PMT C/ CANDELA WALTER ENRIC. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' TORINO, 26/03/2025

606106 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO - Qualifica di incaricato di pubblico servizio - Amministratore di un'associazione privata di pubblica assistenza - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in tema di peculato.

L'amministratore di un'associazione di pubblica assistenza riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio limitatamente alle attività di trasporto e soccorso sanitario espletate per l'utenza, ma non anche in relazione a quelle assunte nella ordinaria gestione dell'ente, che non ha alcuna connotazione pubblicistica. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato di peculato in relazione alla condotta appropriativa, da parte dell'amministratore di fatto di una associazione di pubblica assistenza, delle somme percepite dall'ASL a titolo di corrispettivo per i servizi sanitari prestati dall'ente).).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24598 del 2023 Rv. 284914-01, N. 18837 del 2023 Rv. 284620-01, N. 39359 del 2012 Rv. 254337-01, N. 3932 del 2022 Rv. 282755-01, N. 45076 del 2022 Rv. 284071-01, N. 1957 del 2023 Rv. 284109-01, N. 1943 del 1999 Rv. 213910-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10086 del 1998 Rv. 211190-01

Sez. 6, **Sentenza n. 26139 del 03/06/2025** Ud. (dep. 16/07/2025) Rv. 288471-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: M. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CAGLIARI, 15/12/2022

SEZIONE SESTA

597025 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Maltrattamenti commessi dagli operatori sanitari di un centro di assistenza per disabili - Omesso intervento del coordinatore amministrativo della struttura - Concorso nel reato - Configurabilità - Condizioni - Ragioni.

Integra il concorso nel reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi la condotta del coordinatore amministrativo di un centro di assistenza per disabili psichici che, essendo a conoscenza delle violenze consumate dagli operatori sanitari in danno dei degenti, ometta di intervenire, posto che lo stesso riveste una posizione di garanzia correlata al dovere di agire a tutela della salute e del benessere degli assistiti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 47968 del 2016 Rv. 268496-01, N. 6208 del 1997 Rv. 208804-01, N. 18832 del 2024 Rv. 286452-01, N. 10763 del 2018 Rv. 273372-01

Sez. 6, Sentenza n. 26372 del 03/06/2025 Cc. (dep. 18/07/2025) Rv. 288535-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: DE GRECIS GIUSEPPE. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)

Annula in parte senza rinvio, TRIB. LIBERTA' SAVONA, 31/03/2025

673132 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME - Sequestro probatorio di "smartphone" - Restituzione al proprietario previa estrazione di copia forense - Interesse all'impugnazione - Configurabilità - Ragioni.

In caso di sequestro probatorio di un telefono cellulare contenente dati informatici e pur già restituito all'avente diritto previa estrazione di "copia forense", sussiste di per sé l'interesse di questi a proporre riesame per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della misura, senza necessità della dimostrazione relativa alla disponibilità esclusiva di quanto ivi contenuto, essendo lo "smartphone" un dispositivo destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262

Massime precedenti Conformi: N. 17878 del 2022 Rv. 283302-01

Massime precedenti Difformi: N. 37409 del 2024 Rv. 286989-01

Massime precedenti Vedi: N. 9797 del 2025 Rv. 287778-01, N. 13585 del 2025 Rv. 287867-01, N. 17677 del 2025 Rv. 288139-01, N. 24617 del 2015 Rv. 264093-01, N. 34167 del 2019 Rv. 277314-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40963 del 2017 Rv. 270497-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 26367 del 03/06/2025** Cc. (dep. **18/07/2025**) Rv. **288522-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: PICCIRILLO TERESA. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 24/10/2024

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Confisca di prevenzione - Opponibilità dei crediti dei terzi anteriori al sequestro - Data certa - Verifica giudiziale - Criteri - Fatture e scritture contabili - Indicazione.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il giudice delegato, investito della verifica dei diritti di credito dei terzi nei confronti dei beni oggetto di confisca di prevenzione in funzione dell'accertamento della ricorrenza della data certa dei crediti anteriore al sequestro ex art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, deve tener conto di tutte le ipotesi contemplate dall'art. 2704 cod. civ. e, dunque, non solo dei fatti tipici, quali la registrazione o la riproduzione in atto pubblico, ma anche di tutti quei fatti non previsti dalla norma che consentano di stabilire, in modo certo, l'anteriorità della formazione del documento. (In motivazione, la Corte ha specificato che, per attribuire piena efficacia probatoria al contenuto delle fatture, è necessario che le stesse siano state accettate dal destinatario, quanto meno con comportamento concludente, e siano state annotate nelle scritture contabili, fermo restando il libero apprezzamento del giudice in ordine all'attendibilità di queste ultime).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59, Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710, Cod. Civ. art. 2720

Massime precedenti Conformi: N. 22618 del 2022 Rv. 283137-01

Massime precedenti Vedi: N. 28350 del 2020 Rv. 279627-01, N. 30153 del 2023 Rv. 285079-01, N. 10387 del 2025 Rv. 287710-01, N. 4691 del 2020 Rv. 278189-01

Sez. 6, **Sentenza n. 29736 del 03/06/2025** Cc. (dep. **26/08/2025**) Rv. **288438-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: LUCARIELLO PIERANGELA. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 24/10/2024

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Misure di prevenzione patrimoniali - Diritti dei terzi - Verifica dei crediti - Onere di preventiva interlocuzione con gli interessati - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, non è previsto in capo al giudice delegato, in sede di verifica dei crediti, un onere di preventiva interlocuzione con gli interessati sulle ragioni dell'ammissione, dell'esclusione o della prelazione dei crediti, essendo il pieno contraddittorio posticipato al giudizio di opposizione al decreto esecutivo dello stato passivo. (Fattispecie in cui il giudice delegato aveva omesso di indicare preventivamente agli interessati questioni poi rilevate d'ufficio nel decreto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 57, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59

Massime precedenti Vedi: N. 22222 del 2022 Rv. 283123-01, N. 8450 del 2020 Rv. 278795-02, N. 12172 del 2019 Rv. 276171-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 27803 del 03/06/2025** Ud. (dep. **29/07/2025**) Rv. **288434-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: A. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 24/09/2024

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Pericolosità sociale dell'imputato affetto da vizio parziale di mente - Sostituzione della pena detentiva - Compatibilità - Ragioni.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'accertata pericolosità sociale dell'imputato affetto da vizio parziale di mente non costituisce causa ostativa alla sostituzione, giacché la pena sostitutiva potrebbe risultare, attraverso programmi di trattamento di natura terapeutica, più adeguata di quella detentiva alle esigenze di cura del condannato, nel ragionevole bilanciamento con la necessità di neutralizzare la sua pericolosità sociale.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 com. 1 lett. C) CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. G) CORTE COST.

Sez. 6, **Sentenza n. 29928 del 29/05/2025** Ud. (dep. **28/08/2025**) Rv. **288417-01**

Presidente: CRISCUOLO ANNA. Estensore: VIGNA MARIA SABINA. Relatore: VIGNA MARIA SABINA. Imputato: LIBERALE GIUSEPPE. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 07/01/2025

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - "Famiglia" e "convivenza" ex art. 572 cod. pen. - Nozione - Cessazione della convivenza "more uxorio" - Maltrattamenti in famiglia - Configurabilità - Esclusione - Atti persecutori ex art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza "more uxorio" con la persona offesa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che dovesse ravvisarsi il reato di maltrattamenti in famiglia solo in ragione della permanenza di un legame di genitorialità condivisa tra imputato e persona offesa).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31390 del 2023 Rv. 285087-01, N. 38336 del 2022 Rv. 283939-01, N. 15883 del 2022 Rv. 283436-01, N. 9663 del 2022 Rv. 283120-01, N. 45095 del 2021 Rv. 282398-01

Massime precedenti Difformi: N. 7259 del 2022 Rv. 283047-01, N. 17888 del 2021 Rv. 281092-01, N. 39331 del 2016 Rv. 267915-01, N. 43846 del 2023 Rv. 285330-01 Rv. 285330-01

Massime precedenti Vedi: N. 45400 del 2022 Rv. 284020-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 24341 del 29/05/2025** Ud. (dep. **02/07/2025**) Rv. **288364-01**

Presidente: CRISCUOLO ANNA. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: FIGHETI MONICA. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 25/10/2024

606015 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI - Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente - Condotta preliminare rispetto alla fase comparativa - Necessità - Sussistenza - Effettivo condizionamento della gara - Necessità - Esclusione - Delitto di cui all'art. 353 cod. pen. - Differenze.

Il delitto previsto dall'art. 353-bis cod. pen. si configura nel caso in cui la condotta volta a preferire uno dei possibili contraenti si realizza fin dalla predisposizione del bando di gara o dell'atto equipollente, a prescindere dalla effettiva incidenza che essa abbia sulla scelta del contraente o sulla correttezza della gara, mentre il delitto di cui all'art. 353 cod. pen. è configurabile solo qualora le condotte illecite siano realizzate dopo l'adozione del bando e alterino la procedura comparativa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 353 bis, Cod. Pen. art. 353

Massime precedenti Difformi: N. 6259 del 2016 Rv. 266313-01, N. 4293 del 2000 Rv. 220515-01, N. 47444 del 2014 Rv. 260958-01, N. 18161 del 2012 Rv. 252638-01

Massime precedenti Vedi: N. 25091 del 2016 Rv. 267324-01, N. 29267 del 2018 Rv. 273449-01, N. 26556 del 2021 Rv. 281470-01

Sez. 6, **Sentenza n. 25942 del 29/05/2025** Ud. (dep. **15/07/2025**) Rv. **288316-01**

Presidente: CRISCUOLO ANNA. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: RUSSO VINCENZO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 03/12/2024

606102 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Autista di mezzo di trasporto pubblico - Addetto anche alla vendita dei biglietti di linea - Qualità di incaricato di pubblico servizio - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il conducente di mezzo di trasporto pubblico che sia addetto anche alla vendita del titolo di viaggio, essendo tenuto a svolgere un'attività di controllo del rispetto dei regolamenti di viaggio da parte del passeggero che esula dall'esercizio di mansioni esclusivamente materiali o di ordine. (Fattispecie in tema di peculato). (Vedi: Sez. 6, n. 10631 del 1987, Rv. 179593-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7593 del 2015 Rv. 262493-01, N. 47044 del 2019 Rv. 277839-01, N. 6749 del 2014 Rv. 258995-01, N. 14625 del 2006 Rv. 234033-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 24340 del 29/05/2025** Ud. (dep. **02/07/2025**) Rv. **288298-01**

Presidente: CRISCUOLO ANNA. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: IANNOTTA VALENTINO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 20/11/2024

677011 SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE - Valutazione della qualità della partecipazione della parte civile al processo - Necessità - Mero deposito di conclusioni e nota spese - Condanna dell'imputato alle spese relative all'azione civile - Esclusione - Ragioni.

In tema di diritto alla rifusione delle spese di parte civile, la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare conclusioni scritte e nota spese.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 1144 del 2024 Rv. 285598-01

Massime precedenti Vedi: N. 10022 del 2025 Rv. 287766-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27727 del 2024 Rv. 286581-03, N. 5466 del 2004 Rv. 226716-01

Sez. 6, **Sentenza n. 25949 del 28/05/2025** Cc. (dep. **15/07/2025**) Rv. **288365-01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: COSTANTINI ANTONIO. Relatore: COSTANTINI ANTONIO. Imputato: P. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' BOLOGNA, 14/11/2024

664109 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE - Ordinanza del tribunale del riesame in tema di sequestro conservativo disposto a tutela di interessi civili - Ricorso per cassazione del pubblico ministero - Legittimazione - Esclusione - Ragioni.

Il pubblico ministero non è legittimato, non avendovi interesse, a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che verte in tema di sequestro conservativo richiesto dalla parte civile a tutela delle proprie ragioni creditorie. (Conf. Sez. 1, n. 3968 del 1992, Rv. 192327-01).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 318 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18975 del 2016 Rv. 267118-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15290 del 2018 Rv. 272254-01, N. 47999 del 2014 Rv. 260895-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 25937 del 28/05/2025** Ud. (dep. **15/07/2025**) Rv. **288424-01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: COSTANTINI ANTONIO. Relatore: COSTANTINI ANTONIO. Imputato: PMT C/ PIERFEDERICI LUIGI. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE SAVONA, 03/10/2024

606009 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - Componenti della Giunta comunale con competenze nelle materie dell'edilizia, urbanistica o ai lavori pubblici - Attività professionale svolta in violazione dell'obbligo di astensione di cui all'art. 78, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000 - Reato di esercizio abusivo di una professione - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

Non integra il reato di esercizio abusivo di una professione previsto dall'art. 348 cod. pen., lo svolgimento, da parte di un componente della giunta comunale competente in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici, di attività professionale nel settore dell'edilizia privata e pubblica nel territorio amministrato, in violazione dell'obbligo di astensione che l'art. 78, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 pone a tutela dell'imparziale esercizio delle pubbliche funzioni, atteso che la norma incriminatrice persegue, invece, l'esercizio della professione in mancanza del prescritto titolo abilitativo statutale. (Vedi: Sez. U, n. 2 del 1990, Rv. 184559-01; Sez. 6, n. 10541 del 1986, Rv. 173879-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 78 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 22274 del 2006 Rv. 234727-01, N. 16566 del 2017 Rv. 269580-01, N. 2691 del 2018 Rv. 272172-01, N. 46963 del 2021 Rv. 282449-01, N. 21424 del 2003 Rv. 225673-01

Sez. 6, **Sentenza n. 24968 del 23/05/2025** Cc. (dep. **07/07/2025**) Rv. **288409-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: ALESSIO GIANLUIGI. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 03/02/2025

664091 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE - Interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Omesso deposito dei verbali delle intercettazioni - Nullità dell'ordinanza cautelare ex artt. 292, comma 3-bis, e 291, comma 1-octies, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, la mancata allegazione alla richiesta del pubblico ministero, in vista dell'interrogatorio preventivo, dei verbali delle operazioni di intercettazione telefonica di cui all'art. 268, comma 2, cod. proc. pen. non determina la nullità dell'ordinanza applicativa della misura, per violazione dell'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. in relazione al disposto dell'art. 291, comma 1-octies, cod. proc. pen., giacché il diritto di difesa è garantito dall'ascolto diretto delle conversazioni ritenute rilevanti e dal deposito dei pertinenti verbali nell'archivio informatico.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26929 del 2018 Rv. 273416-01, N. 34394 del 2022 Rv. 283729-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 27809 del 22/05/2025** Cc. (dep. **29/07/2025**) Rv. **288435-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** Estensore: **TRIPICCIONE DEBORA.** Relatore: **TRIPICCIONE DEBORA.** Imputato: **PAPARO PASQUALE.** P.M. **PICCIRILLO RAFFAELE.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 27/02/2025

595117 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - PROCURATA INOSSERVANZA DI PENA - Aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di procurata inosservanza di pena, ai fini dell'applicabilità dell'aggravante della finalità di agevolazione di associazione di tipo mafioso, è necessario che le prove raccolte consentano di dimostrare non soltanto la consapevolezza da parte dell'indagato della identità e degli specifici connotati del boss favorito, ma anche che quest'ultimo, nel periodo dell'ottenuto favoreggiamento, sia rimasto titolare, in base ad una fondata ipotesi ricostruttiva, della capacità di continuare a dirigere l'associazione di riferimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'aggravante in relazione alla condotta dell'imputato che, predisponendo un "bunker" dotato di sistemi di sicurezza, aveva garantito la sorveglianza, l'assistenza materiale e la riservatezza degli incontri del latitante funzionali allo svolgimento del suo ruolo direttivo della locale organizzazione di tipo mafioso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 390, Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 44136 del 2019 Rv. 277473-03 Rv. 277473-02, N. 19079 del 2010 Rv. 247253-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8545 del 2020 Rv. 278734-01

Sez. 6, **Sentenza n. 26185 del 21/05/2025** Ud. (dep. **17/07/2025**) Rv. **288473-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** Estensore: **CAPOZZI ANGELO.** Relatore: **CAPOZZI ANGELO.** Imputato: **F. P.M. PICUTI FABIO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 29/01/2025

659015 GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI - Mancata citazione del teste - Decadenza automatica dalla prova - Esclusione - Potere del giudice di disporre la revoca della ammissione - Sussistenza - Presupposti - Indicazione.

La mancata citazione del teste per l'udienza non comporta l'automatica decadenza della parte richiedente dalla prova, ma consente al giudice di valutare se, per la superfluità della testimonianza, per la concludenza del comportamento del richiedente in termini di rinuncia implicita alla prova o per la ingiustificata dilazione dei tempi della decisione, debba dichiararsi la revoca della ordinanza di ammissione della testimonianza. (In motivazione, la Corte ha osservato che non è consentito al giudice applicare decadenze non previste, in conseguenza della mancata citazione dei testi ovvero della mancata documentazione dei correlati adempimenti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20851 del 2015 Rv. 263774-01, N. 20267 del 2014 Rv. 259668-01

Massime precedenti Difformi: N. 31541 del 2020 Rv. 279758-01, N. 17351 del 2020 Rv. 279387-01, N. 22585 del 2017 Rv. 270170-01, N. 20502 del 2019 Rv. 275529-01, N. 594 del 2018 Rv. 271939-01, N. 14439 del 2013 Rv. 255548-01, N. 46470 del 2019 Rv. 277390-01, N. 2324 del 2015 Rv. 261922-01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 33163 del 2020 Rv. 279922-01, N. 25136 del 2023 Rv. 284636-01, N. 21788 del 2019 Rv. 275593-01

Sez. 6, Sentenza n. 26184 del 21/05/2025 Ud. (dep. 17/07/2025) Rv. 288178-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: L. P.M. PICUTI FABIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 06/03/2024

597047 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - Violazione degli obblighi ex art. 570-bis cod. pen. in caso di separazione - Sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario - Rilevanza della sua efficacia retroattiva ai fini della configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.

In tema di delitti contro la famiglia, è configurabile il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione, previsto dall'art. 570-bis cod. pen., anche per il periodo antecedente alla sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del vincolo matrimoniale e fino al momento in cui quest'ultima diviene efficace per l'ordinamento italiano, a nulla rilevando la circostanza che la dichiarazione di nullità ha effetto "ex tunc", posto che essa non travolge la condotta di inadempimento, penalmente rilevante, "medio tempore" verificatasi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 128, Cod. Civ. art. 1147, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 18 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 43900 del 2016 Rv. 268292-01, N. 42248 del 2006 Rv. 235317-01

Sez. 6, Sentenza n. 27422 del 21/05/2025 Ud. (dep. 25/07/2025) Rv. 288426-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: MOCELLIN FLAVIA SANTA. P.M. PICUTI FABIO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 07/10/2024

606088 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - Avvenuto risarcimento, da parte dell'imputato, del danno cagionato dall'illecito - Riparazione pecuniaria di cui all'art. 322-quater cod. pen. - Obbligatorietà - Esclusione - Ragioni.

In tema di peculato, la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater cod. pen. non è dovuta nel caso in cui, all'atto della pronunzia della sentenza di condanna, risulta che l'imputato abbia già risarcito il danno cagionato dalla condotta illecita, attesa l'esigenza di evitare un contrasto con il divieto di ingiustificato arricchimento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 quater

Massime precedenti Vedi: N. 16872 del 2019 Rv. 275671-01, N. 44189 del 2022 Rv. 284122-01, N. 8959 del 2023 Rv. 284271-01, N. 23203 del 2024 Rv. 286645-02, N. 16098 del 2020 Rv. 278960-01, N. 21353 del 2020 Rv. 279286-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 25749 del 19/05/2025** Ud. (dep. 14/07/2025) Rv. 288188-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: ZAMINGA GUIDO. P.M. PATARNELLO MARCO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 18/09/2024

673008 PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE - Accertamento svolto dalla compagnia di assicurazione prima dell'inizio del procedimento penale - Osservanza delle modalità previste per lo svolgimento delle indagini difensive preventive - Necessità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

In tema di prova, l'accertamento svolto dalla compagnia di assicurazione, prima che abbia inizio il procedimento penale, al fine di verificare la fondatezza della richiesta risarcitoria, non può essere considerato quale attività di investigazione difensiva preventiva, ai sensi dell'art. 391-novies cod. proc. pen., trattandosi di mero approfondimento tecnico teso alla ricostruzione della dinamica del sinistro denunciato, in fase di esecuzione del contratto assicurativo, sicché i suoi esiti sono utilizzabili nel procedimento penale, nonostante la mancata osservanza della disciplina prevista per lo svolgimento delle indagini difensive.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 novies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 327 bis, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148

Massime precedenti Vedi: N. 1731 del 2018 Rv. 272674-01, N. 13110 del 2019 Rv. 275286-01

Sez. 6, **Sentenza n. 27072 del 15/05/2025** Cc. (dep. 24/07/2025) Rv. 288418-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: C. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 09/01/2025

657025 ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE - Fase esecutiva - Competenza in materia di giustizia riparativa - Individuazione.

In fase esecutiva, la competenza a decidere in ordine all'accesso del condannato ai programmi di giustizia riparativa spetta al magistrato di sorveglianza.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 13 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 15 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 45 ter, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 7 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 78 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19339 del 2025 Rv. 288068-01, N. 24149 del 2025 Rv. 288263-01

Sez. 6, **Sentenza n. 27073 del 15/05/2025** Cc. (dep. 24/07/2025) Rv. 288519-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: Z. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANIA, 20/12/2024

677011 SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE - Giudizio di appello - Omessa statuizione sulle spese processuali sostenute dalla parte civile - Procedura di correzione di errore materiale - Esclusione - Rimedio esperibile - Ricorso per cassazione - Ragioni.

SEZIONE SESTA

Non è emendabile con il rimedio previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. l'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di appello, trattandosi di decisione implicante valutazioni discrezionali sulla fondatezza della richiesta e sulla entità della liquidazione, suscettibili di essere censurate solo con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 13111 del 2016 Rv. 267624-01, N. 33135 del 2020 Rv. 279833-01, N. 46654 del 2019 Rv. 277595-01, N. 6807 del 2024 Rv. 285804-01

Massime precedenti Difformi: N. 42899 del 2014 Rv. 260788-01, N. 22430 del 2025 Rv. 288277-01, N. 14702 del 2019 Rv. 275254-01, N. 51169 del 2013 Rv. 257656-01, N. 5805 del 2021 Rv. 280926-01, N. 6360 del 2016 Rv. 265960-01, N. 50066 del 2016 Rv. 268627-01, N. 38189 del 2011 Rv. 251049-01

Massime precedenti Vedi: N. 11690 del 2015 Rv. 262982-01, N. 8867 del 2020 Rv. 278605-01

Sez. 6, Sentenza n. 25761 del 14/05/2025 Cc. (dep. 14/07/2025) Rv. 288413-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: IANNICIELLO MARIELLA. Relatore: IANNICIELLO MARIELLA. Imputato: C. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 21/01/2025

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE
- Atti persecutori - Procedibilità a querela - Connessione con reato procedibile d'ufficio - Nozione
- Fattispecie.

In tema di atti persecutori, la connessione che rende il reato procedibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 612-bis, comma quarto, cod. pen., è non solo quella processuale ex art. 12 cod. proc. pen., ma anche quella materiale, che ricorre quando l'indagine sul reato perseguibile d'ufficio comporta necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in presenza delle condizioni di collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma 2, cod. proc. pen., purché le indagini in ordine al reato perseguibile d'ufficio siano state effettivamente avviate. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente affermata la procedibilità d'ufficio del delitto di atti persecutori, connesso a quello di maltrattamenti in famiglia in ragione dell'identità ontologica delle condotte, poste in essere in danno della medesima persona offesa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis com. 4, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 371 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 55807 del 2017 Rv. 272004-01, N. 32787 del 2014 Rv. 261429-01, N. 39758 del 2017 Rv. 270901-01, N. 14692 del 2013 Rv. 255438-01

Massime precedenti Vedi: N. 24547 del 2024 Rv. 286676-01, N. 11409 del 2016 Rv. 266341-01, N. 37166 del 2016 Rv. 268313-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 25746 del 13/05/2025** Ud. (dep. **14/07/2025**) Rv. **288187-01**

Presidente: **CALVANESE ERSILIA.** *Estensore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.**
Relatore: **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** *Imputato:* **MOISE BIKAI BIKAI. P.M. CERONI FRANCESCA.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 18/04/2024

595001 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE - Delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti - Introduzione in un istituto penitenziario di un telefono cellulare privo di scheda SIM e di batteria - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.

Non è configurabile il delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen. nel caso in cui sia indebitamente introdotto in un istituto penitenziario un apparecchio telefonico privo di scheda SIM e di batteria, in quanto l'idoneità del dispositivo ad effettuare comunicazioni costituisce requisito necessario della fattispecie.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 391 ter, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 9, Legge 18/12/2020 num. 173 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 42941 del 2024 Rv. 287262-01

Sez. 6, **Sentenza n. 24346 del 12/05/2025** Cc. (dep. **02/07/2025**) Rv. **288299-01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **GIORGI MARIA SILVIA.** *Relatore:* **GIORGI MARIA SILVIA.** *Imputato:* **NICOLETTA LUCIANO. P.M. PICUTI FABIO.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 18/02/2025

661139 IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - Deposito telematico - Regime transitorio ex art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 - Trasmissione ad indirizzo PEC diverso da quello designato ma riferibile all'ufficio che ha emesso il provvedimento - Inammissibilità - Esclusione.

In tema di impugnazioni proposte nel periodo transitorio di cui all'art. 87-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è causa di inammissibilità la trasmissione dell'atto di gravame ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello specificamente designato per la ricezione, purché riferibile al medesimo ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato ed indicato nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore Generale dei servizi informativi e automatizzati del ministero della giustizia.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 24 com. 4, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 24 com. 6 lett. E, Legge 18/12/2020 num. 17 art. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis, Legge 30/12/2022 num. 199 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4633 del 2024 Rv. 286056-01 Rv. 286056-01

Massime precedenti Difformi: N. 11795 del 2024 Rv. 286141-01, N. 48804 del 2023 Rv. 285399-01

Massime precedenti Vedi: N. 24953 del 2021 Rv. 281414-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 28147 del 12/05/2025** Cc. (dep. **31/07/2025**) Rv. **288428-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: R. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PERUGIA, 11/03/2025

675006 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE - Estradizione verso la Confederazione elvetica - Misura terapeutica stazionaria - Necessità di un autonomo titolo estradizionale - Esclusione - Condizioni.

In tema di estradizione per l'estero, non è necessaria l'emissione da parte della Svizzera di un autonomo titolo estradizionale per l'esecuzione, oltre alla pena detentiva, della misura terapeutica stazionaria disposta contestualmente alla condanna, secondo il codice penale elvetico, nei confronti del condannato pericoloso affetto da turbe psichiche, sempre che la Corte di appello abbia accertato che la domanda di estradizione riguarda l'esecuzione del complessivo trattamento sanzionatorio, senza distinzioni stabilite in ragione delle condizioni personali del condannato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 700, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 703

Sez. 6, **Sentenza n. 27807 del 30/04/2025** Cc. (dep. **29/07/2025**) Rv. **288313-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: GIGLIO SALVATORE. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 05/06/2024

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Confisca - Terzo interessato che deduca l'errore di fatto in cui sia incorsa la Corte di cassazione - Rimedio esperibile - Individuazione.

In tema di impugnazioni, il terzo interessato al provvedimento di confisca che intenda dedurre l'errore di fatto in cui sia incorsa la Corte di cassazione non è legittimato a presentare ricorso straordinario ex art 625-bis cod. proc. pen., in quanto mezzo di impugnazione esperibile solo dal soggetto condannato, né può chiedere la correzione dell'errore materiale, posto che l'emenda del vizio dedotto comporterebbe una modificazione essenziale dell'atto, ma può attivare l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., trattandosi del rimedio operante, in generale, nelle ipotesi in cui la posizione del terzo sia stata di fatto pretermessa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4611 del 2024 Rv. 285940-01, N. 42518 del 2021 Rv. 282077-01, N. 29680 del 2022 Rv. 283717-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28717 del 2012 Rv. 252935-01, N. 16103 del 2002 Rv. 221281-01, N. 13199 del 2017 Rv. 269789-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 25745 del 30/04/2025** Ud. (dep. **14/07/2025**) Rv. **288412-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: ARCARI GIUSEPPE. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 10/10/2024

661058 IMPUGNAZIONI - APPELLO - QUESTIONI DI NULLITA' - TRASMISSIONE DEGLI ATTI - Mancata trasmissione degli atti del processo di primo grado - Nullità a regime intermedio - Deducibilità - Limiti.

In tema di impugnazioni, la nullità a regime intermedio derivante dalla mancata trasmissione integrale alla corte d'appello degli atti del processo di primo grado non può essere eccepita dopo la pronuncia della sentenza conclusiva del grado in cui la stessa si è verificata, non essendo, pertanto, deducibile per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 590 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 47840 del 2017 Rv. 271201-01, N. 45229 del 2021 Rv. 282283-01

Sez. 6, **Sentenza n. 25935 del 29/04/2025** Ud. (dep. **15/07/2025**) Rv. **288315-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: A. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 08/04/2024

597047 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - Gestione delle somme versate dal coniuge non affidatario al coniuge affidatario - Delitto di cui all'art. 570, comma 2, n. 1), cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

Non è configurabile il delitto di malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore, previsto dall'art. 570, comma 2, n. 1), cod. pen., con riguardo alla gestione delle somme versate dal genitore non affidatario al genitore affidatario, vantando quest'ultimo un diritto "iure proprio" su tali somme. (In motivazione la Corte ha precisato che anche quando l'obbligo di contribuzione venga specificamente definito, tale definizione non si traduce in un diritto di credito del minore e nemmeno nell'attribuzione al minore della titolarità della relativa somma dopo il suo versamento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 1474 del 2024 Rv. 285887-01

Sez. 6, **Sentenza n. 25204 del 28/04/2025** Cc. (dep. **09/07/2025**) Rv. **288469-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: FEMIA GIUSEPPE. P.M. SENATORE VINCENZO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 23/01/2024

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Confisca di prevenzione - Termine di perenzione previsto dall'art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011

SEZIONE SESTA

- Riqualificazione dell'impugnazione avverso il decreto che dispone la confisca - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure di prevenzione, l'inefficacia del decreto di confisca per decorso del termine di un anno e sei mesi entro il quale deve essere definito il giudizio di secondo grado, a norma dell'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non è impedita dall'adozione, entro tale periodo, di un provvedimento di riqualificazione dell'appello come incidente di esecuzione, essendo il provvedimento di riqualificazione un atto di mero impulso processuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 6, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 26 com. 6, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 6, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 5095 del 2024 Rv. 286059-01, N. 21740 del 2019 Rv. 276315-01, N. 21523 del 2020 Rv. 279312-01, N. 2385 del 2018 Rv. 272231-01, N. 19357 del 2019 Rv. 275810-01, N. 35737 del 2015 Rv. 264351-01

Sez. 6, Sentenza n. 25943 del 18/04/2025 Cc. (dep. 15/07/2025) Rv. 288396-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: DIANA DARIO (CUI 0606IGB). P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 17/12/2024

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Misure di prevenzione - Cauzione - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure di prevenzione, il provvedimento impositivo della cauzione di cui all'art. 31, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non è impugnabile in base al principio di tassatività di cui all'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., non essendo prevista dalla legge nei suoi confronti alcuna forma di gravame. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, pur disciplinata nel capo intitolato alle «misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca», la cauzione costituisce un istituto "sui generis", in quanto accessoria e servente rispetto a misure di prevenzione personali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 31, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 bis com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 76 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 39829 del 2019 Rv. 277065-01, N. 35363 del 2006 Rv. 235202-01, N. 27603 del 2007 Rv. 238917-01, N. 4834 del 2013 Rv. 255200-01

Massime precedenti Difformi: N. 12104 del 2021 Rv. 280658-01

Massime precedenti Vedi: N. 39855 del 2015 Rv. 264654-01, N. 38310 del 2016 Rv. 267857-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 46898 del 2019 Rv. 277156-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 25520 del 17/04/2025** Cc. (dep. 10/07/2025) Rv. 288186-01

Presidente: **APRILE ERCOLE.** Estensore: **D'ARCANGELO FABRIZIO.** Relatore: **D'ARCANGELO FABRIZIO.** Imputato: **GIULIANO GIUSEPPE.** P.M. **CERONI FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 11/12/2024

664018 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE - Sentenza di primo grado di proscioglimento o di assoluzione - Successiva condanna in grado di appello - Ripristino della custodia cautelare - Applicabilità della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - Legittimità.

Nei confronti dell'imputato scarcerato a seguito della sentenza di proscioglimento o di assoluzione pronunciata nel primo grado di giudizio e successivamente condannato per il medesimo fatto in appello, può essere ripristinata la custodia carceraria sulla base della presunzione normativa di inadeguatezza di misure coercitive diverse, ove la stessa sia configurabile in ragione del titolo di reato in contestazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7654 del 2010 Rv. 246164-01

Massime precedenti Vedi: N. 13407 del 2021 Rv. 281055-01

Sez. 6, **Sentenza n. 27802 del 15/04/2025** Ud. (dep. 29/07/2025) Rv. 288416-01

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** Estensore: **CALVANESE ERSILIA.** Relatore: **CALVANESE ERSILIA.** Imputato: **P.** P.M. **PICUTI FABIO.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 24/09/2024

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Fattispecie aggravata della commissione del fatto in presenza di minore - Nozione di fatto - Assistenza del minore ad un singolo episodio di maltrattamenti - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.

Ai fini dell'integrazione della fattispecie aggravata dei maltrattamenti commessi in presenza del minore, ai sensi dell'art. 572, comma secondo, cod. pen., non è sufficiente che il minore assista a un singolo episodio in cui si concretizza la condotta maltrattante, ma è necessario che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 com. 2, Legge 19/07/2019 num. 69 art. 9 com. 2 lett. B)

Massime precedenti Conformi: N. 31929 del 2024 Rv. 286867-01, N. 20128 del 2025 Rv. 288101-01

Massime precedenti Difformi: N. 21998 del 2023 Rv. 285118-01, N. 19832 del 2022 Rv. 283162-01

Massime precedenti Vedi: N. 8323 del 2021 Rv. 281051-01, N. 47121 del 2023 Rv. 285479-01, N. 21087 del 2022 Rv. 283271-02, N. 27901 del 2020 Rv. 279620-01, N. 9802 del 2025 Rv. 287721-01, N. 21024 del 2022 Rv. 283204-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 24964 del 08/04/2025** Cc. (dep. 07/07/2025) Rv. 288408-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TRIPICCIÓN DEBORA. Relatore: TRIPICCIÓN DEBORA. Imputato: CELI VINCENZO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 30/12/2024

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Reato contro la P.A. commesso da un dipendente - Sospensione dal servizio - Pericolo di recidiva - Configurabilità - Condizioni.

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può ritenersi sussistente anche nei confronti di soggetto in posizione di rapporto organico con l'amministrazione che risulti sospeso dal servizio, purché sia fornita adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione, da parte del predetto, di analoghe condotte criminose nella mutata veste di soggetto ormai estraneo e, quindi, di concorrente in reato proprio commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C)

Massime precedenti Conformi: N. 8060 del 2019 Rv. 275087-01, N. 31676 del 2017 Rv. 270634-01

Massime precedenti Vedi: N. 8970 del 2022 Rv. 283071-01

Sez. 6, **Sentenza n. 25199 del 04/04/2025** Ud. (dep. 09/07/2025) Rv. 288314-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TRIPICCIÓN DEBORA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: G. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 21/11/2023

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 - Applicabilità in appello nel caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero - Sussistenza - Richiesta dell'imputato - Necessità - Termine finale di proposizione - Indicazione.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), è necessaria, anche nel caso di appello proposto dal pubblico ministero avverso sentenza assolutoria, una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 ter CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 14168 del 2025 Rv. 287820-01, N. 4332 del 2025 Rv. 287624-02, N. 8215 del 2025 Rv. 287610-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12872 del 2017 Rv. 269125-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 25194 del 19/03/2025** Ud. (dep. **09/07/2025**) Rv. **288468-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Imputato: CASALINO GIOVANNI. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 26/04/2024

595001 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE - Delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti - Detenzione indebita di un telefono cellulare da parte del detenuto - Configurabilità del delitto di cui all'art. 391-ter, comma terzo, cod. pen. - Ragioni.

Ai fini della configurabilità del delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, previsto dall'art. 391-ter, comma terzo, cod. pen., la detenzione abusiva di un telefono cellulare da parte del detenuto costituisce elemento idoneo a provare la condotta di indebita ricezione del dispositivo, posto che il soggetto agente, stante la condizione restrittiva, non può che averne acquisito la disponibilità attraverso la ricezione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 391 ter, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 9 com. 1, Legge 18/12/2020 num. 173 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4189 del 2025 Rv. 287493-01

Sez. 6, **Sentenza n. 25192 del 17/02/2025** Ud. (dep. **09/07/2025**) Rv. **288411-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: VIGNA MARIA SABINA. Relatore: VIGNA MARIA SABINA. Imputato: D. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 11/05/2023

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Avvio del programma di giustizia riparativa successivamente alla sentenza della Corte di appello - Esito riparativo sopraggiunto nelle more del giudizio di legittimità - Annullamento con rinvio della sentenza impugnata perché la Corte di appello valuti la concessione dei benefici richiesti - Necessità - Sussistenza.

La Corte di cassazione deve disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nel caso in cui il giudice di appello, dopo aver pronunciato tale decisione, abbia accolto la richiesta dell'imputato di avvio di un programma di giustizia riparativa ex art. 129-bis cod. proc. pen. e, nelle more del giudizio di legittimità, sia pervenuta la relazione conclusiva circa l'esito riparativo raggiunto, dovendo essere verificata dal giudice di merito la sussistenza dei presupposti per la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. e degli altri benefici tempestivamente richiesti dalla difesa con la proposizione del gravame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis, Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 271 art. 45 ter, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 57, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 58, Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 6, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19339 del 2025 Rv. 288068-01, N. 646 del 2024 Rv. 285764-01, N. 14338 del 2025 Rv. 287925-01

Sez. 6, **Sentenza n. 28651 del 30/10/2024** Ud. (dep. **05/08/2025**) Rv. **288500-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: MONTANTE ANTONIO CALOGERO. P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Parz. Diff.)

SEZIONE SESTA

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 08/07/2022

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Caratteri distintivi - Accordo criminoso - Programma associativo stabile e condiviso - Necessità - Concorso di persone nel reato continuato - Differenze.

L'elemento distintivo fra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è rappresentato dal carattere dell'accordo criminoso, che, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., deve essere stabile e finalizzato alla costituzione o al sostegno di una struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato, condiviso tra i partecipi, con permanenza del vincolo associativo anche dopo la commissione dei singoli reati. (In motivazione, la Corte ha precisato che alla categoria dei delitti associativi è estranea quella del concorso di persone nel reato continuato, perché in quest'ultima il programma criminoso è comunque determinato, seppure in maniera temperata, siccome riferito ad una pluralità di condotte tutte facenti parte di un medesimo disegno).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28252 del 2017 Rv. 270564-01, N. 39478 del 2024 Rv. 287108-01, N. 13844 del 2017 Rv. 270370-01, N. 22906 del 2023 Rv. 284724-01, N. 18413 del 2025 Rv. 288105-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 100 del 2001 Rv. 218376-01

LUGLIO/AGOSTO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione feriale



Sez. F, **Sentenza n. 29372 del 05/08/2025** Ud. (dep. **08/08/2025**) Rv. **288317-02**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: Z. P.M. SALVADORI SILVIA. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 18/11/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati fiscali - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Concorso dell'intestatario fittizio - Sussistenza - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Consapevolezza della finalità elusiva - Necessità - Esclusione.

In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, l'intestatario fittizio del bene ne risponde a titolo concorsuale ex art. 110 cod. pen. qualora sia consapevole della finalità elusiva o agevolativa perseguita dall'autore della condotta sanzionata dalla norma incriminatrice, mentre non è necessario che sia altresì animato dal dolo specifico dell'interponente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità di un soggetto che si era fatto intestare autovetture di pregio in assenza di plausibile giustificazione, circostanza ritenuta sintomatica della sua consapevolezza circa la finalità elusiva).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 38044 del 2021 Rv. 282202-01, N. 19108 del 2024 Rv. 286662-01